Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 aprile 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 865-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA,, NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1958

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 luglio 1958, n. 5.

Norme di coordinamento relative alla costituzione delle zone industriali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 43 del 19 luglio* 1958)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto l'art. 11 della legge 18 aprile 1958, n. 12, concernente *delega per il coordinamento delle norme relative alla costituzione delle zone industriali;*
Su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici, l'Assessore al bilancio ed agli affari economici,
Sentita la Giunta regionale,

Decreta:

Art. 1.

Le zone industriali sono costituite, nell'ambito della Regione, ad opera dell'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 21 aprile 1953, n. 30, e successive modificazioni, o dei Consorzi previsti dall'art. 21 della legge statale 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 2.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a prendere l'iniziativa per la costituzione dei Consorzi, ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 18 aprile 1958, n. 12, avvalendosi, per la redazione dei programmi tecnico-finanziari e dei piani regolatori delle zone industriali, dei competenti organi regionali.

I programmi ed i piani dei Consorzi ai quali non partecipi la Regione, salve in ogni caso le attribuzioni alla stessa spettanti in forza dello Statuto e delle relative norme di attuazione, sono sottoposti al visto degli Assessori per l'industria e il commercio e per i lavori pubblici, che vi provvedono su parere favorevole dell'Assessore per gli affari economici.

Art. 3.

La partecipazione della Regione ai Consorzi è disposta con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con gli Assessori per gli affari economici, per il demanio e per i lavori pubblici.

Nel decreto deve essere precisata la misura e indicata la natura dell'apporto della Regione.

Art. 4.

L'apporto della Regione non può superare il 40 % della spesa prevista per l'attuazione del programma di ciascun Consorzio.

Il predetto apporto può consistere sia in denaro sia in terreni espropriati od opere eseguite per la costituzione di zone industriali ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 21 aprile 1953, n. 30, e successive modificazioni.

La valutazione dei beni conferiti in natura è fatta in base alle spese sostenute dall'Amministrazione regionale, detratto l'eventuale ricavo delle aree vendute, nonchè il costo di quelle non conferite.

Art. 5.

I contributi previsti dall'art. 10 della legge 18 aprile 1958, n. 12, sono concessi ai Consorzi con le stesse modalità indicate nel precedente art. 3.

Art. 6.

Le somme occorrenti per i conferimenti in denaro e per i contributi rispettivamente previsti dai precedenti articoli 4 e 5 possono attingersi anche dallo stanziamento del capitolo istituito ai sensi del penultimo comma dell'art. 22 della legge 21 aprile 1953, n. 30.

Art. 7.

Alle aree disponibili nelle zone industriali trasferite ai Consorzi ai sensi del precedente art. 4 non si applicano le disposizioni dell'art. 22 della legge 21 aprile 1953, n. 30.

Le aree precedentemente alienate dall'Amministrazione regionale debbono essere incluse nel piano regolatore della zona industriale ed essere trattate dal Consorzio, ad ogni effetto, alla stregua delle altre aree.

Art. 8.

La garanzia della Regione prevista dal secondo comma dell'art. 9 della legge 18 aprile 1958, n. 12, per i mutui contratti dai Comuni della Regione con la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 22 della legge statale 29 luglio 1957, n. 634, è concessa con decreto dell'Assessore per il bilancio di concerto con gli Assessori per gli affari economici, per l'amministrazione civile e per l'industria e il commercio.

Il decreto è emesso su istanza del Comune interessato, corredata di un estratto della deliberazione comunale debitamente approvata dalla Commissione di controllo del programma delle opere da finanziare, e di un rapporto sulla situazione finanziaria del Comune istante compilato dalla Commissione predetta.

Art. 9.

Nel territorio dei Comuni in cui operano i Consorzi non possono essere costituite zone industriali ai sensi dell'art. 21 della legge 21 aprile 1953, n. 30.

Art. 10.

Il contributo per opere sociali previste dal comma *b*) dell'art. 1 della legge 5 agosto 1957, n. 51, può concedersi anche ad enti, Consorzi o società per la costruzione di attrezzature sociali nell'interesse di più stabilimenti situati nella stessa zona industriale.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 luglio 1958

LA LOGGIA

FASINO — LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 24 luglio 1958, n. 18.

Istituzione di un fondo pari al 25 % dei canoni dovuti dai concessionari di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi da destinare nei Comuni e nelle Provincie regionali nel cui territorio ricadono i giacimenti stessi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 44 del 26 luglio* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per ogni concessione di giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi è istituito un fondo pari al 25 % del provento dei canoni dovuti ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, per il primo triennio di coltivazione.

Tale norma si applica anche alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Tali fondi sono destinati, nei Comuni e nelle Provincie regionali nel cui territorio ricadono i giacimenti, all'attuazione di provvidenze e di opere straordinarie a carattere prevalentemente sociale ed igienico sanitario nonchè di propulsione e sviluppo industriale con particolare riguardo alla istituzione ed alla attrezzatura di zone industriali.

Art 3

Le provvidenze previste nell'art 1 hanno carattere additivo rispetto a quelle da attuarsi in base agli stanziamenti ordinari e straordinari di qualsiasi natura

Art 4.

Il Presidente della Regione determina annualmente, con proprio decreto, sulla base di piani predisposti rispettivamente dai Comuni e dalle Amministrazioni provinciali interessati, le modalità per la utilizzazione della aliquota di cui all art 1 della presente legge nonchè la natura delle opere e dei servizi da attuare, specificandone singolarmente la entità.

Art 5

L'Assessore al bilancio è autorizzato ad effettuare nel bilancio della Regione, le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art 6

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 24 luglio 1958

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

LEGGE 24 luglio 1958 n 19.
Ordinamento e compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n 44 del 26 luglio 1958*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

L'ordinamento e i compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, istituito con legge Regionale 18 gennaio 1949, n 1, persona giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo, sono determinati dalla presente legge

Art 2

L'Ente siciliano per le case ai lavoratori provvede alla costruzione ed alla gestione, nel territorio della Regione, di alloggi a tipo popolare

Tali alloggi debbono essere destinati a lavoratori ed artigiani prevalentemente con patto di futura vendita e riscatto oppure in locazione

La norma di cui al precedente comma si applica anche agli alloggi già costruiti o in corso di costruzione

L'Ente è altresì autorizzato

a) alla costruzione ed eventualmente alla gestione di case popolari e popolarissime da parte dello Stato, della Regione della gestione INA-Casa, della seconda Giunta della UNRRA Casas e di qualsiasi altro Ente o istituzione pubblica, nonchè alla costruzione delle opere pubbliche concesse previste nei progetti esecutivi delle costruzioni edilizie,

b) all attuazione dei programmi di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato o dalla Regione,

c) all attuazione di programmi ed alla esecuzione di opere di edilizia scolastica che l'Amministrazione regionale dei lavori pubblici ritenga di affidargli.

Art 3.

Allo scopo di ridurre i costi di costruzione adottando moderni criteri di prefabbricazione edilizia, l'Ente siciliano per le case ai lavoratori approntera, tramite una sua Commissione di studio e nel periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un organico progetto di unificazione che preveda l'adozione di uno o più moduli nella progettazione degli edifici.

Art. 4.

Per l'esecuzione di singole opere affidate dall'Amministrazione regionale dei lavori pubblici, può farsi luogo ad aperture di credito, a termine della legge regionale 2 agosto 1954, n 32 Il presidente dell Ente, a favore del quale vengono effettuate le aperture di credito, assume, ai fini dell'applicazione della predetta legge, la veste di funzionario delegato

Nell assolvimento dei compiti affidatigli, l'Ente osserva le leggi che disciplinano la materia cui l'incarico si riferisca.

Art 5.

Sono organi dell'Ente:

il presidente,

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei sindaci

Gli organi predetti durano in carica quattro anni e le persone che hanno ricoperto le relative cariche possono essere riconfermate

Art 6

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dodici membri ed è nominato con decreto del Presidente della Regione

I membri sono così designati

il presidente ed un componente dal Presidente della Regione,

il vice presidente e due componenti dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata,

un componente dell'Assessore al lavoro,

un componente dall'Assessore alla sanità,

due ingegneri o architetti scelti su terne degli Ordini professionali,

quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori scelti su terne delle relative organizzazioni

Art 7.

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Presidente della Regione e designati come segue

a) un sindaco effettivo ed uno supplente, dall'Assessore alle finanze,

b) un sindaco effettivo ed uno supplente dall'Assessore ai lavori pubblici e all edilizia popolare e sovvenzionata

c) un sindaco effettivo dalla Sezione della Corte dei conti per la Regione siciliana

Art 8.

Il patrimonio dell Ente è costituito:

a) dal fondo di dotazione di lire cinquantamilioni conferito dalla Regione con legge istitutiva dell Ente,

b) dagli immobili costruiti in esecuzione dei programmi edilizi attuati col finanziamento o col contributo dello Stato o della Regione, la cui proprietà non sia trasferita a privati assegnatari e fino a quando ciò non avvenga;

c) dagli eventuali conferimenti da parte di Enti pubblici e privati,

d) dai beni che a qualsiasi titolo pervengano all'Ente.

Art 9

Gli alloggi sono composti di un numero di vani da due a cinque, oltre gli accessori

Gli alloggi debbono altresì essere dotati di caratteristiche funzionali, rispondenti all attività operaia agricola, artigiana, compresa quella peschereccia, dei capi famiglia assegnatari Negli edifici possono essere compresi anche locali a piano terra o seminterrati da destinare a botteghe artigiane.

Art 10.

Il costo della costruzione degli alloggi deve essere contenuto nei limiti preventivamente stabiliti, di anno in anno, dalla Commissione di cui al successivo art 12, tenuto conto delle caratteristiche che, in base alla presente legge, devono avere gli alloggi delle risorse locali di materiali da costruzione e delle condizioni delle località in cui gli alloggi devono sorgere.

Art. 11.

Nelle perizie dei lavori è inclusa una somma nella misura massima del 4 per cento, a favore dell'Ente, per spese di progettazione, direzione, amministrazione e per le spese relative all assegnazione degli alloggi.

Art 12

I progetti tecnici debbono rispettare le norme dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene e i piani regolatori

I progetti tecnici, approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Commissione regionale prevista all'art 9 della legge regionale 19 maggio 1956, n 33, sono sottoposti al visto dell'Assessore ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata.

Art 13.

L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

Nell'attuazione dei propri compiti, l'Ente può avvalersi del l'opera di assistenza tecnico-amministrativa dei Comuni interessati o degli Istituti autonomi per le case popolari, competenti per territorio.

Art. 15.

Per le case costruite, i Comuni devono cedere gratuitamente le aree di loro proprietà, per la estensione e nella ubicazione che dovranno concordare con l'Ente, purchè urbanisticamente idonee

Il Comune, ove non disponga di aree idonee e non abbia i mezzi finanziari per acquistarle a proprie spese promuove la espropriazione ai sensi della legge 25 giugno 1865, n 2359, e successive modificazioni La relativa spesa è a carico dell'Ente

La insufficienza dei mezzi finanziari del Comune deve essere confermata da attestazioni del competente organo di controllo

Per gli acquisti di aree di proprietà privata sono estesi ai Comuni i benefici fiscali concessi all Ente.

Art 16.

All'assegnazione degli alloggi provvede in ciascun Comune interessato una Commissione costituita dal sindaco, che la presiede, da due componenti scelti rispettivamente dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e all edilizia popolare e sovvenzionata e dall'Assessore regionale al lavoro, cooperazione e previdenza sociale, e da due componenti consiglieri designati dal Consiglio comunale, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza consiliare

Il segretario comunale funziona da segretario della Commissione, la quale può assumere di ufficio tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione

Le prestazioni del segretario e degli uffici comunali sono gratuite

Le spese per il funzionamento della Commissione comprese le indennità e le spese di viaggio per i componenti scelti dall'Amministrazione regionale, sono a carico dell'apposito capitolo del bilancio della Regione.

Art 17.

La graduatoria delle assegnazioni è pubblicata per trenta giorni nell albo pretorio del Comune

Entro tale termine è ammesso soltanto ricorso all'Assessore ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata

Il ricorso sospende l'esecuzione della graduatoria

Dell'eventuale accoglimento del ricorso è data immediata comunicazione all Ente ai fini dell assegnazione degli alloggi

Il provvedimento dell'Assessore deve essere pubblicato nel l'albo pretorio del Comune.

Art 18.

Gli alloggi costruiti dall'Ente siciliano per le case ai lavoratori ai sensi dell'art 2 sono assegnati ai lavoratori manuali salariati e ai lavoratori artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) risiedano nel Comune stabilmente da almeno tre anni;

b) siano sprovvisti di alloggio,

c) non abbiano, nè in proprio, nè tra i familiari conviventi, beni patrimoniali il cui imponibile superi le lire mille,

d) non percepiscano, quando abbiano retribuzione a carattere continuativo, una paga superiore nella media giornaliera a quella del manovale della zona o, nel caso di artigiani, abbiano reddito di lavoro corrispondente alla media della retribuzione dei lavoratori salariati.

Qualora gli alloggi siano costruiti in borghi o in frazioni di Comuni è ammessa la residenza degli assegnatari in un Comune che sia più vicino alla zona dove sorge l'edificio

Gli alloggi possono essere assegnati alle vedove non passate a nuove nozze e agli orfani minori e non emancipati dei lavoratori cui compete l'assegnazione, ferme restando le condizioni indicate nel primo comma;

Nelle assegnazioni sono preferiti·

1) coloro che hanno avuto notificato dalla competente autorità il decreto di sgombero per espropriazione;

2) coloro che rimangono sprovvisti di alloggi per esecuzione di sfratti,

3) coloro che hanno un maggior numero di familiari a carico.

Art 19

L'ammontare delle quote capitali delle rate di ammortamento degli alloggi è destinato ad opere di manutenzione e ad ulteriori programmi di edilizia popolare in conformità alla presente legge.

Le quote interessi delle rate di ammortamento sono destinate, per l'ammontare che sarà stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dall'Assessore ai lavori pubblici e all edilizia popolare e sovvenzionata, alle spese di gestione dell'Ente, e per la parte rimanente, per i fini indicati nel comma precedente

La gestione degli alloggi è affidata all'Ente stesso, che può avvalersi dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari mediante apposita convenzione da sottoporsi all'approvazione dell Assessore regionale ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata

Art 20

Gli atti pubblici, compresi quelli concernenti i mutui, ed i contratti in genere dell Ente sono registrati con la tassa fissa.

L Ente è ammesso a godere le seguenti agevolazioni fiscali

a) l esenzione da ogni imposta e tassa ipotecaria anche per le riduzioni e cancellazioni,

b) l esenzione dall imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui contratti.

Gli immobili costruiti dall'Ente sono esenti da tributi fondiari e relative sovraimposte, per la durata di anni venticinque decorrenti dalla dichiarazione di abitabilità

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Ente si avvale delle agevolazioni concesse dalla legge 2 luglio 1949, n 408 e di ogni altra provvidenza disposta dallo Stato o dalla Regione siciliana a favore della edilizia popolare e della ricostruzione.

Art 21.

Il Governo della Regione è autorizzato a concedere garanzie per i mutui che l'Ente contragga per fruire dei contributi statali

Le garanzie predette sono concesse a norma della legge regionale 12 aprile 1952, n 12.

Art 22.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente concernenti le direttive di azione, i bilanci preventivi e consuntivi, il regolamento organico del personale, sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore ai lavori pubblici e all edilizia popolare e sovvenzionata, il quale provvede sentito l'Assessore al bilancio

Tutte le deliberazioni sono comunicate al predetto Assessore, che può entro otto giorni dalla comunicazione sospendere la esecuzione

Entro quindici giorni dalla sospensione, l'Assessore provvede con decreto motivato.

Decorso tale termine, la delibera è esecutiva.

Il Consiglio di amministrazione, ove incorra in persistente violazione di legge od agisca in modo che possano essere lesi gli interessi dell'Ente o della Regione, può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici e all edilizia popolare e sovvenzionata, sentita la Giunta regionale, in tal caso l'amministrazione straordinaria è affidata ad un commissario.

L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro tre mesi dal decreto di scioglimento.

Art 23.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il regolamento per la esecuzione della medesima

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento e nello statuto dell'Ente, approvati dai decreti Presidenziali rispettivamente nn 6 e 4 del 20 febbraio 1949

Gli impiegati dell'Ente sono assunti mediante pubblico concorso

Per la prima copertura dei posti in organico, il concorso deve essere limitato al personale attualmente in servizio, il quale sarà ammesso al concorso in relazione al titolo di studio posseduto e al servizio prestato

Art. 24.

Entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione delibera il regolamento e le tabelle organiche del personale che avrà lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dalla Regione.

Il regolamento dell'Ente e le tabelle organiche del personale diventano esecutivi sul parere conforme della prima Commissione legislativa all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 25

Sono abrogate le leggi regionali 18 gennaio 1949 n. 1; 3 luglio 1950, n 52, 3 luglio 1950, n. 53 e 18 febbraio 1956, n. 11

Art 26.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 luglio 1958

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

DECRETO PRESIDENZIALE 22 aprile 1958, n. 6.

Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 44 del 26 luglio* 1958)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana,
Vista la legge regionale 21 ottobre 1957, n 58;
Considerato che occorre provvedere alla emanazione di norme regolamentari per la esecuzione della predetta legge,
Visto il proprio decreto n 368-A del 5 dicembre 1957,
Vista la delibera della Giunta regionale del 15 aprile 1958,
Udito il Consiglio di giustizia amministrativa,

Decreta:

Art 1.

Presentazione dell'istanza e documenti da allegare.

Per ottenere l'assegno previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1957, n 58, i vecchi lavoratori che si trovino in possesso dei requisiti indicati negli articoli 1 e 2 della legge stessa, debbono presentare, al locale Ente comunale di assistenza, istanza in carta libera diretta all'Amministrazione regionale della solidarietà sociale, corredata dei seguenti documenti in carta libera

1) estratto dell'atto di nascita;
2) stato di famiglia;
3) certificato di povertà rilasciato dal Comune;
4) certificato di residenza rilasciato dal Comune in cui il richiedente risiede all'atto della presentazione della istanza, attestante la data di inizio della residenza stessa;
5) certificato di impossidenza rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette,
6) certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro eventualmente succedutisi nel caso di prestazione di opera manuale presso datori di lavoro diversi, attestante il periodo o i periodi di lavoro prestato e le mansioni svolte nonchè la retribuzione percepita;
7) dichiarazione dell'interessato rilasciata in presenza del sindaco, o di chi ne fa le veci, attestante che il richiedente l'assegno
a) non beneficia degli alimenti;
b) non è ospitato o ricoverato in istituti le cui rette siano a carico di enti pubblici;
c) non gode di pensioni, assegni di vecchiaia o invalidità o riversibilità a carico dello Stato o degli istituti previdenziali o dei fondi di previdenza speciali, sostitutivi o no delle forme previdenziali obbligatorie

Il certificato previsto al n 3 sarà rilasciato anche a coloro che non sono iscritti nell'elenco dei poveri perchè fruiscono dell'assistenza sanitaria da parte di enti mutualistici

Oltre al certificato previsto nel n 4, i richiedenti, che abbiano risieduto negli ultimi sei anni in diversi comuni della Regione, debbono presentare i certificati di residenza comprovanti i periodi di residenza nei comuni stessi

Il certificato previsto al n 6) può essere sostituito, qualora il datore di lavoro sia deceduto o irreperibile, da un atto di notorietà dal quale risultino i periodi di tempo dei diversi rapporti di lavoro, le generalità del datore di lavoro, il luogo in cui si è verificato il rapporto di lavoro e le mansioni svolte

Allorquando il datore di lavoro, persona o ente collettivo, abbia cessato l esercizio dell'impresa, il certificato di servizio nei modi e termini di cui al n 6) sopracitato può essere rilasciato dall'ente o persona subentrata al datore di lavoro.

Art 2.

Istruzione delle istanze

Le domande di concessione dell'assegno sono immediatamente esaminate dal Comitato amministrativo dell E C A, il quale accertata la regolarità e la completezza della documentazione nonchè la veridicità delle dichiarazioni di cui ai numeri 6) e 7) dell articolo precedente, le trasmette entro trenta giorni dalla data di presentazione, corredate del proprio motivato parere, all'Amministrazione regionale della solidarietà sociale

Per gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni predette il Comitato può avvalersi degli uffici del Comune.

Art. 3.

Adunanze della Commissione regionale

La Commissione prevista dall'art 4 della legge è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti

I verbali delle adunanze sono sottoscritti dagli intervenuti e controfirmati dal segretario

Art 4.

Comunicazioni agli interessati

I provvedimenti di concessione, di diniego e di revoca dell'assegno sono comunicati all'interessato, al sindaco del Comune in cui questi risiede e all'Ente comunale di assistenza.

Art 5

Corresponsione dell'assegno

L'assegno viene corrisposto con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza

Per la corresponsione degli assegni sono emessi ordini di accreditamento a favore del cassiere dell'Amministrazione della solidarietà sociale, il quale provvede alla apertura di un conto corrente postale intestato alla stessa Amministrazione, versandovi l'importo occorrente per mezzo di ordinativi di pagamento

L'Amministrazione emette mensilmente, a favore dei beneficiari, assegni di conto corrente postale Mod CH 16 localizzati.

Il cassiere, nel rendere conto delle somme accreditategli, allega le ricevute di versamento all'Amministrazione postale e i certificati di allibramento rilasciati dalla stessa, comprovanti l'avvenuta emissione degli assegni

L'assegno mod CH 16 può essere emesso a favore di persona diversa dal beneficiario, allorquando questi trovasi nell'impossibilità fisica di riscuotere.

L'impossibilità deve risultare da un certificato medico dell'Ufficio sanitario del Comune di residenza.

Tale certificato è unito all'istanza di concessione dell'assegno, e, nel caso di impossibilità sopraggiunta è inviato all'Amministrazione regionale per il tramite dell'Ente comunale di assistenza, insieme alle indicazioni delle generalità e del domicilio della persona che l'interessato intende delegare per la riscossione dell'assegno.

La persona delegata deve essere maggiore di età.

Art. 6.

Cessazione del diritto all'assegno e obblighi dell'interessato

Sia durante il corso dell'istruttoria e della decisione della domanda, sia durante il godimento dell'assegno mensile già concesso, il richiedente o il beneficiario ha l'obbligo di denunziare per iscritto al sindaco del comune in cui ha la residenza, ogni fatto sopraggiunto che muti una qualsiasi delle condizioni stabilite dalla legge per la concessione dell'assegno, e deve astenersi dal riscuotere l'assegno mensile eventualmente già disposto.

Art 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Esso sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 22 aprile 1958.

LA LOGGIA

BONFIGLIO — LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 21 luglio 1958 Registro n 1, foglio n 4

LEGGE 29 luglio 1958, n. 20.

Incremento della ricerca mineraria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della regione siciliana n 46 del 29 luglio 1958*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

Per il conseguimento delle finalità previste dall'art 1 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 45 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1950, n 37, è autorizzata l'ulteriore spesa di un miliardo e 200 milioni ripartita in tre esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59

Tale somma è destinata al completamento degli studi e delle indagini in corso, nonchè al finanziamento di un piano di ricerca per materiali radioattivi e forze endogene.

Art 2.

E' istituito presso l'Assessorato per l'industria e commercio un Comitato per il coordinamento delle ricerche minerarie

Esso ha il compito di·

a) predisporre l'ulteriore programma di studi ed indagini da effettuarsi per la formazione del piano generale di ricerca, da sottoporre al Consiglio regionale delle miniere;

b) provvedere ad un organico coordinamento degli studi ed indagini programmati, vigilando sull'attuazione di essi

c) determinare le direttive per la migliore e razionale esecuzione degli studi ed indagini,

Art 3.

Il Comitato è composto:

1) dal presidente,

2) da cinque esperti nel campo degli studi e delle ricerche minerarie, di cui due per il settore zolfifero designati dall'Ente Zolfi Italiani,

3) dall'ingegnere capo del Distretto minerario di Caltanissetta,

4) dal direttore del Centro sperimentale per l'industria mineraria,

5) dal presidente del Comitato geologico regionale

6) dal direttore regionale dell'Assessorato per l'industria e il commercio

I componenti, compreso il presidente, sono nominati con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio, durano in carica tre anni e possono essere confermati

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato per l'industria e il commercio.

Art 4.

Il Comitato è convocato dal presidente

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art 5.

Il presidente ed i componenti, che non fanno parte delle Amministrazioni dello Stato e della Regione, sono equiparati, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado 5° per l'intervento alle riunioni del Comitato e per le missioni loro conferite.

Art 6

Agli ulteriori fabbisogni per le finalità della presente legge si provvede con legge di bilancio

Art 7

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

LEGGE 29 luglio 1958, n. 21.

Istituzione del Corpo regionale delle miniere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 46 del 29 luglio 1958*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

Alle dipendenze dell'Assessorato della industria e commercio è istituito il Corpo regionale delle miniere, al quale sono affidati, nel territorio della Regione, i servizi minerario, geologico e geofisico

Art 2

Spettano al Corpo regionale delle miniere, in ordine al servizio minerario, i seguenti compiti

a) l'applicazione delle leggi minerarie e dei relativi regolamenti, nonchè l'applicazione delle leggi e regolamenti riguardanti la polizia mineraria e la sicurezza del lavoro nei settori di sua competenza,

b) la vigilanza sull'andamento generale dell'attività mineraria e l'esecuzione delle relative ispezioni,

c) lo studio dei problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria,

d) lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario;

e) la direzione ed il controllo sugli studi e le indagini per le ricerche minerarie,

f) l'organizzazione e la direzione delle ricerche e delle coltivazioni minerarie che la Regione intende condurre direttamente,

g) la raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sull'industria mineraria e sulle attività metallurgiche e mineralurgiche,

h) la consulenza mineraria richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 3.

In ordine al servizio geologico e geofisico spettano, altresì, al Corpo regionale delle miniere, i seguenti compiti:

a) la vigilanza sui rilevamenti geologici per la pubblicazione della carta geologica della Regione;

b) la vigilanza sugli studi e le ricerche di carattere geofisico;

c) lo studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti;

d) lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto gelogico;

e) la raccolta dei minerali e delle rocce e l'ordinamento di essi in collezione per i bisogni del servizio ed a richiesta degli organi regionali;

f) la consulenza geologica e geofisica richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

Il Corpo regionale delle miniere è costituito da un Ispettorato tecnico che ha sede in Palermo e da cui dipendono i Servizi geologico e geofisico ed i tre Distretti minerari aventi sede in Caltanissetta, Catania e Palermo.

Art. 5.

La competenza territoriale di ciascuno dei tre Distretti di cui all'articolo precedente, viene fissata nella maniera seguente:

a) Distretto minerario di Caltanissetta per le provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna;

b) Distretto minerario di Catania per le provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, con una Sezione distaccata a Messina;

c) Distretto minerario di Palermo per le provincie di Palermo e Trapani.

Il servizio geologico e geofisico per la Regione ha sede presso il superiore Ispettorato tecnico delle miniere.

Art. 6.

I ruoli organici del Corpo regionale delle miniere sono stabiliti in conformità della tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 7.

Nei limiti dell'organico di cui alla tabella prevista dal precedente art. 6 la ripartizione ed assegnazione del personale è disposta, in relazione all'importanza ed alle necessità di ciascun ufficio, con decreto dell'Assessore all'industria e al commercio, su proposta dell'ispettore generale del Corpo regionale delle miniere.

Art. 8.

Gli ingegneri aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale nelle Facoltà di ingegneria e nei Politecnici dello Stato.

I vice geologi sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale, in scienze naturali, in scienze geologiche od in fisica.

I vice geofisici sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile industriale, in scienze geologiche, in fisica o in matematica.

Art. 9.

I vice periti del ruolo del Servizio minerario e del ruolo del Servizio geologico e geofisico sono assunti con concorsi pubblici per esami, da bandirsi separatamente per ciascuno dei ruoli, ai quali sono ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali minerari dello Stato.

I vice segretari sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i diplomati degli istituti tecnici e dei licei classici e scientifici dello Stato.

Art. 10.

Gli aiuto-assistenti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 11.

I pubblici concorsi di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 devono essere banditi entro il termine di un anno dalla pubblicazione della legge.

Art. 12.

Per i limiti di età del personale da assumere, nonchè per lo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento gerarchico, si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 luglio 1950, n. 65 e 13 maggio 1953, n. 34 e successive modifiche e 7 maggio 1958, n. 14.

Art. 13.

Dalla data della sua assunzione o della opzione, al personale spetta la corresponsione della indennità mineraria nella misura stabilita dalla annessa tabella *B*.

Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo regionale delle miniere sono maggiorate del 50 % per servizi che comportano sopraluoghi in sotterraneo od in località che presentano particolare pericolosità.

Detta maggiorazione è accordata limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopraluoghi suddetti.

Inoltre, ciascun funzionario tecnico del Corpo regionale delle miniere godrà, entro tre mesi dalla data della sua assegnazione, del beneficio di una polizza di assicurazione sugli infortuni a completo carico dell'Amministrazione regionale.

Del Consiglio di amministrazione, previsto dall'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, fanno parte, per i provvedimenti relativi al personale del Corpo regionale delle miniere, i due ispettori generali delle miniere, o, in caso di loro assenza od impedimento, altrettanti funzionari del Corpo regionale delle miniere scelti in ordine di anzianità.

Art. 14.

Su proposta dell'ispettore generale delle miniere l'Assessore per l'industria ed il commercio ha facoltà di far compiere ai funzionari delle carriere direttive che rivestono la qualifica di ingegnere aggiunto o di vice geologo o geologo aggiunto oppure di vice geofisico e geofisico aggiunto un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso Facoltà o Scuole superiori del ramo minerario, geolocico e geofisico in Italia ed all'estero.

Al termine di ciascun anno di corso, i predetti funzionari debbono sostenere gli esami sulle materie studiate. I funzionari che non abbiano superato gli esami anzidetti per l'anno in corso non potranno conseguire la qualifica superiore al buono.

Inoltre, l'Assessorato per l'industria ed il commercio, su proposta dell'Ispettorato generale delle miniere, ha facoltà di far compiere ai funzionari delle carriere direttive ed ai funzionari tecnici delle carriere di concetto del Corpo regionale delle miniere viaggi di istruzione della durata di uno o due mesi in Italia e all'estero.

Qualora particolari esigenze richiedano che siano compiuti studi su speciali problemi in Italia od all'estero, l'Assessore all'industria ed al commercio, su proposta dell'Ispettore generale delle miniere, ne fissa le finalità e la durata.

Durante i corsi ed i viaggi di perfezionamento ed istruzione che si svolgono all'estero, spetta ai funzionari l'indennità di missione nella misura prevista dalle particolari disposizioni vigenti.

Art. 15.

E' consentito che i funzionari dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere, compatibilmente con le esigenze di ufficio e previa autorizzazione dell'Assessore all'industria e al commercio, possano svolgere attività di insegnamento delle materie professionali.

Art. 16.

Il Corpo regionale delle miniere può avvalersi dell'opera tecnica di funzionari del Corpo statale delle miniere in posizione di comando, per periodi di tempo non superiori a tre anni per ciascun comando.

Ai funzionari statali comandati a prestare servizio nel Corpo regionale delle miniere spetta anche il trattamento previdenziale previsto per il personale del Corpo regionale delle miniere.

Analogamente, previa intesa con il Ministero dell'industria e commercio, l'Assessore all'industria e commercio può disporre che i funzionari dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere, possano essere comandati presso il Corpo statale delle miniere per periodo di tempo non superiore a tre anni.

Ai funzionari regionali comandati a prestare servizio presso il Corpo statale delle miniere spettano, anche durante il periodo di comando, i benefici previdenziali previsti dal precedente art. 13.

Disposizioni transitorie

Art. 17.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti dei ruoli organici del Corpo regionale delle miniere sono ricoperti con il personale del Corpo delle miniere in servizio presso il Distretto minerario di Caltanissetta, al quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, nonchè quelle della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.

L'opzione, prevista dall'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, deve, agli effetti del precedente capoverso, esercitarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Effettuato l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo, i posti di ispettore generale, di geologo capo e di geofisico capo, che non siano coperti, possono essere conferiti mediante concorsi per titoli da bandirsi entro due mesi dal detto inquadramento.

Al concorso per i posti di ispettori generali possono partecipare i funzionari del Corpo regionale delle miniere già inquadrati e quelli del Corpo statale delle miniere del ruolo tecnico del Servizio minerario di qualifica non inferiore ad ingegneri superiori.

Al concorso per il posto di geologo capo e geofisico capo possono partecipare i funzionari del Corpo statale delle miniere del Servizio geologico di qualifica non inferiore a geologo o geofisico.

Art. 19.

E' facoltà dell'Amministrazione regionale di coprire i posti corrispondenti alla qualifica non inferiore a quella di ingegnere, dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere, rimasti vacanti dopo l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 17 e 18, col personale statale distaccato in posizione di comando ai sensi del primo comma dell'art. 16.

Tale facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione regionale con le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente ad un terzo del complesso dei suddetti posti con qualifica non inferiore a quella di ingegnere, rimasti vacanti, utilizzando il personale statale in posizione di comando che abbia almeno un anno di servizio e che richieda il passaggio nei ruoli regionali.

Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

TABELLA *A*

CARRIERE DEL PERSONALE DIRETTIVO

Ruolo del Servizio minerario

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali	2
500	Ingegneri capi	4
402	Ingegneri superiori	8
325	Ingegneri	5
271	Ingegneri aggiunti	3
		22

Ruolo del Servizio geologico e geofisico

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Geologo capo	1
402	Geologo superiore	
325	Geologo	1
271	Geologo aggiunto	
229	Vice geologo	
500	Geofisico capo	1
402	Geofisico superiore	
325	Geofisico	
271	Geofisico aggiunto	
229	Vice geofisico	
		3

CARRIERE DEL PERSONALE DI CONCETTO

Ruolo del Servizio minerario

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Periti capi	4
402	Periti superiori	5
325	Periti principali	6
271	Periti	7
229	Periti aggiunti	3
202	Vice periti	
		25

Ruolo del Servizio geologico e geofisico

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Perito capo	2
402	Perito superiore	
325	Periti principali	
271	Periti	1
229	Perito aggiunto	
202	Vice perito	
		3

Ruolo amministrativo

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	1
402	Segretario superiore	
325	Segretario principale	1
271	Segretario	1
229	Segretario aggiunto	1
202	Vice segretario	
		4

Carriera del personale esecutivo

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistente superiore	2
271	Assistente capo	
229	Primi assistenti	2
202	Assistenti	2
180	Assistente aggiunto	5
157	Aiuto-assistente	
		11

Carriera del personale ausiliario

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commessi	2
159	Uscieri capi	2
151	Uscieri	2
142	Inservienti	1
		7

Agenti tecnici

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
159	Autisti	4
		4

Totale complessivo n. 79

TABELLA B

Coefficiente	Qualifica	Indennità mineraria
	Ruolo del Servizio minerario	
670	Ispettore generale	30 000
500	Ingegnere capo	26 000
402	Ingegnere superiore	24 000
325	Ingegnere	22 000
271	Ingegnere aggiunto	20 000
	Ruolo del Servizio geologico e geofisico	
500	Geologo o geofisico capo	26 000
402	Geologo o geofisico superiore	24 000
325	Geologo o geofisico	22 000
271	Geologo o geofisico aggiunto	20 000
229	Vice geologo o Vice geofisico	18 000
	Ruolo del Servizio minerario e del servizio geologico e geofisico	
500	Perito capo	26 000
402	Perito superiore	24 000
325	Perito principale	22 000
271	Perito	20 000
229	Perito aggiunto	18 000
202	Vice perito	15 000
	Ruolo amministrativo	
500	Segretario capo	26 000
402	Segretario superiore	24 000
325	Segretario principale	22 000
271	Segretario	20 000
229	Segretario aggiunto	18 000
202	Vice segretario	15 000
	Carriera del personale esecutivo	
325	Assistente superiore	22 000
271	Assistente capo	20 000
229	Primo assistente	18 000
202	Assistente	15 000
180	Assistente aggiunto	15 000
137	Aiuto assistente	15 000
	Carriera del personale ausiliario	
173	Commesso	10 000
159	Usciere capo	9 000
151	Usciere	8 000
142	Inserviente	7 000
	Agenti tecnici	
159	Autisti	10 000

Visto le due tabelle che precedono

L'Assessore per il bilancio LO GIUDICE

LEGGE 5 agosto 1958 n. 22.

Modifiche alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, concernente: « Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 48 del 9 agosto 1958*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore ai lavori pubblici può, con proprio decreto, prorogare di due anni il termine assegnato col terzo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, per la salvaguardia dei piani regolatori comunali.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 luglio 1958

LA LOGGIA

LANZA

LEGGE 9 agosto 1958, n. 23.

Provvidenze per l'ammasso volontario del grano duro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 48 del 9 agosto 1958*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare agli enti che effettuano il finanziamento per l'ammasso volontario del grano duro, garanzia sussidiaria per l'eventuale recupero della maggiore anticipazione corrisposta, a norma degli articoli seguenti alle aziende che conferiscano all'ammasso il grano duro prodotto in Sicilia nell'annata agraria 1957-1958.

I quantitativi così conferiti all'ammasso volontario saranno considerati conferiti all'ammasso per contingente ove il conferente successivamente allo ammasso, produca l'autorizzazione al conferimento.

La garanzia è prestata con decreto dell'Assessore al bilancio, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 2.

La garanzia prevista nell'articolo precedente non può essere accordata per una somma superiore a lire cinquecento per ogni quintale di grano conferito ed è prestata a condizione che l'ente ammassatore aumenti di un uguale importo l'anticipazione ai produttori stabilita dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste per il grano duro conferito all'ammasso volontario.

Art. 3.

I quantitativi di grano duro per i quali potrà essere corrisposta la maggiore anticipazione prevista dalla presente legge e le modalità per la prestazione della garanzia saranno stabiliti dall'Assessore all'agricoltura e foreste.

Per ciascuna azienda non può essere corrisposta l'anticipazione predetta per un quantitativo di grano superiore a cinquanta quintali.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la vigilanza su tutte le operazioni inerenti agli ammassi volontari ivi compresa la vendita del grano, è devoluta all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste che la esercita a mezzo dei propri uffici periferici.

Art. 5.

La fideiussione prevista all'art. 1 è autorizzata fino al limite massimo di un milione e mezzo di quintali di grano duro ammassato.

Art. 6.

Le provvidenze previste dalla presente legge sono cumulabili con quelle previste dalla legge 8 aprile 1958, n. 11.

Art. 7.

Alle variazioni di bilancio che possano rendersi necessarie ai fini della prestazione della fideiussione prevista dall'art. 5 della presente legge provvede l'Assessore al bilancio con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste

Art 8

Le presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1958

LA LOGGIA

MILAZZO — LO GIUDICE

LEGGE 9 agosto 1958, n. 24.

Provvedimenti per il pagamento dei salari ai dipendenti delle imprese minerarie zolfifere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 48 del 9 agosto 1958*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

La Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia è autorizzata a concedere, fino al 31 ottobre 1958, alle imprese minerarie zolfifere esercenti in Sicilia, prestiti straordinari fino all'ammontare complessivo di L. 500 000 000 per completare il fabbisogno necessario per il pagamento regolare delle retribuzioni alle maestranze ed agli impiegati delle stesse imprese minerarie

I prestiti di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai titolari di permessi di ricerca che, per ragioni connesse con le caratteristiche tecniche delle imprese, svolgano lavori produttivi

Il prestiti di cui al presente articolo non possono avere scadenze oltre il 30 aprile 1959 ed eccedere l'ammontare massimo di L 10 000 per ogni tonnellata di zolfo posto a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani durante il periodo 1° luglio 31 ottobre 1958

Art 2

I prestiti di cui all'articolo precedente possono essere garantiti dalla Regione con decreto dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore al bilancio

Art 3

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1958

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

LEGGE 25 agosto 1958, n. 25.

Costruzione di case per i pescatori.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 52 del 30 agosto 1958*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire nei centri pescherecci dei Compartimenti marittimi della Sicilia, case da destinare a pescatori, nonchè le opere ed i servizi occorrenti all'attività peschereccia

Le case previste al precedente comma devono essere possibilmente raggruppate in nuclei edilizi.

Art 2

Il programma delle opere è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore per la pesca e le attività marinare di concerto con quello per i lavori pubblici

Ai fini della formulazione del programma si osserva, in quanto applicabile, la norma dell'art. 47 della legge regionale 11 dicembre 1956, n 55

Art. 3

Le case da costruire devono corrispondere alle caratteristiche prescritte dalla legge regionale 12 aprile 1952, n 12, e successive modificazioni e dall'art 6 della legge regionale 19 maggio 1956, n 33, tenendo presenti le particolari esigenze di lavoro dei pescatori

Per le opere occorrenti per l'attivazione e l'organizzazione del nucleo edilizio si applica la legislazione vigente.

Art 4.

Le case debbono essere assegnate con patto di futura vendita a famiglie di pescatori iscritti negli elenchi delle Capitanerie di porto ed esercitanti l'attività esclusiva o prevalente della pesca e che siano privi di alloggio o che occupino alloggi inabitabili o comunque insufficienti alle necessità del nucleo familiare

Per le assegnazioni e per gli accertamenti prescritti si applicano le disposizioni previste dalle norme integrative e di attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n 12, approvate con decreto del Presidente della Regione siciliana 12 luglio 1952, n 11

Per le case costruite, la quota mensile di ammortamento, comprensiva degli interessi, non potrà comunque superare le L 1000 per vano

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici e dell'Assessore alla pesca ed alle attività marinare, è delegato ad emanare le norme relative alla gestione delle opere e dei servizi occorrenti per l'attività peschereccia

Art 5

Per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge l'Assessore ai lavori pubblici deve prevalentemente avvalersi dei Comuni, dello E S C A L e degli Istituti autonomi delle case popolari

La riscossione delle rate di ammortamento degli alloggi, per conto della Regione, è affidata ai Comuni

Art 6

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa ripartita di lire tre miliardi, che sarà iscritta nel bilancio della Regione negli anni finanziari dal 1958-59 al 1960 61

Alla quota della spesa ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte mediante l'assunzione a norma dell'art 13 della legge regionale 30 dicembre 1957, n 60, di un prestito di pari importo

Per gli ulteriori finanziamenti si provvederà con legge di bilancio

Art 7

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 25 agosto 1958

LA LOGGIA

LANZA — CUTI — LO GIUDICE

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 5 luglio 1958, n. 4.

Norme per il funzionamento del servizio di liquidazione del trattamento di quiescenza spettante al personale dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 54 del 6 settembre 1958*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 2 della legge 7 maggio 1958, n 14,

Su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio, le finanze e il demanio,

Udita la Giunta regionale,

Decreta:

Art. 1.

All'atto della cessazione dal servizio l'Amministrazione regionale provvede alla liquidazione delle pensioni e degli assegni di quiescenza a favore degli impiegati o delle loro famiglie.

I provvedimenti di concessione delle pensioni e quelli di riliquidazione, derivanti da disposizioni concernenti la revisione del trattamento di quiescenza del personale, sono adottati con decreto dell'Assessore preposto all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende, da registrarsi alla Corte dei conti.

Al pagamento degli oneri conseguenti alla liquidazione delle pensioni e degli assegni di quiescenza si provvede mediante il Fondo speciale istituito dall'art. 16 della legge 29 luglio 1950, n. 65.

Art. 2.

Il Fondo di cui all'articolo precedente è alimentato:

a) dalle ritenute in conto tesoro e per trattamento di previdenza effettuate, nella misura stabilita dalle leggi vigenti, sugli assegni del personale dell'Amministrazione centrale della Regione;

b) dal concorso a carico dell'Amministrazione regionale, pari all'ammontare delle ritenute per trattamento di previdenza;

c) dalle somme derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 13 maggio 1953, n. 34.

Art. 3.

Il Fondo è costituito in gestione autonoma ed è amministrato dall'Assessore regionale per il bilancio.

Alla gestione del Fondo si provvede per mezzo di personale della stessa Amministrazione.

Art. 4.

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Fondo è attribuito ad un Collegio di revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra il personale della Regione con qualifica non inferiore a quella di caposezione, designati dalla Giunta regionale.

I componenti del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il servizio di cassa del Fondo è affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico, con il quale l'Assessore regionale per il bilancio stipula apposita convenzione.

Art. 6.

Le Amministrazioni regionali versano mensilmente le ritenute previste dall'art. 2, operate sugli assegni corrisposti ai propri dipendenti, mediante mandati intestati al Fondo speciale per le pensioni e gli assegni di quiescenza.

Esse comunicano inoltre al Fondo i singoli versamenti effettuati. A tali comunicazioni sono allegati gli elenchi nominativi del personale cui i versamenti si riferiscono, con l'indicazione per ciascun nominativo delle relative ritenute.

Art. 7.

I provvedimenti di cui all'art. 1 sono trasmessi al Fondo, il quale procede al pagamento delle pensioni e degli assegni di quiescenza a favore degli aventi diritto, nelle misure, con le decorrenze e con la periodicità stabilite dai provvedimenti stessi.

Al relativo pagamento si fa luogo con mandati diretti emessi sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, firmati dall'Assessore per il bilancio e dal funzionario destinato a dirigere i servizi del Fondo.

Art. 8.

La contabilità del Fondo si chiude il 30 giugno di ogni anno ed il relativo rendiconto è pubblicato in appendice a quello generale della Regione.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 luglio 1958

LA LOGGIA

LO GIUDICE

DECRETO PRESIDENZIALE 15 marzo 1958, n. 8.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, concernente agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 57 *del* 27 *settembre* 1958)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, concernente agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina;

Ritenuto che occorre provvedere alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione della predetta legge;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura, di concerto con quello per il bilancio;

Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Vista la delibera della Giunta regionale del 7 marzo 1958;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere i benefici previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, gli interessati devono presentare all'Assessorato dell'agricoltura, tramite l'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, domanda in duplice copia, di cui una diretta all'istituto di credito prescelto, dalla quale risulti:

a) il nome, cognome e domicilio del richiedente, e se trattasi di coltivatori diretti associati, la denominazione, sede e natura dell'associazione, oltre il titolo che conferisce la legale rappresentanza al firmatario della domanda;

b) la località nella quale trovasi il fondo, nonchè i confini, le principali colture arboree ed erbacee e la estensione ed il reddito di esso;

c) l'istituto di credito al quale il firmatario intende rivolgersi;

d) la durata e l'ammontare del prestito;

e) il nome e cognome del proprietario attuale del fondo che il firmatario intende acquistare;

f) l'indicazione degli eventuali prestiti che il richiedente ha in corso per lo stesso fine;

g) l'eventuale titolo dal quale risulti che il richiedente è conduttore del fondo da acquistare.

La domanda deve essere corredata dallo stato di famiglia del richiedente nonchè da tutti quei titoli e documenti attestanti la libertà e la legittima provenienza del fondo da acquistare.

Nel caso di richiesta di concorso negli interessi su prestiti per l'intero ammontare del valore del fondo da acquistare, deve essere allegata una dichiarazione con la quale il richiedente attesta di trovarsi nelle condizioni stabilite nell'art. 1 lettera *b*) della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24.

Art. 2.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono a sottoporre le domande di prestito alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, per il parere sulla congruità del prezzo di acquisto dei terreni dopo aver accertato:

a) la esatta rispondenza delle dichiarazioni contenute o allegate alla domanda;

b) la prevalente destinazione, salva l'ipotesi prevista nel primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 24, a seminativo o a pascolo del fondo da acquistare;

c) la estensione non superiore ad ettari 6 del fondo stesso,

d) la esclusione del fondo da conferimenti in applicazione del III titolo della legge 27 dicembre 1950, n 104, e la non avvenuta risoluzione di diritto dei rapporti di cui al settimo comma dell'art 15 della anzidetta legge,

e) la esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi sulla piccola proprietà contadina

Dette domande di prestito dovranno essere sottoposte alla Commissione provinciale corredate altresì da un motivato giudizio estimativo dell'ispettore agrario provinciale circa il valore del fondo.

Art. 3.

Il prezzo di acquisto dei terreni va riferito alla produttività dei singoli lotti ed è determinato nei modi previsti dall'art. 5 del presente regolamento

Art 4.

Le domande di cui al precedente art 1 munite del parere della Commissione prevista dall'art 3 della legge 11 marzo 1957, n 24, sono trasmesse all'Assessorato per l'agricoltura a cura degli ispettori provinciali

La documentazione anzidetta va corredata da una relazione dell'ispettore provinciale agrario sugli accertamenti previsti al precedente art 2 nonchè da un certificato attestante la qualifica professionale del richiedente

Art 5.

L'Assessore per l'agricoltura, sulla scorta del parere espresso dalla Commissione prevista all'art 3 della legge 11 marzo 1957, n 24, ed in base ad eventuali accertamenti appositamente esperiti, determina, con proprio decreto, il congruo prezzo del fondo cui si riferisce la richiesta.

Art 6.

Le domande dirette ad ottenere i mutui corredate dalla relativa documentazione, sono trasmesse agli Istituti di credito interessati a cura dell'Assessorato per l'agricoltura

Le delibere adottate dai predetti Istituti per la concessione del prestito richiesto sono trasmesse in copia all'Assessore per l'agricoltura, che, con successivo provvedimento, determina le quote del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dal precedente art 1.

L'Assessore per l'agricoltura, provvede, altresì, a richiedere a quello per il bilancio, finanze e demanio la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti concessi dagli istituti di credito.

Art 7.

Le domande di prestito per l'acquisto di macchine agricole o di scorte vive o morte, di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art 1 della legge regionale 11 marzo 1957, n 24, sono dirette all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e devono contenere le notizie indicate nelle lettere a), b), c), d), f), dell'art 1 del presente regolamento

Nelle domande predette dovrà altresì essere dichiarato l'ammontare del mutuo ottenuto ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge anzidetta

Art 8.

Alla concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di esercizio, di cui al precedente articolo, si provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'art 6 del presente regolamento

Art 9.

Il piano di impiego di cui all'art. 13, comma secondo della legge regionale 11 marzo 1957, n 24, deve essere inoltrato all'Assessorato dell'agricoltura prima e contemporaneamente alla domanda di contributo in conto capitale.

Ai fini della concessione del contributo previsto all'articolo anzidetto, vanno osservate le disposizioni in vigore per l'applicazione dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art 10.

I componenti la Commissione di cui all'art 3 della legge 11 marzo 1957, n 24, sono nominati con decreto dell'Assessore per l'agricoltura.

Art 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 15 marzo 1958

LA LOGGIA

MILAZZO — LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 12 settembre 1958, registro n. 1, foglio n. 13

DECRETO PRESIDENZIALE 15 luglio 1958, n. 7.
Regolamento di polizia mineraria.

(*Pubblicato nel Supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 57 *del* 27 *settembre* 1958)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione,

Visto l'art 17 della legge 4 aprile 1956, n 23;

Sentiti il Consiglio regionale delle miniere e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 1958;

Su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio;

Decreta:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Denunzie di esercizio e del personale

Art 1.

Il presente regolamento disciplina le attività previste dalla legge regionale 4 aprile 1956, n 23 Le norme di esso relative alle miniere si applicano anche alle ricerche minerarie, e quelle relative alle cave valgono anche, in quanto applicabili, per le torbiere

L'osservanza del presente regolamento non dispensa dall'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele suggeriti dalle norme di comune prudenza e dai progressi tecnici che, caso per caso, potranno risultare necessari

Nel presente regolamento l'ingegnere capo del Distretto minerario e indicato con le parole ingegnere capo, l'Ufficio distrettuale del Corpo delle miniere è indicato con le parole Ufficio minerario.

Art. 2.

Per i lavori nei sotterranei delle miniere e cave, oltre le norme del presente regolamento, valgono, in quanto applicabili e con esse compatibili, le vigenti norme di prevenzione degli infortuni La vigilanza sulla loro applicazione e affidata all'Ufficio minerario

Per le officine, magazzini, depositi, impianti di arricchimento e di trasformazione delle sostanze minerali, impianti di sollevamento, di compressione di aria, di pompatura ed altri impianti industriali, siti all'esterno ed annessi a miniere o cave, si applicano le vigenti norme di prevenzione degli infortuni, sempre che siano compatibili con quelle del presente regolamento La vigilanza sulla loro applicazione è affidata all'Ufficio minerario.

Art 3.

Per i lavori di scavo in sotterraneo, non aventi finalità minerarie, previsti dall'art 1 della legge, l'Ufficio minerario vigila sull'osservanza delle norme della legge stessa, e del presente regolamento

La denunzia di cui al comma secondo dell'art 1 della legge, deve essere fatta per iscritto, e deve specificare

1) il nome e il domicilio dell'imprenditore,

2) il nome e il domicilio dell eventuale appaltatore, esecutore del lavoro,

3) la Provincia, il Comune e la località ove deve eseguirsi il lavoro,

4) la durata presumibile del lavoro;

5) il numero massimo presumibile degli operai da adibire,

6) la descrizione sommaria del lavoro e delle sue principali modalità di esecuzione,

7) il nome delle persone cui è affidata la direzione e la sorveglianza del lavoro.

Art 4.

L'esercente della miniera deve, mediante verbale da redigersi presso l'Ufficio minerario, denunziare il nome, cognome e domicilio del direttore, dei capi servizio e dei sorveglianti, precisandone le mansioni.

Tale denunzia deve essere eseguita entro dieci giorni dall'inizio dei lavori in conformità del modulo allegato al presente regolamento (allegato *A*)

Entro uguale termine e con analoghe modalità debbono essere denunziate dall'esercente le variazioni di mansioni e le sostituzioni avvenute nei dirigenti, capiservizio e sorveglianti (allegato *A* 1)

La denunzia può essere omessa per le variazioni a carattere temporaneo, di durata non superiore a 15 giorni, le quali risultino da un ordine di servizio a firma dell'esercente e del direttore, firmato anche per accettazione dagli interessati a dette variazioni

Art 5

L'esercente della miniera è tenuto ad eleggere domicilio nella provincia ove si svolgono i lavori Se i lavori si svolgono in più di una provincia, l'ingegnere capo stabilisce in quale di esse l'esercente deve eleggere il domicilio.

Art. 6.

L'esercente della cava deve, mediante verbale da redigersi presso il Comune ove è sita la cava, denunziare il proprio nome, cognome e domicilio e quello delle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori

Ove l'esercizio sia tenuto da più persone le quali non siano unite in società, l'obbligo della denunzia incombe ad ognuna di esse Dette persone, all'atto del verbale, debbono nominare un rappresentante il quale, con l'accettazione in verbale di tale nomina, assume personalmente gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'esercizio.

L'esercente è tenuto

1) ad eleggere domicilio nel Comune nel cui territorio trovasi la cava,

2) a produrre i documenti comprovanti la qualità di esercente;

3) a precisare la natura del materiale da escavare nella cava;

4) a presentare una carta topografica alla scala di 1 25 000, munita della sua firma, e dalla quale risulti l'esatta ubicazione della cava,

5) a indicare se i lavori sono a cielo aperto oppure in sotterraneo,

6) a dichiarare di aver preso cognizione delle prescrizioni eventualmente già impartite, per la cava, dall'autorità mineraria.

In caso di cessione del diritto di esercizio della cava, la responsabilità relativa passa al cessionario dal giorno in cui l'esercente notifica al Comune l'avvenuta cessione.

Art. 7.

Il verbale di cui al precedente art 4 deve essere redatto innanzi al sindaco entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, in conformità del modulo allegato al presente regolamento (allegato *B*).

In caso di cessazione dell'esercizio, di variazioni del personale dirigente e sorvegliante, ovvero del domicilio dell'esercente, quest'ultimo è tenuto a fare la relativa denunzia nel termine di quindici giorni (allegato *B* 1)

Il verbale deve essere sottoscritto dall'esercente e dalle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori, e infine dal sindaco o dal suo rappresentante

Le denunzie di variazioni del personale dirigente e sorvegliante debbono essere anche sottoscritte dai nuovi dirigenti e sorveglianti.

Entro il termine di dieci giorni, il sindaco deve trasmettere all'Ufficio minerario la copia del verbale, e la carta topografica di cui al punto 4) dell'articolo precedente Entro uguale termine devono essere trasmesse allo stesso Distretto le copie delle denunzie di variazioni del personale e di cessazione dell'esercizio.

Art 8.

Più escavazioni attive ad opera di uno stesso esercente possono essere considerate come costituenti una cava unica, se esiste la continuità della proprietà e dell'area cui si riferisce il diritto di scavo, e se la distanza tra le singole escavazioni non è giudicata eccessiva dall'ingegnere capo.

Art 9.

Entro il primo trimestre di ogni anno solare, il sindaco deve trasmettere all'Ufficio minerario l'elenco delle cave attive del Comune, con l'indicazione dell'esercente, della località, delle sostanze minerali estratte e del numero medio degli operai occupati in ciascuna cava

Art 10

Ove nella miniera o cava siano occupati più di cinquanta operai, il direttore deve essere in possesso della laurea in ingegneria, o del diploma di perito minerario

L'ingegnere capo può estendere tale prescrizione anche a miniere o cave aventi minore numero di operai

Per le miniere che abbiano particolare importanza in relazione alla vastità del giacimento, al numero degli operai occupati, all'entità degli impianti installati ed alle condizioni di pericolosità, la direzione deve essere affidata previo parere favorevole dell'ingegnere capo, ad un ingegnere o ad un perito minerario che abbiano prestato opera rispettivamente per tre anni e per sei anni nei sotterranei di miniere in qualità di capiservizio

I capiservizio dei sotterranei debbono possedere la laurea di ingegnere od il diploma di perito minerario

Tecnici aventi titoli di studio diversi dalla laurea in ingegneria o del diploma di perito minerario possono essere addetti come capiservizio soltanto nei servizi che non richiedano la specifica conoscenza dell'arte mineraria

Nelle miniere, qualunque sia il numero degli operai occupati, i sorveglianti debbono avere frequentato, con profitto, un corso di qualificazione o di specializzazione

Nelle cave, il personale sorvegliante può essere scelto fra gli operai provetti, aventi adeguata esperienza in materia

Il personale dirigente e sorvegliante sia delle miniere sia delle cave, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può continuare nelle rispettive mansioni, anche se non è in possesso dei titoli sopra precisati.

Art 11.

Il numero dei tecnici laureati o diplomati compreso il direttore, adibiti in sotterraneo, presso ciascuna miniera non deve essere inferiore ad uno per ogni cento operai lavoranti nel sotterraneo, o frazione di cento superiore a cinquanta

Qualora le lavorazioni in sotterraneo si svolgano in più turni, l'ingegnere capo può prescrivere che anche nei turni successivi al primo vi sia la presenza di almeno un capo servizio.

Capo II.

Piani dei lavori

Art. 12.

Presso ogni miniera o cava sotterranea, l'esercente deve tenere aggiornato il piano topografico dei lavori, da esibire, a richiesta, ai funzionari dell'Ufficio minerario.

L'ingegnere capo può prescrivere l'obbligo della tenuta del piano anche alle miniere e cave a cielo aperto, allorché, a suo giudizio, la sicurezza lo richieda.

Art 13.

La rappresentazione dei lavori sui piani deve essere eseguita a mezzo di proiezioni orizzontali quotate e di proiezioni o sezioni verticali.

Le proiezioni orizzontali debbono essere orientate al nord astronomico, e quelle verticali debbono essere riferite al livello del mare.

Il piano va redatto alla scala di 1 500 Per le miniere e cave aventi lavori molto estesi, l'ingegnere capo può consentire l'uso di una diversa scala non inferiore ad 1 1 000 In tal caso debbono essere redatti piani di dettaglio, in numero adeguato, alla scala di 1 500

Sui piani debbono essere fedelmente rappresentati i pozzi, le discenderie ed in generale tutte le vie sotterranee, i lavori di coltivazione in corso e le aree già coltivate, gli eventuali sondaggi, con le relative quote

Inoltre debbono essere indicati:

1) la natura delle rocce in cui sono eseguiti i lavori, e l'andamento del giacimento,

2) l'ubicazione dei depositi interni di esplosivo,

3) i circuiti di ventilazione con in essi segnati la direzione delle correnti e la posizione dei ventilatori, nonchè gli accorgimenti usati per la distribuzione e la regolazione dell'aria,

4) il tracciato delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e la ubicazione delle cabine di trasformazione, la posizione degli impianti di estrazione dei materiali, di eduzione delle acque e di compressione dell'aria,

5) le opere di difesa contro gli incendi e le venute di acqua

6) le costruzioni a giorno, le strade e ferrovie esistenti nella superficie, i corsi d'acqua ed i confini della miniera o della proprietà della cava sovrastanti ai lavori ed in prossimità dei medesimi,

7) le vie sotterranee abbandonate, i cantieri incendiati

Qualora l'indicazione degli elementi di cui ai precedenti comma togliesse chiarezza alla rappresentazione dei lavori debbono essere redatti uno o più piani particolareggiati, con elementi di riferimento al piano generale dei lavori

Art 14

Ogni anno, entro il mese di marzo, l'esercente consegna all'Ufficio minerario una copia dei piani aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, firmata dal tecnico redattore e dal direttore dei lavori Egli può ritirare gli analoghi piani presentati un anno prima, purchè nei nuovi piani siano riportati tutti i lavori indicati in quelli da ritirare

Qualora si sia verificato un notevole sviluppo dei lavori l'ingegnere capo può richiedere che la presentazione dei piani avvenga prima del termine di cui sopra

Art 15.

In caso di cessazione dei lavori di una miniera o cava l'esercente presenta all'Ufficio minerario i piani aggiornati alla data della cessazione I piani delle miniere o cave, ove siano cessati i lavori, sono conservati dall'Ufficio minerario Quelli delle miniere o cave in esercizio sono pure conservati dal detto Ufficio e non possono essere dati in visione od in copia se non ai rispettivi aventi titolo od ai loro mandatari regolarmente autorizzati.

Art 16

Ove lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza l'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere che gli esercenti di due o più miniere o cave limitrofe facciano redigere da un tecnico scelto d'accordo fra loro, un piano unico, e fissa il termine per la presentazione di questo

Art 17.

Ove l'ingegnere capo giudichi insufficienti l'esattezza, la chiarezza o le indicazioni dei piani presentati, può prescrivere all'esercente un termine per la loro regolarizzazione

Art 18.

Qualora l'esercente o il direttore non ottemperino alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 ed alle prescrizioni previste dagli articoli 16 e 17, l'ingegnere capo previa diffida e dopo un mese da essa, ordina la formazione d'ufficio dei piani occorrenti, a spese dell'esercente

La nota delle spese all'uopo occorse viene comunicata all'interessato per le eventuali osservazioni che possono essere presentate all'Ufficio minerario entro trenta giorni La nota è quindi rimessa all'esattore comunale delle imposte, che ne fa la riscossione nelle forme e con i privilegi fiscali

Restano ferme le sanzioni penali previste dall'art 16 della legge.

Capo III

Doveri del personale

Art 19

Al direttore della miniera o cava incombe la responsabilità della condotta generale dei lavori, della applicazione delle leggi e dei regolamenti di sicurezza e di prevenzione infortuni e dell'organizzazione dei vari servizi, in particolare di quelli del pronto soccorso, del salvataggio, e del controllo sulle condizioni igieniche e sanitarie del lavoro.

Ai capiservizio incombe l'obbligo di vigilare affinchè, nei settori di loro competenza, le disposizioni della direzione vengano attuate nel modo più idoneo

Ai sorveglianti incombe l'obbligo di curare la buona tenuta e la sicurezza dei cantieri, delle gallerie e dei pozzi, nonchè la regolare esecuzione di tutti i lavori e servizi in conformità agli ordini ed alle istruzioni ricevuti dai superiori

Art 20

Alla fine di ogni turno di lavoro, i capi servizio ed i sorveglianti uscenti debbono informare quelli ad essi subentranti dello stato dei lavori e di tutte le circostanze aventi importanza ai fini della sicurezza

Art 21

L'operaio ha l'obbligo di riferire al sorvegliante da cui egli dipende lo stato del suo lavoro e di segnalargli qualsiasi pericolo di cui si accorga

Art 22

Ogni operaio è in obbligo di fare nel miglior modo possibile le piccole riparazioni alle scale, ai puntelli ai tavolati, alle armature, dei cantieri e delle gallerie e fornelli, e di avvertire il sorvegliante ogni qualvolta noti in un sito qualunque la necessità di una riparazione di maggiore entità

Art 23

Ogni operaio che abbia finito il suo turno di lavoro deve lasciare il sotterraneo, salvo che abbia ricevuto ordine contrario.

Capo IV

Norme generali amministrative e di prevenzione

Art 24

L'esercente è tenuto ad informare preventivamente l'Ufficio minerario dell'inizio dei lavori, della messa in esercizio di nuove vie sotterranee importanti, dell'inizio della preparazione o coltivazione di nuovi livelli della ripresa di lavori abbandonati, nonchè degli altri eventi od operazioni che presentino notevole rilievo, indicando le principali modalità e caratteristiche di esecuzione di queste.

Art 25

Qualora presso la miniera o cava siano addetti cinquanta operai o più o comunque allorchè l'ingegnere capo lo richieda, a cura dell'esercente deve essere compilato un regolamento interno contenente quelle disposizioni del presente regolamento che nella lavorazione debbono essere osservate dai sorveglianti e dagli operai, nonchè dalla direzione relative alla disciplina dei lavori Detto regolamento interno deve essere preventivamente approvato dall'ingegnere capo

Un estratto di detto regolamento deve essere permanentemente affisso in locale frequentato dal personale ovvero consegnato a ciascun dipendente

Per le miniere o cave con meno di cinquanta operai, l'ingegnere capo può consentire l'uso di un regolamento tipo predisposto dall'Ufficio minerario

Art 26

Ai lavori in sotterraneo non debbono essere adibiti persone di sesso femminile, o di età inferiore ai sedici anni.

Art 27.

Allorchè l'operaio viene ammesso per la prima volta al lavoro nel sotterraneo deve, per un adeguato periodo di tempo, non inferiore ad un mese, essere affidato ad uno stesso operaio già provetto e deve essere escluso dai lavori particolarmente pericolosi.

Art. 28.

Non debbono essere adibite a lavori minerari le persone che dalla visita medica risultino affette da infermità o da difetti tali da menomare la sicurezza dei lavori o delle persone ad essi addette.

E' proibito l'ingresso nelle miniere e cave alle persone che si trovino in stato di ubriachezza. E' vietato introdurre nella miniera bevande alcooliche.

Art. 29.

Alle manovre di apparecchi, impianti o macchinari debbono essere solo adibite persone che ne abbiano lunga pratica o che abbiano frequentato corsi di specializzazione del ramo corrispondente, salvo il caso di particolare semplicità delle manovre o degli impianti.

E' vietato ai non addetti di compiere manovre agli apparecchi, impianti o macchinari, salvo il caso di emergenza.

Art. 30.

La presenza delle persone nel sotterraneo deve essere controllata in modo che, in ogni momento, possano conoscersi il numero e i nomi dei presenti all'interno.

Art 31.

Ogni cantiere o posto di lavoro ove trovisi personale deve essere ispezionato dal sorvegliante almeno una volta in ciascun turno di lavoro.

Art. 32.

Nei sotterranei di miniere e cave, nessun operaio deve lavorare isolato.

Nel caso che le condizioni locali del cantiere, della via sotterranea, o in genere del posto di lavoro, non presentino pericoli, è tuttavia consentito che un operaio lavori da solo, purchè in luoghi adiacenti o assai prossimi ne lavorino altri. In tal caso questi ultimi hanno l'obbligo di assicurarsi di frequente che nulla di anormale sia accaduto all'altro.

Art. 33

Le persone addette al sotterraneo debbono essere munite, a cura dell'esercente, e sempre che lo richieda la natura dei lavori cui esse sono adibite, di caschi, maschere, occhiali di sicurezza, guanti, calzature speciali, indumenti idonei, e di quanto altro occorra per la normale prevenzione degli infortuni e la tutela della salute.

Nei lavori di tracciamento e preparazione delle miniere di zolfo è obbligatorio indossare durante il lavoro tute od altri indumenti che assicurino una copertura idonea.

Art. 34.

Nei piazzali di lavoro e nei sotterranei delle miniere e cave è vietato l'ingresso alle persone non addette ai lavori, che non siano munite del permesso della direzione.

A tal uopo appositi avvisi debbono essere affissi specialmente dove non vi sono o non vi possono essere guardiani.

Gli estranei ai lavori ammessi ad accedervi debbono essere accompagnati da persona all'uopo incaricata dalla direzione.

Art. 35.

Gli impianti interni ed esterni delle miniere e cave, e le attrezzature attinenti alla sicurezza, debbono essere mantenuti in buone condizioni di funzionamento, ed essere periodicamente ispezionati a giudizio del direttore dei lavori. I risultati di tali verifiche debbono essere riportati in apposito registro.

Art. 36.

I dispositivi e le attrezzature di sicurezza, prescritti dai regolamenti o dall'Ufficio minerario, debbono essere provveduti dall'esercente.

E' vietato a chiunque di alterare gli impianti o le loro parti e i dispositivi di sicurezza senza il permesso del direttore e di un capo servizio.

Art. 37.

Allorchè il sotterraneo, o parte di esso, sia minacciato da un pericolo, dalla zona pericolosa deve essere allontanato il personale non addetto alla eliminazione del pericolo stesso.

Le operazioni per eliminare il pericolo debbono essere compiute sotto la guida di un sorvegliante o di un capo servizio.

Art. 38.

Qualora nel corso dei lavori si riscontri una qualsiasi anomalia che dia luogo a sospetto di grave pericolo per la sicurezza del sotterraneo, il direttore deve segnalarla di urgenza all'ingegnere capo, il quale provvede, a mente dell'art. 6 della legge.

Art. 39.

Nei sotterranei grisutosi ed in quelli soggetti a gravi pericoli di altra natura è obbligatorio l'impianto di un telefono di comunicazione con l'esterno.

Capo V.

Provvedimenti di sicurezza

Art. 40.

Le prescrizioni di carattere urgente impartite dai funzionari tecnici dell'Ufficio minerario a tutela della sicurezza, previste dal terzo comma dell'art. 6 della legge, vengono trascritte su di un apposito registro, da tenersi presso la direzione a disposizione di essi.

Art. 41.

Quando l'irregolare condotta dei lavori dipenda dalla imperizia del personale dirigente o sorvegliante, l'ingegnere capo invita l'esercente ad affidare la direzione o la sorveglianza a personale idoneo.

Se l'esercente non aderisce all'invito di cui sopra, l'ingegnere capo può imporre, con propria determinazione, l'obbligo di sostituire il personale medesimo assegnando un congruo termine.

Art. 42.

I provvedimenti di sicurezza debbono essere trasmessi dall'Ufficio minerario all'Assessorato dell'industria e del commercio, mentre a cura dell'esercente debbono essere affissi all'albo della miniera o cava.

Art. 43.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte con determinazione dell'ingegnere capo, questi ove ritenga necessario vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori, a termini dell'art. 15 della legge, provvede in tal senso con altra determinazione.

Art. 44.

La determinazione dell'ingegnere capo, agli effetti del presente regolamento, è notificata all'esercente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo del sindaco del Comune dove l'esercente ha eletto domicilio.

Art. 45.

In caso di urgenza per il salvataggio o per prevenire imminenti pericoli, il più elevato in grado dei tecnici o sorveglianti presenti, sino all'arrivo dell'ingegnere capo o del funzionario dell'Ufficio minerario da questi incaricato, provvede alle prime misure indispensabili.

I lavori di salvataggio e quelli necessari a prevenire ogni pericolo sono eseguiti a cura del direttore della miniera, o cava, sotto il controllo e l'approvazione dell'ingegnere capo o del funzionario sopraddetto, il cui parere prevale in caso di disaccordo.

Art. 46.

I provvedimenti di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1893, n. 184, sono adottati dall'Assessore all'industria e commercio, su proposta dell'ingegnere capo, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Capo VI.

Addetti alla sicurezza

Art. 47.

Ogni addetto alla sicurezza deve possedere i requisiti seguenti:

1) età non inferiore a trenta anni;

2) qualifica non inferiore ad operaio specializzato o qualificato;

3) essere stato addetto per la durata di almeno cinque anni a lavorazioni minerarie,

4) essere stato addetto per la durata di almeno due anni alla miniera o cava ove egli deve esplicare le sue funzioni, tranne il caso che la miniera o cava sia di più recente apertura,

5) avere idoneità fisica a seguire la squadra di salvataggio nelle sue operazioni, se per la miniera o cava la istituzione della squadra è prescritta,

6) sapere leggere e scrivere.

Art 48

Gli operai che aspirano ad essere eletti alla carica di addetto alla sicurezza ne danno comunicazione alla direzione, la quale compila la lista dei candidati, accertati i requisiti di essi ai sensi dell'art 47

L addetto alla sicurezza che deve essere eletto dagli operai viene eletto a maggioranza di voti, con votazione segreta

Per ciascuno degli addetti alla sicurezza deve essere nominato un supplente, rispettivamente designato ed eletto con la stessa procedura

Art 49

L'esercente è tenuto a comunicare all'Ufficio minerario, entro dieci giorni dall'elezione, il nome dell addetto alla sicurezza eletto dagli operai, unitamente a quello dell addetto da lui designato

L elezione e la designazione degli addetti alla sicurezza sono sottoposte alla convalida dell ingegnere capo

Art 50.

Ciascun addetto alla sicurezza ha diritto di essere esonerato dal lavoro, ogni settimana, per una intera giornata lavorativa al fine di potere dedicarsi in essa alla visita di lavori od installazioni nell ambito della miniera o cava Particolari deroghe in più o in meno possono essere autorizzate dall ingegnere capo

Per il tempo fissato per l'esplicazione della sua funzione, l'addetto alla sicurezza percepisce la normale retribuzione a carico dell esercente.

Art 51.

L'addetto alla sicurezza il quale riscontri una manchevolezza o deficienza, capace di dar luogo a pericolo, nei lavori o negli impianti, la segnala nello apposito registro, unitamente ai suggerimenti che ritenga di formulare, apponendo infine la data e la firma.

Il registro è tenuto, a cura del direttore, nel luogo stesso della miniera o cava, a disposizione degli addetti alla sicurezza e dei funzionari dell Ufficio delle miniere

Entro il termine di due giorni il direttore, o chi ne fa le veci, appone il suo visto in calce alla segnalazione o suggerimento dell'addetto alla sicurezza, unitamente ad una sommaria indicazione delle eventuali misure adottate

L'addetto alla sicurezza ha il diritto di conferire con il funzionario dell Ufficio minerario, il quale compia una visita ispettiva alla miniera.

Art 52.

Ogni provvedimento a carico di un addetto alla sicurezza è soggetto alla preventiva approvazione dell ingegnere capo

Capo VII.

Infortuni e pericoli di danni

Art 53.

Ogni infortunio, per il quale esiste l'obbligo di denunzia ai fini dell'assicurazione obbligatoria, deve essere denunziato dall esercente o dal direttore, entro il termine di due giorni, all Ufficio minerario

Tali denunzie sono redatte in conformità del modulo allegato al presente regolamento (allegato C)

In caso di infortuni gravi, ossia mortali o con lesioni guaribili in un tempo non inferiore a trenta giorni, devesi darne immediata notizia all Ufficio minerario con i mezzi di comunicazione più celeri, indicando le cause dell'infortunio e il numero delle persone morte o ferite.

Art 54

Deve essere pure data immediata comunicazione all'Ufficio minerario allorchè si verifichino emanazioni di gas nocivi, accensioni o scoppi di gas o di polveri, allagamenti avvenimenti eccezionali che comportino la sospensione totale o parziale della lavorazione, od ogni altro fatto che metta in pericolo la sicurezza delle persone del giacimento o delle cose contemplate nell'art 2 della legge.

Art 55

Lo stato delle cose del luogo dove si sia verificato l infortunio grave deve essere lasciato inalterato, salvo il caso che ciò possa dar luogo ad altri pericoli, sino all arrivo di un funzionario dell Ufficio minerario Questi può ordinare che il detto luogo venga lasciato nello stato in cui lo ha trovato, per gli ulteriori accertamenti

Art 56

In caso di infortunio grave, il funzionario dell Ufficio minerario incaricato delle costatazioni, accerta tutte le circostanze che si collegano con l'infortunio, raccoglie le testimonianze e redige dettagliato verbale

Egualmente si procede nel caso di infortunio non grave, per il quale, a giudizio esclusivo dell'ingegnere capo occorra effettuarne l inchiesta, ai fini della sicurezza o per accertare responsabilità

L ingegnere capo trasmette il verbale sopra detto al Pretore assieme, ove occorra, alle proprie osservazioni circa le cause dell infortunio e le eventuali responsabilità

TITOLO II

SONDAGGI IN GENERE E COLTIVAZIONI PER IDROCARBURI

Capo VIII

Norme generali sui sondaggi

Art 57

L'esecuzione di fori di sonda per ricerca o coltivazione di sostanze minerali è subordinata alla preventiva autorizzazione dell ingegnere capo

Nella domanda di autorizzazione l'esercente deve indicare:

1) lo scopo del foro di sonda,

2) il tipo del dispositivo di perforazione e della forza motrice,

3) la profondità da raggiungere ed il periodo di tempo previsto per la perforazione,

4) le caratteristiche delle tubazioni di rivestimento previste e delle cementazioni rispettive,

5) le caratteristiche degli eventuali dispositivi di sicurezza contro le eruzioni,

6) il nome della persona responsabile dei lavori del sondaggio,

7) eventualmente il nome dell appaltatore cui l'esercente intenda affidare l'esecuzione del sondaggio e le clausole tecniche del contratto con esso appaltatore stipulato

La domanda deve, inoltre, contenere la indicazione dei dati geologici e geofisici in base ai quali è stata determinata l'*ubicazione del sondaggio e deve essere corredata di una* planimetria a scala non inferiore ad 1 2 000 per un raggio di almeno 150 metri attorno all'ubicazione del sondaggio

Trascorsi 15 giorni, da quello in cui l'Ufficio minerario ha ricevuto la domanda di autorizzazione, senza che l'Ufficio abbia comunicato per iscritto alcuna osservazione, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata

L esercente è tenuto a soddisfare le eventuali richieste di dati o chiarimenti ad esso fatte dall'Ufficio In tali casi altro termine di quindici giorni decorre dalla risposta dell esercente ai sensi del comma precedente

In casi di diniego di autorizzazione, l'esercente può ricorrere all Assessore per l industria ed il commercio, il quale decide, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Art 58.

Per quanto attiene alla tutela del giacimento, l'esercente è responsabile, nei confronti dell Amministrazione, dell operato dell appaltatore da lui adibito.

Art 59

Per i sondaggi da praticare a partire da un sotterraneo, e se la lunghezza di ciascuno di essi non supera 50 metri, l'autorizzazione di cui al precedente art 57 può essere accordata mediante approvazione di un programma di massima relativo a più fori

Art 60

L'Ufficio minerario tiene un registro nel quale sono annotati, per ogni sondaggio eseguito nel Distretto

il nome dell'esercente,
l'eventuale appaltante esecutore del lavoro ;
l'ubicazione del sondaggio,
i dati essenziali del profilo,
la sommaria cronistoria del lavoro.

Art 61.

I fori di sonda per la ricerca o la coltivazione di sostanze minerali non debbono essere ubicati a distanza minore di:

1) metri 25 dal perimetro del campo della concessione mineraria o del permesso di ricerca,

2) metri 25 da case di abitazione, corsi di acqua e relative opere di difesa,

3) metri 50 da gruppi di case con più di 100 abitanti, scuole, opifici industriali con più di 50 operai,

4) metri 50 da ferrovie, tranvie, strade nazionali, provinciali e comunali, oleodotti e gasdotti, linee elettriche ad alta tensione, costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le minime distanze sopra precisate sono raddoppiate nel caso che si tratti di sondaggi per ricerca o coltivazione di idrocarburi od energia endogena

L'ingegnere capo può consentire distanze minori di quelle sopra indicate o imporne delle maggiori.

Art 62

L'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere che l'impianto del sondaggio venga circondato con una recinzione.

Art 63

Gli impianti di perforazione, comprese le attrezzature accessorie, debbono avere caratteristiche adeguate al lavoro da compiere, in relazione al programma

Chi ha la responsabilità dei lavori deve previamente assicurarsi che l'impianto corrisponda in tutto ai requisiti di sicurezza, ed in particolare alle prescrizioni eventualmente impartite dall Ufficio minerario

Art 64

Il macchinario e le attrezzature di ogni genere debbono trovarsi sempre in condizioni di efficienza rispondenti alle esigenze del loro impiego

Le torri e le antenne di perforazione debbono poter resistere a tutte le sollecitazioni derivanti sia dai lavori relativi al sondaggio, sia da quelli di montaggio e smontaggio

Nella valutazione delle sollecitazioni si deve tener conto delle circostanze più sfavorevoli prevedibili, sia per gli sforzi derivanti dal funzionamento dell impianto, sia per quelli dovuti al vento per le condizioni di stivaggio delle aste e delle tubazioni nell'interno delle torri, e per la situazione di ancoraggio dei cavi di manovre

Una targa posta in posizione visibile dal perforatore deve indicare chiaramente il nome della ditta costruttrice e le principali caratteristiche della torre o antenna, tra cui la capacità massima di carico con o senza rinforzo dei montanti

Art 65

Il piano di manovra, i ponteggi e le scale debbono avere sufficiente resistenza e non debbono essere sdrucciolevoli

Il pavimento del piano di manovra non deve presentare buche o aperture, eccezion fatta per quelle necessarie alla installazione del macchinario· queste ultime, quando non sono occupate dal macchinario, devono essere chiuse o protette

I piani di manovra alti più di un metro dal suolo ed i ponteggi devono essere muniti di parapetto dell'altezza minima di un metro costituito con almeno due correnti rigidi, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il piano di calpestio, Il parapetto deve, altresì, essere provvisto di fermapiede a fascia continua.

Le scale a pioli si devono estendere almeno un metro oltre la piattaforma alla quale esse conducono Esse debbono essere provviste di una solida gabbia metallica di protezione tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l esterno

Art 66

Il piano di manovra, le scale, le piattaforme, le passerelle debbono essere tenuti puliti da grasso, fango od altre sostanze sdrucciolevoli

Gli attrezzi e gli altri oggetti pesanti che possono dar luogo a pericoli per loro caduta non debbono essere lasciati senza necessità in luogo da cui possano accidentalmente cadere

Il piano di manovra, la cantina, e i luoghi di frequente transito nel cantiere debbono essere mantenuti sgombri da ogni materiale il cui deposito ivi non sia necessario

Ogni asta, tubo, o lungo attrezzo che venga lasciato appoggiato ritto alla torre deve essere collocato in modo da non potere accidentalmente abbattersi.

Idonee misure debbono essere prese per impedire che aste o tubi accatastati cadano o rotolino giù dalle cataste o dai sostegni su cui sono depositati

Art 67.

Le parti in movimento dei macchinari, che diano luogo a pericoli per le persone, debbono essere protette con idonei ripari.

Art 68

Il personale addetto al sondaggio deve essere munito di elmetto di protezione e deve avere vestiario, calzature e guanti adatti alle esigenze del proprio lavoro

Gli indumenti non debbono avere parti esposte a facile impigliamento.

Art 69.

Avanti che sia dato inizio alla perforazione deve essere verificato il regolare funzionamento dei macchinari ed apparecchi essenziali, quali i motori, le trasmissioni, le pompe, gli argani, le taglie, le condotte, gli apparecchi di controllo e quelli di sicurezza

Le funi di sollevamento debbono essere ispezionate periodicamente e subito dopo l'esecuzione di operazioni che abbiano indotto in esse sforzi eccezionali Nota delle ispezioni deve essere segnata sul giornale di sonda di cui al seguente art 76

La fune deve essere messa fuori servizio se presenta, su un qualsiasi tratto di essa lungo due metri, un numero di fili rotti superiore al decimo del totale dei fili

Debbono essere ispezionati, almeno settimanalmente, i bulloni e gli spinotti della torre Nota di tale ispezione deve essere presa sul giornale di sonda

Art 70

Ogni cantiere deve essere convenientemente attrezzato per la esecuzione delle manovre occorrenti per lo spostamento di materiale pesante o comunque pericoloso.

Art 71.

Le manovre alle aste od alle tubazioni debbono essere compiute dall'operaio addetto stando sull apposita piattaforma

Per lavori particolari che non possano essere eseguiti stando sulla piattaforma normale, debbono essere impiegati ponteggi sicuri

Chiunque lavori sulle piattaforme alte, o in alto fuori di esse, deve fare impiego di cintura di sicurezza

Art 72

All'inizio di ogni operazione che sottoponga la torre a sforzi eccezionali, nessuno deve trattenersi sui ponteggi e sul piano di manovra, eccezion fatta per il solo operatore dell'argano.

Art 73

Le pompe non devono essere azionate a pressione superiore a quella consentita dalla loro capacità di prestazione, che deve essere specificata chiaramente sulla loro targhetta

Qualora le pompe siano azionate da motori capaci di sviluppare in esse una pressione superiore alla massima consentita, esse devono essere provviste di un dispositivo di sicurezza capace di impedire che la pressione superi il limite consentito.

Art 74.

Durante l'introduzione di una fune nel foro per calarvi attrezzi è vietato trattenersi sul piano di manovra presso la fune, ove esiste pericolo per il caso che essa non discenda regolarmente.

Art 75.

Presso ogni sonda o cantiere di produzione e presso ogni impianto di compressione di gas deve essere tenuta una cassetta di pronto soccorso col relativo corredo pronto all'uso.

Art 76.

Presso ogni sondaggio deve essere tenuto aggiornato e a disposizione dell'Ufficio minerario un giornale sul quale vanno annotati: le operazioni eseguite ed i loro essenziali dettagli, le profondità raggiunte, la natura e gli spessori delle formazioni attraversate, il tipo e le caratteristiche delle tubazioni di rivestimento, le cementazioni eseguite, gli strati acquiferi e le manifestazioni minerali incontrate; tutti gli altri elementi aventi rilievo in relazione alla cronistoria ed agli scopi del sondaggio

I campioni delle rocce attraversate, prelevati dal sondaggio, vanno conservati a disposizione dell'Ufficio minerario sino a due mesi dopo la fine del lavoro di perforazione, con le indicazioni atte a precisarne la profondità di prelievo.

Art 77

L'esercente deve informare col mezzo più rapido l'Ufficio minerario di ogni incidente di sondaggio e di ogni altro evento che possa pregiudicare il previsto svolgimento del piano di lavoro o che possa causare danni alle persone e alle cose

Allorchè in un foro si manifesti tendenza all'eruzione, va dato immediato avviso all'Ufficio

Art 78

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese l'esercente deve trasmettere all'Ufficio minerario il profilo completo del sondaggio e tutti gli elementi rilevati.

Art 79

L'esercente deve informare l'Ufficio minerario di ogni manifestazione di idrocarburi o di energia endogena di qualsiasi entità, incontrata con il sondaggio

Art 80.

L'esercente è tenuto a porre in atto i mezzi e gli accorgimenti occorrenti ad impedire che i fluidi di ogni genere incontrati nella perforazione sfuggano al controllo.

Art 81

L'esercente deve dare avviso all'Ufficio minerario della avvenuta ultimazione del sondaggio, entro quindici giorni da questa.

Nel caso che il foro debba essere abbandonato, l'esercente deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio, col quale debbono essere concordate le misure di sicurezza occorrenti

Art 82.

E' vietato di dar luogo al recupero delle colonne di rivestimento senza che sia approvato dall'ingegnere capo il programma di lavoro relativo Tale programma si intende tacitamente approvato se entro quindici giorni dalla sua presentazione l'ingegnere capo non comunica all'esercente un provvedimento negativo

Art 83.

Le prescrizioni dell'ingegnere capo, dirette alla tutela della sicurezza o della preservazione del giacimento eventualmente esistente e della sua energia sono emanate ai sensi degli articoli 40, 41, 42, 43, 44 del presente regolamento.

Capo IX.

Sondaggi profondi o per idrocarburi, coltivazioni per idrocarburi

Art 84.

Le norme del presente capo si applicano, in aggiunta a quelle del capo VIII, qualora il foro di sonda abbia profondità maggiore di 500 metri, oppure sia diretto alla ricerca o coltivazione di idrocarburi o di energia endogena

L'ingegnere capo ha facoltà di estendere la validità delle norme del presente capo anche a sondaggi di profondità minore di 500 metri.

Ha altresì facoltà di esimere, previa richiesta motivata, dalla ottemperanza alle norme del presente capo, l'esecuzione di fori per profondità maggiore di 500 metri, e comunque non superiore ad 800 metri.

Art 85.

Ogni pozzo in perforazione deve essere munito di apparecchiatura di prevenzione delle eruzioni libere e di controllo dell'erogazione dei fluidi captati Nei pozzi di ricerca di idrocarburi, tale apparecchiatura deve essere capace di impedire eruzioni libere in qualsiasi circostanza. Mediante manicotti espansibili, a sacco, essa deve potere effettuare la chiusura istantanea su qualsiasi diametro di tubazione o a pozzo libero, mentre con altri organi, del tipo a ganasce, deve potere operare la chiusura stabile sulle aste di perforazione, o sulle tubazioni in corso di manovra, od a pozzo libero

Per i pozzi di sviluppo di un giacimento di idrocarburi e per quelli in regioni geologicamente note, anche se non destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'ingegnere capo può consentire l'impiego di apparecchiature di sicurezza più semplici, o dispensare dal loro uso

Ogni organo o parte dell'apparecchiatura di prevenzione destinato a sopportare la pressione del pozzo deve esser capace di far fronte alle massime pressioni prevedibili

Gli organi sottoposti alla pressione del fluido di azionamento debbono poter resistere ad una pressione almeno del 50% superiore a quella di esercizio.

Il comando dei preventori, agli scopi sopraddetti, deve potersi fare a distanza da posto sicuro in caso di emergenza e facilmente accessibile

I componenti la squadra di turno nei lavori di perforazione debbono essere in grado di manovrare gli apparecchi suddetti

Sui quadri di manovra a distanza dei preventori debbono essere chiaramente indicate in italiano le posizioni di apertura e di chiusura degli organi di comando.

Art 86

All'inizio di ciascun turno di lavoro devesi verificare il buon funzionamento delle apparecchiature di prevenzione Le riparazioni eventualmente occorrenti devono essere effettuate al più presto e seguite da prove di funzionamento.

Art 87.

Il personale di sonda deve essere preventivamente istruito sulle manovre da eseguire in caso di manifestazioni eruttive del pozzo, o di incendio

Art 88.

Il foro deve essere mantenuto, sempre che sia possibile, pieno fino alla bocca, del liquido di circolazione che in appresso sarà denominato fango

Sul luogo del sondaggio deve continuamente essere controllata la densità del fango in circolazione; gli altri caratteri fisici e chimici dello stesso devono essere controllati con opportuna frequenza per accertare che mantengano valori adeguati alla sicurezza della perforazione.

Art 89

Sul luogo del sondaggio, oltre alla ordinaria scorta di materiali per la preparazione dei fanghi normali, deve tenersi una sufficiente riserva:

1) di materiali idonei al loro appesantimento sino alla densità prevedibilmente necessaria in caso di emergenza,

2) di materiali atti a combattere perdite di circolazione nelle circostanze e condizioni nelle quali esse possano essere previste.

Art 90.

L'impianto del fango deve poter permettere la normale circolazione e l'eventuale correzione dei fanghi, indipendentemente dalla preparazione di fanghi nuovi Esso deve comprendere vasche di riserva, del fango e dell'acqua, per una capacità complessiva rispettiva non inferiore a tre quarti del volume del foro.

Art. 91.

Nelle formazioni in cui sia nota o possibile la presenza di orizzonti con idrocarburi, di caratteristiche incognite, l'inizio dell'estrazione di colonne di aste o di tubazioni deve essere fatto lentamente, durante l'estrazione il pozzo deve essere

mantenuto pieno di fango. All'inizio di tale operazione l'operaio pontista deve recarsi al suo posto di lavoro solo dopo estratto dal pozzo il primo passo di aste o tubi.

Le colonne in corso di introduzione nel pozzo debbono essere provviste di valvola di ritegno, e debbono essere mantenute piene di fango per una lunghezza sufficiente a garantire la sicurezza.

Nei pozzi di ricerca di idrocarburi, all'estremità della batteria di perforazione, deve essere installata una valvola di sicurezza adatta alle pressioni prevedibili nel pozzo.

Art. 92.

Ogni impianto destinato a perforare a profondità maggiore di 500 metri deve comprendere almeno due pompe di circolazione del fango.

Art. 93.

Nei casi in cui possa essere sicuramente escluso ogni pericolo di incontro di fluidi sotto pressioni capaci di dar luogo ad eruzioni, l'ingegnere capo può consentire deroghe alle norme contenute negli articoli 88, 89, 90.

Art. 94.

La perforazione con impiego di fluido di circolazione gassoso è subordinata all'autorizzazione da parte dell'ingegnere capo, il quale ha facoltà di prescrivere le misure di sicurezza eventualmente occorrenti.

Art. 95.

Nel caso che siano da temere manifestazioni eruttive, debbono essere adottate misure precauzionali atte a permettere al personale di allontanarsi, ove occorra, rapidamente e sicuramente dal pozzo. Lo accesso al piano di manovra deve essere vietato al personale non addetto.

Art. 96.

Il piano di manovra, quando è alto più di un metro dal suolo, deve possedere due vie di uscita su due lati opposti della torre.

Anche il piano dei motori deve avere due vie di uscita, una delle quali posta il più lontano possibile dalla torre.

Le torri e le antenne provviste di piattaforma per il pontista devono essere munite di una fune di salvataggio che assicuri una via di scampo al pontista. Detta fune, oltre ad essere solidamente ancorata, deve essere disposta in modo che nessun ostacolo venga incontrato nella discesa da chi ne faccia uso. I carrelli e gli scivoli, usati per la discesa lungo la fune di salvataggio, devono essere provvisti di un adeguato dispositivo frenante atto ad assicurare una velocità di discesa non pericolosa.

Art. 97.

Gli operai non debbono indossare, sul lavoro, indumenti molto sporchi di olio.

Art. 98.

Le tubazioni di rivestimento dei fori di sonda debbono essere cementate alle spalle in modo da impedire che possa avvenire passaggio accidentale di fluidi nelle intercapedini.

Le cementazioni delle colonne di guida e di ancoraggio debbono venire estese dalla scarpa delle colonne stesse sino alla superficie. Le cementazioni delle colonne di rivestimento più interne debbono venire estese dalla scarpa di ciascuna colonna sino ad almeno 50 metri oltre la scarpa della colonna precedente.

Limitatamente alle perforazioni non dirette a ricerca o coltivazione di idrocarburi od energia endogena, l'ingegnere capo può concedere deroghe alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 99.

Le cementazioni delle tubazioni di rivestimento debbono essere verificate a mezzo di termometria, ed occorrendo con prove di tenuta o con altri metodi adatti. Le cementazioni, quando sia necessario, debbono essere perfezionate con iniezioni di cemento sotto pressione.

I diagrammi di termometria debbono essere prontamente inviati all'Ufficio minerario subito dopo la loro esecuzione.

Art. 100.

Le prove di strato sono sottoposte alle seguenti prescrizioni:

1) prima dell'inizio della prova deve essere indicata per iscritto, all'ingegnere capo, la persona incaricata di dirigerla, e che ne è responsabile;

2) le prove debbono essere eseguite di giorno in modo da poterle portare a termine avanti che sia buio. Non debbono aver luogo durante temporali;

3) il fango di circolazione deve avere caratteristiche tali da impedire ogni manifestazione eruttiva;

4) dal momento della introduzione dell'apparecchio di prova, denominato *tester*, sino al ritorno di esso alla superficie, la tubazione del pozzo deve essere mantenuta piena di fango. Tale condizione deve essere costantemente sorvegliata da persona appositamente incaricata. La condotta di carico deve essere distinta da quella destinata a dominare eventuali conati eruttivi;

5) prima dell'introduzione del *tester* nel pozzo e prima della sua estrazione deve essere provata la apparecchiatura di prevenzione;

6) durante la prova è vietato tenere fuochi o fiamme libere nei dintorni del pozzo, entro un raggio di 50 metri dal pozzo;

7) i generatori elettrici non debbono essere tenuti in funzione;

8) le condotte d'acqua e i relativi tubi flessibili debbono essere pronti all'uso;

9) lance od ugelli debbono essere pronti all'impiego in tale posizione che i getti possano essere diretti sia sopra che sotto il piano di manovra;

10) gli estintori debbono essere stati verificati previamente e debbono essere pronti all'uso;

11) nessun veicolo con motore a combustione deve trovarsi, od avvicinarsi, a distanza minore di 50 metri dal pozzo;

12) entro un raggio di 50 metri attorno al pozzo deve essere impedito l'accesso alle persone non autorizzate;

13) deve essere evitata la dispersione di idrocarburi liquidi sui terreni circostanti;

14) ogni persona che prende parte alla prova deve portare elmetto e scarpe di sicurezza;

15) qualora la cantina non abbia a possedere spurgo naturale deve potere essere vuotata mediante eiettore;

16) gli organi di scappamento dei motori a combustione interna debbono essere costituiti in modo da prevenire il pericolo di incendio;

17) le condotte di fluidi sotto pressione debbono essere, ove occorra, solidamente ancorate;

18) la manovra dei cabestani deve essere affidata a personale esperto nel loro impiego;

19) nello svitamento delle aste durante l'estrazione del *tester* deve essere impiegata, ciascuna volta, una sola chiave;

20) deve essere verificato che l'apparecchiatura per la pronta discesa del pontista dal suo posto di lavoro si trovi in regolari condizioni di funzionamento;

21) deve tenersi pronto un tappo idoneo alla rapida otturazione della testa delle aste.

Art. 101.

L'esercente deve informare l'Ufficio minerario, con preavviso di dieci giorni almeno, od al più presto in caso di urgenza, della esecuzione di chiusure di acqua o cementazioni, di prove di strato o di produzione.

L'ingegnere capo, o il suo rappresentante, può richiedere l'esecuzione di particolari prove tecniche o l'adozione di particolari accorgimenti nelle prove.

Art. 102.

I motori a combustione interna installati a distanza minore di 30 metri da pozzi in perforazione o in produzione, da serbatoi di idrocarburi, o da compressori di gas, debbono essere tali da soddisfare ai requisiti seguenti:

1) non debbono dar luogo a pericoli per arroventamento di parti esterne o per scintille dovute ad organi di accensione;

2) la bocca della condotta di aspirazione deve trovarsi in posizione tale da evitare l'aspirazione di gas infiammabile che eventualmente fuoriesca dal pozzo;

3) detta condotta di aspirazione deve essere munita di dispositivi di protezione contro i ritorni di fiamma, e di chiusura manovrabile dal posto del capo sonda,

4) la condotta di scappamento deve essere a buona tenuta di gas e deve essere munita di barilotto che impedisca l'uscita di fiamma,

5) lo sbocco della condotta di scappamento deve trovarsi a distanza non minore di 10 metri dal foro, da serbatoi di idrocarburi e da compressori di gas.

Art. 103.

Entro un raggio di 30 metri da fori di sonda o pozzi, da serbatoi di idrocarburi, da compressori di gas o da depositi di materiali infiammabili, è vietato accendere fuochi, usare lampade od attrezzi a fiamma libera, o fumare. E' vietato al personale di accedere al lavoro portando con sè fiammiferi o altri mezzi di accensione.

Di tali divieti l'esercente deve dare notizia mediante appositi avvisi permanentemente affissi in modo ben visibile

Maggiori distanze di quelle sopra indicate possono essere prescritte dall'ingegnere capo ove questi ne ravvisi la necessità

Nel caso che esista necessità di eseguire lavori con mezzi od attrezzi a fuoco o fiamma libera entro il raggio indicato nel primo comma del presente articolo, può derogarsi dal divieto, sempre che il lavoro sia autorizzato caso per caso dal dirigente tecnico responsabile, il quale deve curare che siano prese le cautele necessarie.

Art 104.

Entro un raggio di 50 metri da fori di sonda o pozzi per idrocarburi, e di 30 metri da serbatoi di idrocarburi e compressori di gas, è vietata l'installazione di caldaie a vapore e di apparecchi di riscaldamento di idrocarburi senza l'autorizzazione dell'ingegnere capo il quale ove l'accordi, può imporre le cautele ritenute necessarie.

Art 105.

I serbatoi di olii combustibili, per i motori o per altri servizi, debbono essere situati a distanza maggiore di 30 metri dalla sonda

Distanze minori sono consentite solo per i serbatoi capaci di contenere una quantità di combustibili non maggiore del consumo giornaliero.

Art 106

Su ogni sonda, presso ogni pozzo o serbatoio di idrocarburi, nei locali di macchinari, ed ovunque esista pericolo di accensione di liquidi o gas, deve tenersi pronto all'uso un adeguato numero di estintori idonei, che devono essere periodicamente provati La data delle ispezioni deve essere segnata sul giornale di cui al precedente art 76, o su apposito registro.

A disposizione del personale della sonda deve tenersi un adeguato numero di lampade portatili di tipo sicuro contro gli scoppi di gas

Art 107.

Gli impianti elettrici, per le loro parti site a meno di 30 metri da fori di sonda, pozzi o serbatoi di idrocarburi, o da compressori di gas, debbono soddisfare ai requisiti seguenti:

1) i motori o generatori elettrici, i trasformatori e le apparecchiature elettriche, debbono essere di tipo sicuro contro gli scoppi di gas;

2) le linee debbono essere costituite da cavo, con le giunzioni protette da cassette o muffole,

3) gli apparecchi di illuminazione debbono essere di tipo stagno, con vetro di adeguato spessore e protetto da gabbia metallica;

4) un interruttore generale, posto a conveniente distanza dal foro, in modo da essere sicuramente manovrabile in caso di emergenza, deve poter togliere la tensione a tutto l'impianto elettrico a servizio del sondaggio, compresa l'illuminazione elettrica, ma con l'eccezione dei motori elettrici azionanti dispositivi a servizio dei preventori, tali motori debbono essere alimentati da linee non comandate dal detto interruttore generale,

5) le torri metalliche di perforazione debbono essere poste elettricamente a terra, mediante presa di terra eseguita e collegata a regola d'arte.

Art 108

Le cantine devono essere mantenute sgombre da fango, acqua, olio od altri liquidi e, se non hanno spurgo naturale, debbono potere essere vuotate mediante eiettore.

Almeno uno dei lati della sottostruttura deve essere lasciato sgombro da organi e da materiali di qualsiasi genere che possano ostacolare l'accesso alla cantina.

Deve essere curato che non si formino sul terreno attorno alla torre pozzanghere di olio che possano dar luogo a pericolo di incendi.

Art 109

L'apparecchiatura di testa di ogni pozzo produttivo deve essere protetta da recinto a gabbia che impedisca alle persone non addètte di accedervi

Ogni porta di tale recinto deve essere apribile verso lo esterno

Se la gabbia è metallica, deve essere messa elettricamente a terra.

Gli strumenti montati sull'apparecchiatura di testa, per la misura delle pressioni esistenti nel pozzo e nelle sue intercapedini debbono potersi leggere dall'esterno della cantina

La manovra delle valvole montate sull'apparecchiatura di testa deve potere essere eseguita dalla superficie, senza scendere nella cantina.

Art 110.

I serbatoi di idrocarburi, che servono alla raccolta della produzione di uno o più pozzi, debbono essere situati a distanza non minore di 50 metri da ciascun pozzo

Art 111.

Ogni apertura di sfogo del gas dal serbatoio di idrocarburi liquidi deve essere connessa ad una condotta che scarichi il gas a distanza non minore di 15 metri dalla parete del serbatoio, o ad un dispositivo di recupero del gas

Art 112.

Ogni serbatoio per idrocarburi liquidi deve essere circondato da un terrapieno o da un muro di cinta, tale da poter contenere, in caso di falla, tutto il liquido di cui il serbatoio è capace

L'area racchiusa dal terrapieno o muro deve essere drenata da conduttura di scarico munita di valvola di chiusura.

Art 113

Ogni serbatoio metallico deve essere provvisto di almeno due prese di terra collegate a punti diametralmente opposti della base Il tetto deve essere elettricamente collegato con il corpo del serbatoio, per mezzo di almeno due conduttori di rame saldati o bullonati.

Art 114.

La pulizia e manutenzione dei serbatoi deve essere fatta da personale idoneo e sotto la guida di un sorvegliante che sia a conoscenza degli accorgimenti necessari alla prevenzione degli incendi e degli altri pericoli che questo genere di lavoro comporta

Nessuna persona, non munita di adeguato apparecchio di respirazione, deve essere fatta entrare in un serbatoio che abbia contenuto olio grezzo o prodotti combustibili, fintanto che detto serbatoio non sia stato liberato da ogni gas e vapore in concentrazione pericolosa o dannosa alla respirazione

Nel caso che il serbatoio sia provvisto di aperture soltanto nella sua parte superiore, gli operai che vi accedono devono fare uso di cintura e fune di sicurezza, quest'ultima deve essere di lunghezza sufficiente a permettere all'operaio di raggiungere qualsiasi punto all'interno del serbatoio

Gli operai che lavorano all'interno del serbatoio devono essere costantemente sorvegliati, dall'esterno, da un altro operaio addetto esclusivamente a questo compito

L'ugello metallico dei tubi usati per l'apporto di aria compressa o di aria di ventilazione all'interno del serbatoio, deve essere collegato per mezzo di filo conduttore alle pareti del serbatoio, per impedire l'accumulo di elettricità statica.

I serbatoi montati su autocarri devono essere puliti all'aria aperta.

Se il serbatoio contiene gas o vapore in concentrazione esplosiva, nessun attrezzo capace di produrre fiamme o scintille deve essere usato nei lavori di riparazione che si debbono eseguire all'interno di esso, ovvero all'esterno sulle sue pareti.

L'assenza di gas o vapori in concentrazioni pericolose deve essere verificata con apparecchi di adeguata sensibilità.

Art. 115.

Per pulire o provare condotte che abbiano contenuto liquidi e gas infiammabili non deve essere usata aria, a meno che dette condotte non siano state preventivamente lavate con acqua.

E' vietato aprire o disconnettere una condotta di liquidi o gas infiammabile, avente all'interno pressione superiore a quella atmosferica, allorchè nel raggio di 15 metri dal sito dell'operazione esistono fuochi o fiamme libere.

TITOLO III

LAVORI DI SCAVO

Capo X.

Autorizzazioni

Art. 116.

Senza apposita autorizzazione dell'ingegnere capo, è vietato fare scavi a cielo aperto o in sotterraneo per ricerca o coltivazione di sostanze minerali, a distanza orizzontale minore di:

1) dieci metri da strade pubbliche non rotabili e da recinti in muratura, linee elettriche comuni, linee telegrafiche e telefoniche, teleferiche per solo trasporto di materiali;

2) venti metri da strade pubbliche rotabili, tranvie, corsi d'acqua senza opere di difesa, abitazione ed altri edifici, sostegni di grandi elettrodotti, funivie per trasporto di persone;

3) cinquanta metri da ferrovie, opere di difesa di corsi d'acqua, sorgenti, serbatoi importanti, acquedotti, oleodotti, metanodotti, monumenti nazionali.

Senza la detta autorizzazione è vietata l'ubicazione di imbocchi del sotterraneo nelle sponde di corsi d'acqua e laghi naturali od artificiali a quota che superi per meno di cinque metri il livello di massima piena o di massimo riempimento.

Art. 117.

L'ingegnere capo può prescrivere, per la tutela della sicurezza, distanze maggiori di quelle indicate nel precedente art. 116.

Art. 118.

Chi intenda eseguire scavi per ricerca o coltivazione di sostanze minerali a distanze minori di quelle indicate nel precedente art. 116, deve farne domanda all'ingegnere capo. Questi provvede con propria determinazione, stabilendo altresì l'entità del deposito previsto dall'art. 10 della legge.

Art. 119.

Nel caso di scavi ubicati a distanze minori di quelle indicate nel precedente art. 116, e non autorizzate come prescritto, l'ingegnere capo ordina la sospensione dei lavori, ovvero invita l'esercente a mettersi in regola con i lavori, a sensi dell'art. 118.

Capo XI.

Scavi a cielo aperto

Art. 120.

Ogni scavo a cielo aperto deve essere provvisto di piazzale pianeggiante adiacente alla fronte di abbattimento, di dimensioni proporzionate all'altezza ed alla estensione di questa ed alle necessità di una sicura lavorazione.

La deroga è ammessa solo all'inizio dei lavori ed in caso di materiale impossibilità di soddisfarvi.

Ad ogni piazzale deve far capo una sicura via o viottolo di accesso.

I materiali e gli attrezzi esistenti sul piazzale debbono essere situati in modo che sia sempre lasciata una via di rapido scampo al personale, in caso di pericolo.

Art. 121.

In ogni escavazione a cielo aperto devesi vigilare a che la fronte di abbattimento non presenti pericoli per distacchi di roccia. Le porzioni di roccia mal sicure, sulla fronte od al ciglio, debbono essere asportate, con le debite cautele, prima dell'inizio di altri lavori di abbattimento.

E' vietato tenere la fronte a strapiombo, nonchè praticare sottoscavi al piede di essa.

L'altezza e l'inclinazione della fronte di abbattimento debbono essere tali da non dar luogo a pericolo di accidentale scoscendimento, tenendo conto della natura delle rocce e delle altre circostanze che influiscono sulla loro stabilità.

Ove necessario, l'altezza totale della fronte di abbattimento deve essere adeguatamente suddivisa fra fronti parziali. In tale caso, la distanza dal piede di una fronte parziale al ciglio di quella sottostante non deve essere minore di quattro metri.

Art. 122.

La distanza dal ciglio di ogni scavo a giorno o dal piede di ogni discarica al limite del campo della concessione o della ricerca non deve essere minore di dieci metri. Ove si tratti di una cava, la stessa distanza minima è prescritta rispetto al limite della proprietà.

Minori distanze sono consentite solo con l'assenso di chi ha titolo sull'area confinante.

Maggiori distanze possono essere imposte dall'ingegnere capo.

Art. 123.

La fronte di abbattimento, ove si operi lo scavo a giorno mediante escavatrice meccanica, deve avere il ciglio a tale altezza da essere raggiungibile dagli organi di scavo della macchina.

Prima dell'inizio o della ripresa del lavoro di scavo meccanico, si deve dare apposito segnale acustico di avvertimento.

Alle persone non addette al lavoro di scavo è vietato di avvicinarsi alla macchina escavatrice mentre essa è in funzione. Tale divieto deve essere reso noto con cartelli di avviso apposti presso la macchina.

Art. 124.

Nel caso di cave limitrofe, la lavorazione deve essere condotta in modo da non creare pericoli alle persone addette ad altre zone.

Art. 125.

Nel caso di due escavazioni a giorno limitrofe, l'ingegnere capo può disporre l'abbattimento del diaframma causato dalla suddetta configurazione e prescrivere le cautele occorrenti.

Art. 126.

Ogni discarica delle miniere o cave deve, per quanto possibile, non ricoprire masse utili suscettibili di successiva coltivazione, e non creare disturbi a lavorazioni vicine.

La distribuzione dei materiali della discarica deve essere condotta in modo che sia escluso ogni pericolo alle persone ed alle cose, per accidentali scoscendimenti.

Art. 127.

Nel rovesciamento dei vagonetti alle discariche, per lo scarico di materiali, deve essere impedita, con dispositivi idonei, la caduta del vagonetto.

Art. 128.

Prima del brillamento delle mine nei lavori a giorno, devono prendersi tutte le precauzioni necessarie alla sicurezza delle persone che si trovano presso i lavori o nei luoghi circostanti. Entro la zona pericolosa deve curarsi che ognuno trovi rifugio dietro sicuri ripari, indicati dal personale sorvegliante.

L'avvertimento di porsi al riparo viene dato con un primo segnale acustico ben distinto. Accertato che tutti siano al sicuro, si dà un secondo segnale indicante l'imminenza dello sparo.

Un terzo ed ultimo segnale, che deve distinguersi dai precedenti, indica la cessazione del pericolo.

Nessuno deve abbandonare il riparo prima di quest'ultimo segnale.

Art. 129.

Ove lo sparo avvenga in prossimità di strade pubbliche, sono obbligatorie le precauzioni seguenti:

1) prima dello sparo si debbono coprire i fori di mina con fascine o reti metalliche, zavorrate con pesi, od ancorate, in modo da impedire la proiezione di scaglie rocciose a distanza:

2) appositi incaricati devono impedire che alcuno pervenga nella zona pericolosa.

Gli incaricati di cui al n. 2 precedente debbono essere in possesso di autorizzazione scritta rilasciata dalla locale autorità di pubblica sicurezza.

Art. 130.

Le mine destinate al distacco di una grande massa di materiale non debbono essere praticate senza apposita autorizzazione dell'ingegnere capo, sentita l'autorità di pubblica sicurezza.

Prima dello scoppio di tali mine, devesi dare tempestivo avviso all'Ufficio minerario, alla locale autorità di pubblica sicurezza, ed al sindaco, affinchè questi ne dia pubblico avviso.

Art. 131.

La manovra di massi o blocchi mediante binde o martinetti deve essere fatta con gli accorgimenti atti ad evitare che essi possano cadere o ribaltare pericolosamente

Nel procedere al taglio di massi o grossi blocchi, le parti che possano dar luogo a pericolo per il distacco debbono essere previamente puntellate in modo sicuro.

Art 132.

E' vietato di riquadrare i blocchi nei luoghi ove la ripidità del terreno o la vicinanza della fronte della cava diano luogo a pericolo.

Ove sia necessario riquadrare un blocco in luogo ripido o su di una discarica, devesi previamente provvedere alle opportune sistemazioni di sicurezza, creando un ripiano sul quale eseguirne senza pericoli la squadratura.

Art. 133.

Gli operai addetti alla squadratura dei blocchi, esposti al pericolo di lesioni causate da scaglie di pietra, debbono portare, durante il lavoro, adatti occhiali di protezione.

Art. 134.

E' vietato l abbrivio dei massi di qualsiasi natura ed è solo permesso di gettare dai piazzali, con le debite precauzioni, i detriti di volume inferiore ad un quarantesimo di metro cubo Si può fare eccezione nel caso in cui, per la particolare disposizione della discarica o per l'esistenza di arginature naturali od artificiali, i massi che vi rotolino non possano uscire dalla discarica

Art 135.

Ogni scavo a cielo aperto, anche se la lavorazione sia inattiva, deve essere munito, ove occorra, ed a cura dell'esercente, di ripari tali da eliminare il pericolo della caduta di persone.

Per le cave sospese od abbandonate, l'obbligo di apporre tali ripari o di effettuare le altre sistemazioni eventualmente occorrenti per tutelare la sicurezza, incombe sul proprietario, salva la rivalsa delle spese verso il cessato esercente.

Capo XII

Scavi in sotterraneo

Art. 136

In caso dell'apertura di una nuova miniera, o di importante variazione nel metodo di coltivazione di una esistente, l'esercente è tenuto a comunicare preventivamente all'Ufficio minerario, con apposita relazione, il metodo che intende adottare.

Art 137.

Nelle coltivazioni per pilastri o per camere, i pilastri e i diaframmi delle camere debbono avere ubicazione, orientamento, e spessore tali da garentire la stabilità del sotterraneo.

Art 138.

Nei cantieri di coltivazione aventi un solo accesso la lunghezza del percorso, a partire dalla via da cui l'accesso si dirama, sino al luogo più lontano dalla diramazione, non deve essere maggiore di 50 metri Deroghe a tale norma possono essere consentite dall'ingegnere capo.

Art 139.

Nelle coltivazioni minerarie nelle quali si fa uso di ripiena, questa dovrà seguire i lavori di abbattimento in modo che venga costantemente evitata la formazione di vuoti eccessivi.

Art. 140.

Qualora l'abbattimento, in una via o cantiere sotterraneo, si presenti pericoloso per la natura della roccia o del minerale, o per altra ragione, il sorvegliante, chieste, se occorre, istruzioni al direttore dei lavori, impartisce agli operai le disposizioni sulle modalità dello scavo e dell'armamento

Ove il direttore ritenga di emanare particolari ordini di servizio regolanti le modalità dello scavo e dell'armamento, essi devono essere trascritti in apposito registro da tenere aggiornato

Art 141

Il disgaggio va compiuto con sbarre di sufficiente lunghezza, affinchè l'operaio possa evitare di essere investito dal materiale che egli abbatte

All'operazione deve partecipare altra persona con il compito di avvertire l'operaio di eventuali pericoli.

Ove il disgaggio ,per franosità del materiale o per altra ragione, si presenti particolarmente pericoloso, esso dev'essere compiuto con l assistenza di un sorvegliante.

Art 142.

Ove la natura e le condizioni delle rocce lo richiedano, i pozzi, le vie ed i cantieri sotterranei, e le cavità in genere cui debbano accedere persone, debbono essere muniti di armature di sostegno o di rivestimenti, in modo che siano impediti pericolosi franamenti o distacchi di roccia.

Art 143

Presso la miniera o cava sotterranea deve trovarsi sufficiente quantità di legname od altro materiale, destinato all'armamento

In caso di inosservanza, l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori

Art 144

Il materiale occorrente per l'armatura dei cantieri deve trovarsi in posti prestabiliti prossimi al cantiere

E' vietato l'uso, per le armature, di legname impregnato di sostanze nocive alla salute degli operai, o facilmente infiammabili.

Art 145

Le armature di sostegno ed i rivestimenti debbono essere ad efficace contatto con le rocce da sostenere, e con adatti riempimenti deve essere colmato l'intervallo fra roccia ed armatura

Art 146.

Il disarmo delle armature deve essere eseguito da operai pratici di tale lavoro, adoperando, ove occorra, appositi attrezzi che permettano di tirare i sostegni da disarmare, stando a distanza

Prima del disarmo, debbono prendersi le cautele atte a proteggere gli operai che lo eseguono e le persone che possano trovarsi nelle immediate vicinanze

E' vietato l'accesso alle zone disarmate dei lavori di coltivazione per franamento.

Effettuato il disarmo e l'eventuale recupero delle armature, deve essere vietato l'accesso al cantiere, con l'apposizione, inoltre, di segnali od ostacoli, quali catene, legni in croce o simili.

Art 147.

Salvo il caso di emergenza, è vietato rimuovere, senza il permesso del sorvegliante, armature, tavole, ponteggi, od altri materiali in opera.

Art. 148.

Gli operai che lavorano nel pozzo fuori della gabbia debbono essere protetti, mediante appositi ponteggi, dalla caduta di corpi.

Durante l'esecuzione dei lavori in un pozzo, è vietato a chiunque di accedere — salvo casi di necessità — alle parti del pozzo sottostante al sito dei lavori, all'uopo devono essere collocati appositi segnali negli accessi. Può derogarsi da tale divieto ove esista un ponteggio di sicurezza al disotto del sito dei lavori.

Art 149.

Se in un pozzo si svolge lavoro pel suo approfondimento, il personale che trovasi al fondo deve avere a disposizione il mezzo per allontanarsi rapidamente in caso di pericolo

Art 150

E' vietato gettare materiali nei fornelli o pozzi di sgombro non muniti di chiusura allo sbocco inferiore, se prima non è stato avvertito il personale che si trovi presso lo sbocco anzidetto, e prima di averne ricevuto il benestare

Art 151

Chiunque debba compiere lavori nei pozzi, nei fornelli, e nelle discenderie molto inclinate o su fronti di abbattimento alte e ripide, deve, se manca un appoggio sicuro o se esiste pericolo di cadute, servirsi della corda di sicurezza Deve inoltre accertarsi che nessuno si trovi al di sotto, dando in caso contrario chiaro avviso

Tranne il caso di assoluta necessità, è vietato introdursi nei fornelli destinati al getto di materiali.

Art 152

Lo scavo di pozzi aventi lunghezza maggiore di 50 metri od il loro approfondimento oltre tale lunghezza, è subordinato all'approvazione del relativo progetto esecutivo, da parte dell'ingegnere capo

Il progetto deve contenere l'indicazione delle rocce da attraversare, i calcoli ed i disegni relativi all'armamento, ove esso occorra, e l'indicazione delle modalità esecutive previste per lo scavo e l'armamento

Eventuali modifiche, durante l'esecuzione, ai lavori progettati, sono soggette all'approvazione dell'ingegnere capo

TITOLO IV

IMPIEGO DEGLI ESPLODENTI

Capo XIII.

Norme generali per l'impiego degli esplodenti

Art 153.

Nelle miniere e nelle cave, si può fare uso soltanto degli esplodenti classificati ai sensi della legge e del regolamento di pubblica sicurezza

Nei lavori minerari non debbono essere introdotti esplodenti congelati o comunque deteriorati; questi devono essere distrutti secondo le disposizioni date dal direttore dei lavori

E' vietato l'impiego e il deposito in sotterraneo di esplodenti classificati di prima categoria, senza apposita autorizzazione dell'ingegnere capo.

Art 154.

L'ingegnere capo ha facoltà di vietare l'uso, in una lavorazione mineraria di un esplodente che egli ritenga non sufficientemente sicuro.

Art 155.

I depositi permanenti di esplodenti, presso le miniere e cave, sono distinti in depositi esterni e depositi interni.

Per i depositi permanenti esterni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal regolamento di pubblica sicurezza

Per quelli interni si applicano, in aggiunta, le norme seguenti:

1) il deposito permanente interno dev'essere ubicato in modo che l'eventuale esplosione non comprometta i cantieri, le vie principali di accesso e di circolazione o ventilazione, nè organi essenziali della ventilazione;

2) l'accesso alle gallerie o camere di deposito, deve avvenire attraverso una galleria avente almeno due gomiti ad angolo retto, munita a tali svolte di nicchioni ammortizzatori

Ogni galleria o camera di deposito è munita di brevi traverse ove l'esplodente viene conservato. In tali traverse deve essere provveduto, se occorre, allo scolo delle acque di infiltrazione ed al rivestimento delle pareti, per preservare gli esplodenti dall'umidità

Di fronte ad ogni traversa, la galleria o camera deve essere provvista di un nicchione ammortizzatore;

3) il deposito dei detonatori deve essere ricavato in un ramo della galleria di accesso al deposito principale, e lontano da questo,

4) le porte delle gallerie o camere di deposito debbono essere apribili verso l'esterno,

5) deve essere provveduto ad una sufficiente ventilazione del deposito

Art 156

Nel sotterraneo delle miniere e delle cave può tenersi solo la quantità di esplodente occorrente per una giornata di lavoro

L'ingegnere capo, a domanda dell'esercente, può consentire il deposito di quantitativi maggiori, non eccedenti però il consumo di una settimana.

Tale limite non si applica al deposito permanente in galleria isolata che non sia in comunicazione con cantieri attivi

Art. 157.

Ai fini del presente regolamento, è definito riservetta il deposito sotterraneo di esplodenti, della miniera o cava, destinato a contenere le quantità di esplodente di cui ai primi due commi del precedente art 156

Per ogni singola riservetta il quantitativo di esplodente contenuto non deve superare i 300 chilogrammi, se trattasi di dinamite o di altro esplosivo di seconda categoria, e di 50 chilogrammi se trattasi di polvere pirica.

L'uso della riservetta è subordinato ad autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale ha facoltà di aumentare, sino a raddoppiare, i quantitativi massimi fissati nel precedente comma.

Art. 158.

La riservetta deve essere ubicata in modo che una eventuale esplosione non comprometta la stabilità dei cantieri vicini, delle gallerie o dei pozzi principali di accesso, di circolazione o di ventilazione, nè il funzionamento degli organi essenziali della ventilazione.

Art. 159.

La galleria o le gallerie di accesso alla riservetta debbono avere un gomito ad angolo retto, se il deposito è destinato a contenere non più di 25 kg di esplodenti di seconda categoria, o 50 kg. di polvere pirica Ove la riservetta sia destinata a quantitativi maggiori, debbono aversi due gomiti ad angolo retto.

Ognuno di detti gomiti deve essere provvisto di nicchione ammortizzatore di eventuale esplosione.

Art. 160.

La riservetta deve essere ventilata, e l'aria proveniente dalla ventilazione di essa deve essere condotta alla corrente di riflusso senza passare per vie di normale circolazione o per cantieri in lavorazione.

Ove occorra, debbono adottarsi le misure atte a preservare gli esplodenti dall'umidità.

Art. 161.

La galleria di accesso alla riservetta, nel sito ove essa si dirama dalla galleria di servizio, deve essere munita di cancello di ferro, con serratura a chiave. La camera di deposito della riservetta deve essere munita di porta con serratura a chiave.

Art 162.

E' vietato tenere in deposito nella riservetta esplosivi contenenti più del 10 per cento di nitroglicerina, se la temperatura nel locale supera i 30 gradi centigradi, od è inferiore ad 8 gradi. All'uopo deve essere tenuto nel locale un termometro a massima e minima.

Art 163.

Nella riservetta l'esplodente viene conservato nell'imballaggio stesso con cui è fornito dal fabbricante.

Qualora siano contemporaneamente depositati diversi tipi di esplodenti, questi debbono essere separati da spazi liberi e contraddistinti da appositi cartelli indicatori.

Art. 164

L'ingegnere capo può prescrivere che la riservetta destinata a contenere più di 50 kg di dinamite od esplodenti affini, sia del tipo a colombaio, nel quale le casse di esplodente siano poste isolatamente in nicchie, disposte lungo una stessa parete del deposito.

La distanza fra due nicchie successive non deve essere inferiore a quattro metri. Il quantitativo di esplodente in ciascuna nicchia non deve superare 30 kg. Dinanzi a ciascuna nicchia deve esistere un nicchione ammortizzatore.

Art 165.

E' vietato tenere nello stesso locale la polvere pirica assieme ad esplosivo di altra specie.

Le capsule detonanti, le micce detonanti, e gli accenditori con capsule non debbono essere depositati nel sotterraneo della miniera o cava in quantità notevolmente superiori al bisogno. Tali esplodenti saranno depositati in apposita nicchia od armadio chiuso da sportello con chiave, e posto a conveniente distanza dall'ambiente di deposito della riservetta.

Art 166

Nei luoghi di deposito o di custodia degli esplodenti è vietato fumare, od accendere od introdurre materie infiammabili.

Art 167

Ogni manipolazione di materie esplodenti, deve essere fatta in locale lontano da quello di deposito.

Art 168

Per i sotterranei non provvisti di deposito di esplodenti, la consegna dell'esplodente al personale addetto alla confezione o sparo delle mine, deve essere fatta in misura non eccedente al fabbisogno di ogni singola squadra per ogni turno.

Art 169

Il quantitativo di esplodente, da consegnarsi al personale incaricato di distribuirlo per l'impiego, è determinato da persona designata dal direttore.

Art 170

Pel trasporto degli esplodenti, oltre alle norme stabilite dalla legge o dal regolamento di pubblica sicurezza, devono usarsi le seguenti cautele:

1) le persone incaricate del trasporto devono evitare le strade più frequentate;

2) le lampade eventualmente occorrenti devono essere di sicurezza e non debbono essere portate da coloro che trasportano l'esplosivo, ma da altri che li accompagnino;

3) le materie esplodenti non possono portarsi dai depositi propri ai cantieri di lavoro, se non bene incartocciate, e tenendole separate dai detonatori;

4) gli esplodenti debbono essere distribuiti dal consegnatario secondo le disposizioni impartite dal direttore, e devono essere consegnati solo alle persone autorizzate a riceverli, queste debbono riconsegnare senza ingiustificati ritardi gli esplosivi non utilizzati.

Art. 171.

Il caricamento e l'accensione delle mine debbono essere affidati solo a personale che abbia buona pratica di tale lavoro e conoscenza dei relativi pericoli.

Art 172

Le cariche degli esplodenti classificati di seconda categoria debbono essere innescate solo immediatamente prima del loro impiego.

Per assicurare le miccia alla capsula d'innesco, si devono solo usare pinze o tenaglietté apposite.

Art 173.

I fori da mina devono essere praticati in modo da evitare che possano incontrarsi con altri fori già caricati o da caricare.

Il personale incaricato del caricamento delle mine deve escludere dal caricamento i fori difettosi e non ancora ripuliti convenientemente.

Art 174

Le polveri piriche od in genere gli esplodenti sciolti classificati nella prima categoria debbono essere usati in cartocci.

L'intasamento delle mine confezionate con tali esplodenti deve essere eseguito con materiali scevri da granuli quarzosi, piritosi o metallici, e scevri da polvere di zolfo o di carbone, o da altre polveri infiammabili.

Per l'intasamento delle mine medesime si debbono usare calcatoi che non abbiano parti di ferro od acciaio.

Art 175

Le cariche di dinamite o di altri esplodenti classificati nella seconda categoria debbono essere spinte entro i fori di mina solo mediante bacchette di legno.

Art 176

Le micce prima di essere adoperate devono essere esaminate accuratamente per assicurarsi che non siano rotte o deteriorate. La loro lunghezza deve essere sufficiente per dar tempo a chi le accende di mettersi al sicuro.

Nei luoghi umidi si devono usare micce catramate od analogamente trattate. Per le mine subacquee si devono adoperare micce con adatto rivestimento impermeabile. In questo caso, anche le cariche, ove occorra, devono essere protette contro l'umidità.

Art 177

Quando non esistono luoghi idonei per ripararsi dalle proiezioni di roccia derivanti dalle esplosioni di mine si devono predisporre adatti ripari od impiegare il tiro elettrico a distanza sicura.

Se in relazione al brillamento da eseguire si ravvisa pericolo per le lavorazioni vicine il sorvegliante deve fare allontanare da queste il personale per il tempo necessario, provvedendo in conformità a quanto è prescritto nel primo comma dell'art 179.

Art 178

Quando la volata è composta di più di dieci mine, il brillamento deve essere fatto elettricamente.

Art 179

Prima di collegare le mine ai mezzi di accensione elettrica o prima di accendere le micce delle mine comuni l'incaricato del brillamento deve assicurarsi che le vie di accesso al sito delle mine, dal quale siasi allontanato il personale, siano munite di appositi sbarramenti che vietino l'accesso.

L'incaricato deve, inoltre, assicurarsi, prima del tiro, che le persone si trovino già al riparo nei posti idonei allo scopo e che nessuno si trovi nella zona pericolosa.

Art 180.

Per il brillamento elettrico delle mine si deve far uso di idoneo esploditore o di apposito circuito a tensione non superiore a 260 volta. In questo secondo caso la linea di accensione deve essere derivata per mezzo di interruttore che sezioni entrambi i conduttori del circuito di accensione, posto in una cassetta chiusa a chiave, fra tale interruttore e i conduttori per il brillamento delle mine deve inoltre essere installato un secondo dispositivo di interruzione, pure chiuso a chiave.

Il circuito di brillamento delle mine deve essere tenuto aperto, sino al momento dell'accensione, lo interruttore e il dispositivo addizionale di interruzione devono essere tali

da impedire la chiusura accidentale del circuito In particolare il dispositivo addizionale di interruzione deve riaprirsi automaticamente appena viene abbandonato

Soltanto la persona incaricata dell'accensione deve avere la chiave dell'interruttore e del dispositivo addizionale di interruzione

Ove la resistenza totale del circuito di una volata venga controllata con un ohmetro, questo deve avere tali caratteristiche da non poter provocare il brillamento.

Art 181

Nelle lavorazioni all'aperto è vietato il brillamento elettrico durante le manifestazioni temporalesche.

Art 182.

Nell'ultimo tratto della linea di brillamento, prossimo alle mine, fino ad un massimo di metri 100, si possono usare linee volanti solo se costituite da conduttori isolati tenuti sollevati da terra per mezzo di appoggi in materiale non conduttore e discosti da fili od apparecchi di altri circuiti elettrici

E' vietato usare come conduttori per il brillamento delle mine conduttori destinati ad altri scopi

I conduttori per il brillamento delle mine non devono essere muniti in uno stesso cavo con altri conduttori.

Art 183

Gli esploditori portatili devono essere muniti di un dispositivo staccabile di azionamento o di altro equivalente, senza il quale il circuito di accensione non possa venir chiuso, tale dispositivo deve essere tenuto costantemente in custodia dalla persona incaricata dell'accensione

Le parti attive degli esploditori devono essere chiuse in un involucro di tipo stagno

Gli esploditori devono essere controllati almeno ogni anno da un laboratorio riconosciuto idoneo dall'ingegnere capo, per accertarne il perfetto stato di funzionamento

L'idoneità dell'esploditore deve risultare da un apposito certificato

Art 184.

E' vietato lasciare senza sorveglianza i fori già caricati, a meno che non si provveda allo sbarramento del cantiere dove essi si trovano

Art 185

Avvenuto lo sparo delle mine, il sorvegliante o chi per esso, prima di consentire la ripresa dei lavori, deve accertare che i prodotti dell'esplosione siano stati dispersi

Art 186

Nel caso di colpo mancato o di carica residuale rimasta in un foro, si devono osservare le norme seguenti

1) il lavoro, nelle vicinanze del foro pericoloso, non deve essere ripreso finchè questo permane carico,

2) è vietato a chiunque l'accesso nella zona prossima al foro, nella quale esiste pericolo per eventuale scoppio, fino a che non sia trascorsa mezz'ora dalla costatazione del colpo mancato od incompleto, nel caso di mina accesa con miccia o finchè non siano trascorsi dieci minuti nel caso di tiro elettrico,

3) trascorso il periodo del divieto di accesso di cui al precedente numero 2), si deve provvedere a sgombrare il posto di lavoro, ove occorra, dai materiali che lo ingombrino presso la fronte Si potrà, quindi, se l'operazione non appare pericolosa, tentare di provocare l'esplosione della mina rimasta carica, mediante il brillamento di un'altra appositamente praticata accostata alla prima, ma a distanza non minore di 20 centimetri

Nel caso che l'operazione diretta ad eliminare una carica rimasta inesplosa non riesca o non possa compiersi senza pericolo, il sorvegliante addetto deve apporre sul luogo il segnale di pericolo, ed avvertire il direttore Questi impartisce le disposizioni per la ulteriore tutela della sicurezza.

Art 187.

E' vietato caricare ulteriormente una mina rimasta inesplosa, o ricaricare il foro lasciato da una mina, od intestare un nuovo foro sul troncone residuo di un foro di mina precedente

E' altresì vietato di tentare di scaricare una mina rimasta inesplosa o parzialmente carica.

Art 188

La distruzione di esplodenti comunque alterati, od il disgelamento delle materie esplodenti, deve farsi secondo le disposizioni date dal direttore, soltanto di giorno, all'aperto ad opera di personale idoneo, e in luoghi adatti a conveniente distanza da posti di lavoro.

Detta distruzione deve essere fatta operando ciascuna volta su piccole quantità di esplodente.

Art 189.

E' vietato asportare esplodenti dalla miniera o cava senza permesso del direttore

E' vietato introdurre od impiegare nelle miniere, o cave, esplodenti e mezzi di accensione all'infuori di quelli forniti dall'esercente

La violazione delle norme del presente articolo comporta l'immediato licenziamento

Art 190

L'impiego degli esplodenti, in ogni miniera o cava, è disciplinato da un regolamento interno che concerne

1) la distribuzione, il trasporto, il deposito degli esplodenti,

2) il caricamento, l'intasamento l'accensione delle mine e le operazioni conseguenti fino al ritorno in cantiere degli operai,

3) le cautele da prendere in caso di colpi mancati,

4) il mantenimento ed il controllo degli esploditori e relativi accessori,

5) il controllo degli esplodenti alla fine della giornata;

6) la distruzione degli esplodenti congelati ed avariati.

Detto regolamento interno deve essere sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo

Capo XIV

Impiego degli esplodenti nei sotterranei con grisu o polveri infiammabili

Art 191

Nei sotterranei, o parti di sotterranei grisutosi debbono osservarsi, in aggiunta alle norme previste nel capo XIII, le seguenti misure

1) prima di caricare le mine si deve procedere alla verifica del tenore di grisu nell'aria del cantiere o posto di lavoro Si procede al caricamento delle mine solo se tale tenore è inferiore all'1 per cento,

2) lo sparo delle mine va fatto solo dopo che detta aria risulti, per effetto della ventilazione, praticamente esente di grisu,

3) l'esplodente adoperato deve essere del tipo di sicurezza,

4) la quantità di esplodente non deve oltrepassare per ciascuna mina, la carica limite oltre la quale esso cessa di essere sicuro nei confronti del grisu,

5) la borratura deve essere fatta accuratamente, con esclusione di carta e di polveri accensibili

6) lo sparo delle mine va fatto esclusivamente con accensione elettrica

Art 192

Le norme del presente articolo si applicano ai sotterranei o parti di sotterranei pericolosi per la presenza di polveri di carbone

1) l'esplodente adoperato nelle mine deve essere del tipo di sicurezza,

2) prima dello sparo delle mine deve procedersi allo abbondante innaffiamento del suolo e delle pareti del posto di lavoro, per un raggio di venti metri almeno dal sito delle mine,

3) ogni cantiere o posto di lavoro pericoloso per la presenza di polvere di carbone deve essere provvisto di conduttura d'acqua, costantemente sotto pressione e pronta alla erogazione,

4) non è consentito di far brillare più di un colpo alla volta, a meno che non si faccia uso dell'accensione elettrica;

5) ove l'ingegnere capo ravvisi la necessità di ricorrere alla scistificazione, egli prescrive, per la parte di sotterraneo interessata, e sentito l'esercente, il materiale da impiegare, la granulometria di esso, ed il quantitativo da spargere per metro quadrato di area in pianta,

6) è vietato l'impiego di detonatori a ritardo comuni od a piccolo ritardo, salvo che non si provveda preventivamente all'allontanamento di tutto il personale.

Le norme di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente articolo si applicano anche ai sotterranei, o parti di essi, nei quali la presenza di polveri di zolfo sospesa in aria, o depositato sulle pareti, possa dar luogo a pericoli allorchè si procede allo sparo di mine.

Art. 193.

L'ingegnere capo può prescrivere, per le miniere o cave sotterranee che ritenga pericolose per l'accensione o lo scoppio di gas o polveri, che lo sparo delle mine sia fatto in un intervallo fra un turno e l'altro. Può altresì prescrivere che prima dello sparo venga allontanato dal sotterraneo, o da parte di esso, il personale che non sia ivi indispensabile per lo sparo stesso o per ragioni di sicurezza.

Per le stesse miniere o cave l'ingegnere capo può vietare, in tutto o in parte, l'impiego degli esplodenti.

TITOLO V

TRASPORTI E CIRCOLAZIONE DEL PERSONALE

Capo XV.

Trasporti con vagonetti in sotterraneo

Art. 194.

Ogni galleria principale di carreggio deve avere sufficiente larghezza per lasciare, almeno da un lato del binario, spazio bastevole a che una persona possa sostarvi senza pericolo di essere investita.

Nelle gallerie dove si svolge carreggio a trazione meccanica o animale, se non è possibile realizzare tra vagonetti e armature o pareti uno spazio libero di almeno quaranta centimetri da ciascuna parte si devono disporre adatte nicchie di riparo, ad intervalli non maggiori di venticinque metri, da tenersi costantemente sgombre da materiali.

Art. 195.

Sulle vie aventi inclinazione maggiore del cinque per cento è vietato il carreggio a mano dei vagonetti, tranne che per brevi tratti lunghi meno di dieci metri, e sempre che l'inclinazione in essi non sia maggiore del nove per cento.

I vagonetti che vengono impiegati in vie di inclinazione tale da poter dar luogo a moto spontaneo debbono essere muniti di freno.

Art. 196.

Eccezione fatta del disposto dell'art. 204, è vietato salire o viaggiare sui vagonetti in moto. E' vietato di agganciare o sganciare i vagonetti mentre si trovano in movimento. Se il treno è trainato da animali, questi debbono essere staccati prima dell'agganciamento o dello sganciamento dei vagonetti.

I vagonetti fermi su vie in pendenza devono essere assicurati in modo da impedire che si mettano in moto spontaneamente.

Art. 197.

I materiali o gli attrezzi caricati sui vagonetti, non devono sporgere lateralmente dalla cassa, e devono essere disposti ed assicurati in modo da non poter cadere durante il movimento del veicolo.

Art. 198.

Due o più vagonetti che vengano mossi insieme devono essere uniti fra loro con adatti organi di collocamento, costituiti in modo da evitare qualsiasi distacco accidentale. Nessun elemento di tali organi deve strisciare lungo la via durante il moto.

Art. 199.

Allorchè singoli vagonetti o convogli si succedono su di una stessa via, deve intercorrere fra essi una distanza non minore di dieci metri per carreggio a mano, e di venti per trazione animale o meccanica. Tale norma non si applica ai movimenti ai posti di manovra.

Art. 200.

Il carreggio a trazione animale va fatto a passo d'uomo.

Per il carreggio effettuato con locomotori, la direzione, se necessario, stabilisce il limite di velocità dei convogli.

Art. 201.

Dinanzi ad ogni vagonetto, o treno di vagonetti, deve tenersi, durante il moto, una lampada accesa a luce non colorata, visibile a chi si trovi di fronte al veicolo o treno.

I locomotori devono essere muniti di segnalatore acustico. Segnali debbono essere emessi in prossimità degli incroci e delle stazioni.

Art. 202.

I vagonetti adoperati in gallerie particolarmente basse, o con armature soggette ad abbassamenti, debbono essere muniti di maniglie disposte nelle pareti frontali o contenute in appositi alloggiamenti, in modo da evitare, all'operaio che muove il vagone, il pericolo di lesioni alle mani.

Art. 203.

Se il trasporto si effettua con animali da tiro o con locomotore, i vagonetti deragliati debbono rimettersi sul binario solo dopo avere staccato l'animale o fermato il locomotore.

Nel caso di deragliamento su piano inclinato, di veicoli o di contrappesi, essi debbono rimettersi sul binario solo dopo che gli addetti all'argano ed i ricevitori abbiano preso tutte le misure atte ad impedire che alcun veicolo o contrappeso si ponga in moto.

Art. 204.

Nel trasporto con catene e con funi continue, è proibito di prendere posto sui vagonetti.

Nei trasporti a mezzo di locomotori, i frenatori possono prendere posto solo in vagonetti vuoti e provvisti di sedili, sempre che l'altezza della galleria di trasporto sia tale che essi, stando seduti in posizione normale, non corrano pericolo di urtare contro le armature od altri ostacoli.

Art. 205.

Deve essere sospeso il funzionamento di locomotori elettrici non di sicurezza contro il grisù od a combustione interna nelle gallerie ove si costati una percentuale di grisù maggiore del 0,5%.

Art. 206.

Nei sotterranei pericolosi per presenza di grisù è vietato il deposito, in quantità superiori al consumo della giornata lavorativa, di combustibili liquidi destinati all'azionamento dei locomotori.

Art. 207.

L'ingegnere capo, ove ritenga che il carreggio principale di una miniera o cava vada particolarmente disciplinato, ai fini della sicurezza, invita l'esercente ad emanare un regolamento interno, soggetto alla sua approvazione.

Capo XVI.

Trasporti con vagonetti all'esterno

Art. 208.

Le norme per il trasporto interno con vagonetti isolati o riuniti in treni valgono anche, in quanto applicabili, per il trasporto esterno.

Art. 209.

Per il trasporto a giorno su rotaie mediante locomotive o locomotori è prescritto quanto segue:

1) le locomotive, i locomotori, gli impianti di linea, il materiale fisso e mobile, devono essere costruiti e mantenuti in modo da presentare la necessaria sicurezza;

2) la direzione, se necessario, stabilisce il limite di velocità dei convogli per i tratti in cui il trasporto si svolge sui piazzali della miniera;

3) le locomotive ed i locomotori devono essere muniti di apparecchi di segnalazione acustica e, durante i periodi di oscurità o di nebbia i treni o le macchine isolate devono essere muniti di lampade non colorate in testa e rosse in coda;

4) parimenti illuminati in tali periodi devono essere i posti di carico e scarico, nonchè quelli di manovra;

5) nel caso di trasporti con locomotive di minerali che presentano pericoli d'incendio, si devono prendere le opportune precauzioni a che le scintille provenienti dalle locomotive non accendano il minerale trasportato, o quello depositato presso la linea.

Capo XVII.

Pozzi e loro impianti di estrazione - Funi

Art. 210.

Le pareti naturali, il rivestimento, l'armamento ed i guidaggi dei pozzi debbono essere periodicamente ispezionati da personale appositamente incaricato Tali ispezioni debbono essere giornaliere se il pozzo è adibito alla circolazione del personale

Qualora si sia dovuto sospendere l'attività di un pozzo per riparazione od altri motivi, non può essere ripristinato il normale transito di persone nel pozzo se prima, da apposita visita, esso non sia risultato sicuro.

Art 211.

Il trasporto nei pozzi deve essere fatto mediante apparecchi guidati (gabbie, cassoni di estrazione, benne).

Se per la guida si impiegano funi, ogni gabbia o cassone deve essere guidato almeno da tre di esse.

Per le benne è consentito il guidaggio con due funi

L'uso di benne non guidate e ammesso solo nello scavo dei pozzi, per profondità non maggiore di 30 metri

Il guidaggio con funi e ammesso solo per pozzi profondi non più di 150 metri

Per profondità maggiori di 150 metri, il guidaggio con funi e consentito solo se le stazioni di arrivo ai vari livelli sono munite di controguide rigide, e sempre che la distanza fra due stazioni successive non sia maggiore di 150 metri

Non e ammesso il guidaggio con funi per i pozzi adibiti alla circolazione del personale.

Art 212

Le costruzioni e gli edifici sopra i pozzi devono essere fatti con materiali incombustibili. In essi, e vietato depositare materie infiammabili.

Sono tuttavia ammessi i castelletti di estrazione costruiti in legname, purchè questo sia protetto mediante verniciatura ignifuga

L'uso delle costruzioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento può essere autorizzato dall'ingegnere capo, sotto l'osservanza delle occorrenti misure contro gli incendi

Art 213

Le macchine di estrazione dei pozzi debbono soddisfare alle norme che seguono

1) debbono essere munite di due freni indipendenti, dei quali uno di manovra, ed il secondo di sicurezza, quest'ultimo agente direttamente sugli organi di avvolgimento, ossia tamburi, bobine, o puleggia di aderenza,

2) il freno di manovra deve essere congegnato in modo che eserciti la propria totale azione di frenatura quando sia abbandonato a se stesso E' vietato fissare stabilmente detto apparecchio in posizione di freno allentato,

3) il freno di sicurezza deve sempre essere mantenuto, durante il servizio delle macchine, pronto ad entrare immediatamente in funzione,

4) i comandi dei due freni debbono essere disposti in modo che il macchinista possa, dal suo posto, manovrarli ambedue agevolmente,

5) un indicatore di profondità deve continuamente mostrare al macchinista il percorso delle gabbie o dei cassoni nel pozzo Un dispositivo acustico deve segnalare tempestivamente la prossima fine della corsa,

6) i freni ad aria compressa debbono essere congegnati in modo che l'azione di frenatura si determini per diminuzione di pressione nella condotta

Art 214.

Le stazioni sotterranee dei pozzi devono essere collegate, a mezzo di apparecchi di segnalazione, fra loro e con la stazione a giorno, e questa con il locale della macchina di estrazione

Art 215.

Il servizio di estrazione deve essere regolato da apposite segnalazioni, chiaramente percettibili.

Tranne i casi di emergenza, le segnalazioni devono essere date soltanto dal personale incaricato, che ne e responsabile.

Art. 216.

Il macchinista deve mettere in moto la macchina di estrazione soltanto dopo avere avuto il segnale relativo

Il segnale al macchinista deve essere dato dal ricevitore della stazione superiore.

Art 217.

Le benne e i vagonetti caricati sulle gabbie non devono essere riempiti sino all'orlo. E' vietato mettere in essi oggetti sporgenti senza legarli alla fune di estrazione o ai montanti delle gabbie

Art 218.

Gli operai ricevitori, comandati alle stazioni dei pozzi, sono tenuti a non abbandonare il loro posto durante il servizio. Gli ordini che essi danno, relativi all'estrazione, devono essere eseguiti dagli altri operai indistintamente.

Art 219.

Le ricette attraverso le quali si svolge il transito di vagonetti o di persone, debbono essere munite di dispositivi che chiudano automaticamente l'accesso verso il pozzo, allorchè la gabbia non è presente alla ricetta.

E' vietato fissare tali dispositivi in modo che lo accesso rimanga aperto anche a gabbia assente

Art 220

I macchinisti addetti ai pozzi di estrazione ed ai piani inclinati, i conducenti di locomotive e di locomotori, gli operai adibiti alla manovra degli argani, o di congegni riguardanti i vari tipi di trasporto, devono essere presenti costantemente al loro posto di manovra e non possono allontanarsi senza prima essere stati sostituiti.

Art 221.

Le funi metalliche impiegate per trasporto di persone nei pozzi o nei piani inclinati debbono essere caricate nella misura massima di un ottavo, al più, della loro resistenza Nel computo di dette sollecitazioni può farsi astrazione delle forze di inerzia

Nel caso di solo trasporto di materiali è consentito di caricare le funi fino ad un sesto della loro resistenza.

Art 222

Per ciascuna fune impiegata, in pozzi o piani inclinati, per trasporto di persone, deve tenersi nota, in apposito registro, ed a cura del direttore, dei dati seguenti.

1) nome del fabbricante,

2) composizione della fune,

3) resistenza garantita dal fabbricante;

4) carico massimo totale ammissibile,

5) data della prima installazione e delle eventuali successive,

6) data e risultato delle verifiche eseguite, e nome del verificatore,

7) data e natura delle eventuali riparazioni, tagli, e inversioni di estremità

L'ingegnere capo può prescrivere che tale registro venga tenuto anche per funi destinate a solo trasporto di materiali, ove per la importanza dell'impianto o per particolari ragioni di sicurezza egli lo giudichi necessario.

Art 223.

Prima di essere impiegata per il trasporto del personale, ogni fune deve essere provata con trasporto di materiale a pieno carico per almeno venti viaggi.

Art 224.

Il macchinista ed i ricevitori, prima del lavoro, debbono assicurarsi del regolare stato di funzionamento del macchinario di estrazione, dei dispositivi meccanici nelle ricette, e delle funi Ove essi notano inconvenienti devono informare il capo servizio.

Art 225.

Una verifica dettagliata del macchinario e delle installazioni di estrazione deve essere fatta almeno ogni quindici giorni dal personale competente incaricato dal direttore Il risultato della verifica è riferito al direttore per iscritto.

Art. 226.

Le funi di estrazione debbono essere verificate accuratamente su tutta la loro lunghezza, almeno ogni quindici giorni. La verifica deve essere fatta in piena luce e in modo che possa efficacemente controllarsi lo stato della fune e la presenza delle rotture di fili.

La fune deve essere messa fuori servizio se essa, in una sua parte qualsiasi, presenta su una lunghezza di due metri un numero di rotture di fili maggiore del decimo del totale dei fili.

Art. 227.

Dopo trenta mesi dalla data di installazione la fune adibita al trasporto di persone non deve essere più impiegata per tale trasporto. Tale impiego può essere prolungato di sei mesi, se una prova di resistenza avrà dimostrato che il carico sopportato non supera un ottavo della resistenza della fune.

Art. 228.

Una fune di riserva, idonea al trasporto del personale, deve tenersi presso la miniera.

Capo XVIII.

Piani inclinati

Art. 229.

Gli argani azionati a mano debbono essere muniti di arpionismi di arresto, che impediscano inversioni di moto non volute.

I tamburi o pulegge degli argani, a servizio di piani inclinati automotori, od azionati da motori, debbono essere muniti di freno di sicurezza tale che esso eserciti la sua piena azione frenante allorchè e, abbandonato a se stesso. E' vietato di fissare stabilmente tale apparecchio in posizione di freno allentato.

Art. 230.

Il freno di sicurezza dell'argano del piano inclinato deve essere capace di arrestare in modo sicuro il carico più pesante, anche non contrappesato, e deve essere congegnato in modo, che, allorchè esso entri in azione, si interrompa l'azionamento del motore.

Art. 231.

Ove il freno dell'argano del piano inclinato sia pneumatico, l'azione di frenatura deve avvenire in seguito a diminuzione di pressione.

Art. 232.

Il collegamento della fune con i vagonetti o con i contrappesi del piano inclinato, o dei vagonetti tra loro, deve essere fatto in modo da escludere ogni possibilità di sganciamento accidentale. Nei trasporti con fune continua o con catena continua, si devono disporre apparecchi di sicurezza contro la fuga dei vagonetti nel caso di distacco di essi dalla fune o catena.

Art. 233.

E' vietato che la galleria di carreggio sia in prosieguo e nella stessa direzione del piano inclinato, tranne che per il tratto di galleria necessario per le manovre dei vagonetti. In casi particolari l'ingegnere capo può consentire deroghe a tale norma.

Art. 234.

Le funi per i piani inclinati sono soggette, per quanto applicabili, alle norme per le funi adibite al trasporto nei pozzi.

I macchinari e i dispositi meccanici per l'estrazione dei piani inclinati sono soggetti alle stesse verifiche previste per i macchinari e dispositivi di estrazione per pozzi.

Art. 235.

Presso ogni piano inclinato deve esistere a servizio di esso un mezzo di segnalazione sicuro e di agevole interpretazione. Le relative istruzioni devono essere affisse nei luoghi in cui i segnali vengono dati o ricevuti.

Art. 236.

E' vietato di prendere posto sui vagonetti o sui carrelli portanti dei piani inclinati, per i quali non sia autorizzato il trasporto di persone.

L'autorizzazione al trasporto di persone mediante il piano inclinato viene accordata su domanda dell'esercente, dall'ingegnere capo il quale prescrive le cautele da adottare.

E' vietato, a chi non è addetto al servizio del piano inclinato, di avvicinarsi ai macchinari in moto, o di soffermarsi sul piano inclinato o nelle stazioni di esso.

Art. 237.

Alla sommità dei piani inclinati devono esistere apparecchi di arresto capaci di impedire l'immissione non voluta dei vagonetti sul piano inclinato.

Nessun operaio deve sostare alla base del piano inclinato quando lungo esso transitano veicoli. A tale base deve trovarsi un sicuro rifugio ove le persone addette alle manovre possano ripararsi in caso di pericolo derivante da fuga di veicoli o da caduta di materiale lungo il piano inclinato.

Capo XIX

Circolazione del personale

Art. 238.

Ogni sotterraneo minerario deve sboccare all'esterno mediante due vie distinte, sempre accessibili agli operai occupati nei cantieri e posti di lavoro del sotterraneo stesso.

A questa norma si deroga:

1) nel caso di inizio dei lavori per la creazione di un nuovo sotterraneo, prima che si sia potuta praticare all'interno la comunicazione fra i due imbocchi;

2) nei lavori di ricerca o di preparazione e nelle piccole lavorazioni, allorchè trattisi di sotterraneo di limitata estensione nel quale non siano occupati più di trenta operai;

3) quando, pur essendo occupati nel sotterraneo più di trenta operai, la vicinanza di altro sotterraneo minerario consenta nei casi di pericolo, di fruire della via di uscita di questo all'esterno, ed esista al riguardo, approvata dall'ingegnere capo, una convenzione fra i due rispettivi esercenti, concernente il collegamento fra i due sotterranei.

Se le vie di sbocco all'esterno sono costituite solo da pozzi, due almeno di essi debbono essere muniti di mezzi meccanici per il transito delle persone, e di scale. L'ingegnere capo può autorizzare deroghe.

Art. 239.

Il personale addetto al sotterraneo deve venire edotto, a cura dei sorveglianti, di tutte le uscite a giorno utilizzabili in caso di pericolo.

Art. 240.

Per raggiungere il posto di lavoro nel sotterraneo, e ritornare a giorno, ogni operaio deve transitare soltanto attraverso le vie all'uopo destinate. Queste, nel circuito della ventilazione, dovranno appartenere al tratto di entrata dell'aria, salvo le eccezioni consentite dall'ingegnere capo.

E' vietato ad ogni operaio l'accesso a vie e cantieri diversi da quelli ai quali è stato destinato dai superiori, salvo il caso di emergenza.

Art. 241.

I pozzi, i fornelli, e tutte le altre vie inclinate sul piano orizzontale più di trentacinque gradi, debbono essere muniti allo sbocco superiore di idonei ripari, atti ad impedire cadute accidentali.

Ove particolari circostanze impediscano di applicare detti ripari è consentito di disporre adatti ostacoli rimovibili, quali grate, catene, legni in croce e simili, in modo che non sia possibile oltrepassarli senza accorgersi del pericolo.

Art. 242.

Le bocche a giorno delle vie sotterranee debbono essere custodite o tenute chiuse con cancelli disposti in modo da potersi, in caso di bisogno, aprire dall'interno verso fuori.

Le vie sotterranee nelle quali è vietato il transito debbono essere costantemente custodite o sbarrate in modo da impedire l'accesso abusivo.

Art. 243.

Ogni pozzo destinato al transito di persone deve essere munito di scala sicura a rampe inclinate, se possibile, e con ripiani di riposo distanti l'uno dall'altro non più di otto metri

Ogni rampa deve sporgere sul suo ripiano superiore non meno di un metro, se non esistono a tale altezza apposite staffe di appoggio

La scala deve essere sistemata in apposito compartimento del pozzo separato mediante diaframma o tavolato dal resto della canna

Art 244

Nei pozzi ed altre vie sotterranee ove sia stato segnalato qualche pericolo deve vietarsi il transito degli operai, sino a quando un sorvegliante le abbia visitate e dichiarate sicure, e salvo il caso di emergenza

L accesso ai pozzi, altre vie sotterranee, cantieri, che siano abbandonati, deve essere impedito mediante sbarramenti fissi La rimozione di tali sbarramenti e l'accesso sono consentiti solo alle persone appositamente incaricate.

Art 245

Alla cessazione dei lavori, l'esercente ha l'obbligo di provvedere alla stabile chiusura di tutti gli imbocchi del sotterraneo della miniera, in modo che sia tutelata la sicurezza delle persone

Lo stesso obbligo, per le cave sotterranee, incombe solidalmente sull'esercente e sul proprietario.

Capo XX.

Transito di persone nei pozzi o nei piani inclinati

Art 246

Il transito del personale con mezzi meccanici nei pozzi o nei piani inclinati è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale prescrive il limite di velocità delle gabbie e dei carrelli nel trasporto di persone, il numero delle persone che possono prendere posto nelle gabbie o carrelli, e le eventuali altre cautele

Art 247

La velocità della gabbia, nel trasporto di persone, non deve superare la metà di quella con cui essa normalmente viaggia nel trasporto di materiali

Art. 248

Le gabbie di estrazione che servono a trasporto di persone devono essere munite di efficienti paracadute atti a fermarle entro un congruo spazio in caso di rottura della fune Esse devono inoltre essere costruite in modo da evitare la caduta delle persone trasportate, o da ripararle da corpi cadenti.

Art. 249

Ogni impianto di estrazione, nel quale il trasporto di persone avviene con velocità della gabbia superiore a 4 metri al secondo deve essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza, oltre a quelli prescritti dagli artt 213, 219 e 248

1) dispositivo capace di interrompere l'alimentazione del motore di estrazione e di azionare il freno di sicurezza qualora la gabbia oltrepassi in modo anormale la stazione di arrivo superiore,

2) dispositivo capace di interrompere l'alimentazione del motore e di azionare il freno di sicurezza nel caso che manchi o diminuisca in misura anormale l'energia alimentatrice del motore di estrazione, o nel caso che la velocità della gabbia superi il massimo consentito.

Art. 250.

La gabbia che trasporta il personale può contenere gli arnesi di lavoro ad esso appartenenti, purchè non ingombranti. Nessun oggetto deve sporgere dalla gabbia.

Art. 251.

E' vietato di transitare mediante la benna stando in piedi sull'orlo di essa, o servirsi pel transito di una benna piena di materiale. La benna deve essere collegata alla fune con non meno di tre catene.

Art 252.

I carrelli per il transito di persone nei piani inclinati debbono essere muniti di sedili e di ripari laterali.

Nei piani inclinati sotterranei la sezione libera deve essere tale che le persone, sedute a tronco eretto, non corrano pericolo di urtare contro armature o altri ostacoli.

Art. 253.

I piani inclinati adibiti a trasporto di persone, o i relativi carrelli, debbono essere muniti di dispositivi atti a fermare i carrelli in caso di rottura della fune.

Art. 254.

Gli impianti pel trasporto del materiale nelle gallerie, nei piani inclinati, e nei pozzi, non debbono essere adoperati per trasporto di persone se non sono attrezzati a tale scopo

Il divieto contenuto nel precedente comma non si applica al personale addetto alla manutenzione ed alla sorveglianza durante l'esplicazione del servizio, al personale dirigente ed ai funzionari dell'Ufficio minerario.

Capo XXI.

Teleferiche e trasporti su vie di lizza

Art. 255.

Per le funicolari e teleferiche a servizio di miniere, ricerche, e cave, la sorveglianza sull'applicazione delle norme di sicurezza vigenti è affidata all'Ufficio minerario, anche per le parti dei relativi impianti che si trovino fuori del campo della concessione, o del permesso di ricerca, o della cava.

Art. 256.

L'esercente di trasporti di blocchi con funicolari, o piani inclinati o mediante lizzatura, deve fare al sindaco del Comune in cui trovasi la cava, una denuncia a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 257.

Ogni oggetto caricato sui carrelli delle teleferiche deve essere sistemato, ed ove occorre assicurato, in modo che non possa cadere.

Presso il luogo del carico deve tenersi esposto un avviso con l'indicazione del peso massimo ammissibile pel carico del carrello, secondo le indicazioni del costruttore della teleferica

E' vietato caricare il carrello con un peso maggiore di quello consentito

Art. 258.

E' vietato il trasporto dei massi su vie di lizza che abbiano pendenza superiore al 100 per cento, ossia inclinazione maggiore di quarantacinque gradi, senza il permesso dell'ingegnere capo

Quando la pendenza delle vie di lizza non supera il trenta per cento, è consentita la lizzatura con solo due funi Negli altri casi il carico deve essere assicurato costantemente a due funi almeno, e pertanto per la manovra ne occorreranno almeno tre.

Gli organi di attacco delle funi al carico da lizzare devono avere la necessaria resistenza, ed essere tali da escludere qualsiasi possibilità di distacco accidentale.

Art. 259.

Gli esercenti delle cave che si servono di una via di lizza, o l'impresa di lizzatura che ha il contratto di esercizio di tale via, devono provvedere a installare e mantenere costantemente in buone condizioni tutto il materiale costituente il complesso della via di lizza.

Il capo lizza è tenuto ad assicurarsi che tutto il materiale da impiegare risponda alle prescrizioni del comma precedente, ed a curarne il buon uso.

Gli operai lizzatori sono tenuti ad avvertire immediatamente il capo lizza di ogni imperfezione, insufficienza o guasto riscontrato nel materiale adoperato nella lizzatura.

TITOLO VI
VENTILAZIONE

Capo XXII
Norme generali sulla ventilazione

Art 260.

Le parti del sotterraneo ove si svolge lavoro o transito debbono essere ventilate in modo da tutelare la sicurezza delle persone e l'igiene del lavoro.

Le vie sotterranee che servono al passaggio dell'aria debbono essere mantenute in buono stato

Qualora nel sotterraneo la ventilazione naturale non basti ad assicurare in ogni tempo la necessaria corrente d'aria, è obbligatoria l'installazione di adeguati mezzi meccanici di ventilazione.

Art 261.

Qualora la via per la quale l'aria entra dall'esterno nel sotterraneo, e quella per la quale essa ne esce, siano costituite da due gallerie o due pozzi vicini, fra esse deve esistere, su tutta la loro lunghezza, uno spessore di roccia tale da escludere la possibilità di permeazioni di aria.

Art 262

Le porte di ventilazione debbono essere sistemate in modo che si richiudano da sè allorchè sono lasciate aperte e non fissate.

Le porte che debbono restare per qualche tempo aperte debbono essere sfilate dai cardini o fissate in modo sicuro.

Nel caso di porte normalmente chiuse, da aprirsi per transito, è vietato di tenerle aperte se non per il tempo strettamente necessario al passaggio delle persone o veicoli transitanti.

Art 263

Nel caso di vie con traffico intenso, o di porte di particolare importanza per la efficienza della ventilazione, si debbono installare due porte in serie

Se lungo le dette vie transitano treni di vagonetti, la distanza fra le due porte deve essere tale da contenere l'intero treno.

Art 264

Allorchè in un cantiere o posto di lavoro si manifesti interruzione o grave deficienza nella ventilazione, il personale deve abbandonarlo e non deve rientrarvi senza il permesso del sorvegliante o di altro superiore.

Art 265

E' vietato rimuovere gli sbarramenti che servono a dirigere la corrente d'aria nel sotterraneo, o di alterare la posizione delle porte aventi lo stesso scopo, senza il consenso del sorvegliante Questi deve ispezionare di frequente durante il lavoro, i detti sbarramenti e le porte, per accertarsi che si trovino in condizioni regolari

Art 266

L'ingegnere capo può prescrivere che vengano eseguite periodicamente o saltuariamente nel sotterraneo misure di portata d'aria, di temperatura, di umidità, o prelevamenti di campioni di aria da analizzare Può altresì prescrivere che venga tenuto un piano speciale per la ventilazione.

Art 267.

I serbatoi di aria compressa debbono essere muniti di uno scaricatore automatico di condensa il cui buon funzionamento deve essere verificato ogni giorno.

Art 268.

L'impiego di motori a combustione interna ed a vapore nei sotterranei delle miniere o cave, è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale stabilisce, ove l'accordi, le cautele da osservare, tenendo conto del tipo del motore, delle condizioni della ventilazione, e dei pericoli eventuali di incendio o di esplosione.

Capo XXIII
Ventilazione dei sotterranei pericolosi per grisù od altri gas

Art 269

Le norme del capo presente si applicano alle miniere e cave, o parti di esse, pericolose per il grisù od altri gas, in aggiunta alle norme del capo XXII.

Art. 270.

L'ingegnere capo, sentito l'esercente, classifica i sotterranei delle miniere e cave, di cui all'art 269, nelle seguenti categorie

1ª categoria, comprendente i sotterranei con emanazione debole di gas;

2ª categoria comprendente i sotterranei con sviluppo notevole di gas.

Art 271

La classifica di cui all'art 270 precedente può essere limitata ad una parte del sotterraneo, qualora per questa sussistano rispettivamente le seguenti condizioni

1) avere le vie di uscita dell'aria distinte da quelle del restante sotterraneo, se la parte da classificare è attribuibile alla prima categoria;

2) avere circuito di ventilazione, entrata ed uscita dell'aria, svolgentesi per intero in vie distinte da quelle del restante sotterraneo, se la parte da classificare è attribuibile alla seconda categoria.

Art 272

Ogni sotterraneo classificato nella prima categoria deve essere munito di uno o più ventilatori idonei ad integrare in ogni occorrenza la ventilazione naturale

Art. 273

Ogni sotterraneo classificato nella seconda categoria deve essere munito, oltre a quanto prescritto nel precedente articolo 272 di un ventilatore di riserva per ciascuno dei ventilatori principali Ogni ventilatore di riserva deve essere azionabile mediante una seconda sorgente di forza motrice indipendente dalla prima.

Art. 274

Ove si renda necessario arrestare la marcia di un ventilatore principale, il personale addetto deve darne immediato avviso alla direzione

Art 275

La ventilazione deve essere tale che la corrente d'aria alla uscita dai cantieri di lavoro non contenga più di 1 per cento di grisù, in volume, e che gli altri gas nocivi siano sufficientemente diluiti.

Qualora due o più cantieri siano connessi in serie e pertanto attraversati da una medesima corrente di ventilazione, le condizioni prescritte dal primo comma debbono essere soddisfatte per ciascuno di essi

Art 276

Prima dell'inizio di ogni turno di lavoro, o della ripresa di qualsiasi lavoro, nonchè prima e dopo il brillamento delle mine, debbono essere compiuti controlli al fine di accertare l'eventuale presenza di grisù e la sua entità I risultati debbono essere riportati in apposito registro da tenersi aggiornato presso la direzione

Tali controlli debbono essere fatti da personale esperto, con strumenti di misura atti a svelare presenza di grisù in proporzione di 0,5% Nei sotterranei classificati nella seconda categoria i controlli debbono effettuarsi in tutti i cantieri e nelle loro vie di uscita d'aria, ed in ogni altro sito ove siano da temere sviluppi od accumuli di grisù

Nei sotterranei classificati nella prima categoria i controlli debbono essere effettuati nei cantieri ove, a giudizio del direttore, essi sono necessari

Art. 277.

Il controllo della presenza di gas pericolosi o nocivi diversi dal grisù deve essere effettuato con la frequenza stabilita dal direttore, in relazione ai caratteri delle rocce e delle lavorazioni. Il controllo deve essere eseguito da personale esperto, munito di strumenti di adeguata sensibilità, e di maschera di protezione idonea. I risultati delle verifiche sono riportati nel registro di cui all'art. 276.

Art 278

Qualora venga rilevato gas infiammabile in concentrazione maggiore di 1 per cento e non riesca di eliminarlo con l'aumento della ventilazione od altri mezzi, devesi provvedere al sollecito allontanamento del personale dal sotterraneo.

Art 279.

Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dall'art 278, possono essere eseguiti solo i lavori strettamente necessari per eliminare il gas e per mantenere la stabilità delle armature e degli scavi In tale caso l esercente e tenuto ad avvisare al più presto l'Ufficio minerario.

Art 280.

Durante l'esecuzione dei lavori in vie o cantieri soggetti al pericolo di irruzione di gas nocivi debbono tenersi pronte maschere protettrici idonee, apparecchi per la respirazione artificiale, e materiale di pronto soccorso.

Art. 281.

Qualora un sorvegliante si accorga o sia avvertito di una notevole anormalità della ventilazione, deve avvertirne al più presto il direttore o il capo servizio, per le misure di sicurezza necessarie

Nel caso di allontanamento del personale dal sotterraneo, il ritorno al lavoro deve solo aver luogo in seguito ad ordine del direttore.

Art 282.

Le porte che separano la via di entrata d'aria da quella di uscita, in uno stesso circuito di ventilazione, debbono essere di materiale incombustibile La stessa norma vale per quelle che separano circuiti principali di ventilazione indipendenti.

Art. 283

La ventilazione sussidiaria nei lavori di tracciamento, preparazione, o coltivazione, i quali siano a fondo cieco, dovrà essere fatta con ventilatori azionati con continuità durante il lavoro

In caso di sospensione dei detti lavori, l'accesso degli operai deve avvenire dopo la messa in marcia dei ventilatori, e subordinatamente all esito dei controlli di cui al precedente art. 276

Art. 284.

L'impiego di metodi di coltivazione per franamento è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale prescrive le caute e occorrenti

Nelle coltivazioni per ripiena, questa deve colmare sino al tetto la cavità da riempire.

Art. 285.

Qualora per isolare un incendio si disponga uno sbarramento devesi evitare che questo sia lambito da corrente d'aria contenente grisù in proporzione pericolosa.

Art 286.

Ogni corrente d'aria di ventilazione attraversante vecchie coltivazioni, deve essere ivi guidata da apposite vie.

Art 287.

Ogni escavazione che si dirige verso vecchi lavori o cavità, o comunque zone nelle quali possa presumersi che si sia raccolto gas pericoloso, deve essere preceduta da sondaggi di spia di lunghezza almeno doppia di quella normalmente praticata per l'abbattimento.

Art 288.

Nei luoghi riconosciuti pericolosi per presenza di gas, nei quali il lavoro sia stato anche temporaneamente sospeso, deve essere vietato, mediante chiusura od apposizione di segnale di pericolo, l'accesso alle persone non autorizzate.

Nel caso che una parte del sotterraneo sia classificata diversamente dal resto di esso, ai sensi dell'art 270, l'accesso alla detta parte deve essere contrassegnato da un cartello indicatore del pericolo.

TITOLO VII

ILLUMINAZIONE

Capo XXIV.

Norme generali sull'illuminazione

Art. 289.

Ogni persona che acceda alle vie o cantieri sotterranei deve essere munita di lampada individuale accesa.

Art. 290.

Le stazioni, o ricette, dei pozzi e dei piani inclinati, e quelle di smistamento dei vagonetti, debbono essere illuminate in modo adeguato, per la sicurezza delle relative operazioni

Nelle stazioni dei pozzi le lampade debbono essere disposte in modo che l'operaio ingabbiatore non ne sia abbagliato, e possa sempre scorgere bene se la gabbia e presente o no al livello della ricetta.

Art. 291.

E' vietato tenere nel sotterraneo depositi di benzina.

Art 292.

I piazzali, i luoghi di transito e gli impianti in superficie, debbono essere di notte illuminati in modo che sia tutelata l'incolumità delle persone.

Capo XXV.

Illuminazione dei sotterranei pericolosi per gas infiammabili

Art. 293.

Le norme del capo presente si applicano ai sotterranei pericolosi per grisù od altri gas infiammabili.

Art. 294.

Le lampade, sia fisse che portatili od individuali, da usare nel sotterraneo debbono essere del tipo di sicurezza contro il grisù, chiuse a chiave o con altri dispositivi che ne impediscano l'apertura abusiva.

Art. 295.

La custodia e la manutenzione delle lampade di sicurezza deve avvenire in un locale apposito, cui sia addetto un lampista ben pratico.

Prima di entrare nel sotterraneo, ciascuno deve ritirare dal lampista la lampada chiusa ed accesa Chi ritira la lampada deve verificare che essa sia in buono stato, e in caso contrario rifiutarla. Accettata la lampada, ciascuno ne diviene responsabile.

Un controllo tenuto nella lampisteria, sotto la responsabilità del lampista, deve permettere di conoscere il nome di ogni persona che sia entrata nel sotterraneo, e il numero della lampada ad essa consegnata.

Art. 296.

Il numero di lampade di sicurezza disponibile per la miniera o cava sotterranea deve superare di almeno il 10% quello strettamente occorrente.

Art. 297.

E' vietato qualsiasi tentativo di aprire le lampade di sicurezza nei luoghi del sotterraneo ove l'uso di lampade a fiamma libera non è autorizzato.

Qualora la lampada subisca un guasto, dev'essere subito spenta.

Art. 298.

Il sorvegliante deve istruire gli operai da lui dipendenti, sul buono e sicuro uso delle lampade di sicurezza e sull'impiego delle lampade a benzina come indicatori del grisù.

Art. 299.

Nei sotterranei grisutosi è vietato di fumare o di portare con sè pipe, tabacco, sigarette, fiammiferi od altri mezzi di accensione. Tale divieto deve essere ricordato al personale con appositi avvisi ben visibili apposti presso gli ingressi del sotterraneo. E' altresì vietato di portare con sè arnesi atti all'indebita apertura delle lampade.

Gli accertamenti per il controllo dell'osservanza delle norme anzidette, e le relative modalità sono disposti dal direttore. Chiunque si rifiuti di sottostarvi incorre nell'immediato licenziamento.

Art. 300

Ove l'impiego delle lampade individuali si dimostri insufficiente per una adeguata illuminazione del cantiere, questa dovrà essere integrata con altre lampade che dovranno pure essere di sicurezza contro il grisù.

TITOLO VIII

IMPIANTI ELETTRICI

Capo XXVI

Norme generali per gli impianti elettrici nei sotterranei

Art. 301.

Le norme del presente titolo si applicano agli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica installati nei sotterranei delle miniere e delle cave.

Per i lavori a giorno si applicano le norme vigenti in materia di impianti elettrici in genere, che si intendono altresì estese ai lavori in sotterraneo sempre che siano compatibili con le norme del presente titolo.

Art. 302.

Ai fini del presente regolamento, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è inferiore o uguale a 500 V efficaci per corrente alternata e a 600 V per corrente continua; altrimenti è ritenuto ad alta tensione.

Art. 303.

Ai fini del presente regolamento apparecchi portatili sono quegli apparecchi mobili che l'operatore può trattenere fra le mani e deve comunque sostenere, anche parzialmente durante il funzionamento.

Apparecchi trasportabili sono quegli apparecchi mobili che, pure essendo destinati per il loro uso ad essere trasferiti facilmente da un luogo ad un altro, non richiedano però di essere trattenuti fra le mani e comunque sostenuti durante il funzionamento.

Art. 304.

Salvo speciali esigenze dei lavori, gli impianti elettrici non devono essere costruiti con carattere di provvisorietà.

Le varie parti dell'impianto, le macchine, gli apparecchi ed i materiali devono essere, anche per le caratteristiche del l'isolamento, di tipo adatto alle condizioni dell'ambiente in cui sono destinati a funzionare.

Art. 305.

All'esterno della miniera deve essere installato un interruttore generale, in modo da poter togliere tensione a tutto l'impianto all'interno. In sotterraneo ogni importante ramo derivato dall'impianto deve essere provvisto di interruttore che consenta di mettere fuori tensione il ramo stesso.

Gli apparecchi di interruzione devono essere chiaramente riconoscibili e facilmente accessibili, ciascuno di essi deve portare in modo evidente l'indicazione della parte di impianto da esso comandata.

Art. 306.

Le parti metalliche degli impianti elettrici che non sono destinate a trovarsi sotto tensione devono essere sempre messe elettricamente a terra ed anche collocate metallicamente tra loro se si trovano nello stesso locale o recinto.

I sistemi di terra possono essere realizzati o in sotterraneo o in superficie.

Per i collegamenti a terra si devono usare conduttori di materiale adatto in relazione alle speciali condizioni ambientali di esercizio e di sezione elettricamente equivalente ad almeno 16 mmq di rame.

Possono essere tollerate, per i tratti visibili dei conduttori di terra in rame, sezioni inferiori a 16 mmq. purchè non inferiori alla sezione dei conduttori del circuito elettrico, fino ad un minimo di 5 mmq salvo quanto previsto al successivo art. 310.

Le connessioni dei conduttori di terra devono essere eseguite mediante morsetti o saldature.

Una stessa presa di terra non può essere utilizzata contemporaneamente per un impianto a bassa tensione ed uno ad alta tensione.

Art. 307.

Ogni motore di potenza superiore a 5 kW deve essere munito di dispositivo automatico atto a disinserirlo dalla linea quando la corrente di alimentazione venga a mancare anche su una sola fase.

Art. 308.

Ogni trasformatore (o gruppo di trasformatori funzionanti in parallelo e posti nello stesso locale o recinto) deve essere munito, tanto sul primario che sul secondario, di un interruttore multipolare. Almeno uno degli interruttori deve essere automatico a massima corrente, l'altro, se non è automatico, deve essere munito di valvole.

Art. 309.

Nell'installazione di una macchina o apparecchio con quantità d'olio superiore a kg 50 si devono prendere le opportune precauzioni perchè in caso di spargimento accidentale d'olio, questo venga convogliato in un pozzetto di estinzione, di capacità sufficiente a contenere tutto l'olio.

I trasformatori in olio di potenza nominale superiore a 200 kVA devono inoltre essere installati in scompartimenti incombustibili, separati dal resto dell'impianto per mezzo di porte pure incombustibili. Eguale disposizione deve usarsi per gli interruttori a grande massa di olio, non corazzati nè muniti di *relè* di massimo corrente nel caso di impianti, a tensione superiore a 3000 V, se la corrente supera i 200 A.

Art. 310.

L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione.

Per gli utensili od altri apparecchi elettrici portatili la tensione non deve superare i 60 V efficaci verso terra. E' consentita però l'alimentazione con tensione superiore purchè non maggiore di 220 V efficaci, se l'involucro metallico dell'apparecchio è messo a terra. Per tale messa a terra è consentito l'impiego di un conduttore di rame contenuto nel cavo di alimentazione, purchè il conduttore abbia sezione non inferiore a 3 mmq e lunghezza non maggiore di 20 metri.

La tensione sino a 220 V efficaci è pure ammessa se, per l'alimentazione dell'apparecchio portatile, si fa uso di un trasformatore di isolamento.

Art. 311.

Il passaggio di servizio dei quadri ad alta tensione deve avere ad entrambe le estremità una porta apribile verso l'esterno, l'apertura deve poter avvenire senza chiave dall'interno e solo con chiave dall'esterno.

Ove il pericolo di contatto accidentale delle persone con le parti sotto tensione non sia eliminato mediante sufficienti ripari, oppure non sia disponibile per il transito un congruo spazio in relazione alle tensioni in atto deve essere impedito l'accesso al passaggio quando il quadro è sotto tensione.

Art. 312.

I conduttori nudi sono ammessi soltanto nell'interno delle cabine elettriche, per le linee di contatto degli impianti di trazione e nelle linee di messa a terra.

Per l'alta tensione sono prescritti cavi sottopiombo, o muniti di altro idoneo rivestimento protettivo.

Per la bassa tensione, nelle stesse condizioni di impiego, sono ammesse linee a conduttori separati, su isolatori, quando le condizioni di impiego siano tali che non vi sia da temere deterioramento dell'isolamento per effetto dell'umidità o di azioni chimiche o meccaniche.

Art. 313.

Nei pozzi o discenderie, o dovunque possano temersi deterioramenti per cause meccaniche si devono usare, tanto per la bassa quanto per l'alta tensione, cavi armati.

Ove sia necessario proteggere il rivestimento metallico da azioni chimiche, con verniciature o rivestimenti inattaccabili, questi non debbono essere infiammabili.

I cavi devono essere sostenuti da supporti adatti, tali da non danneggiare il rivestimento e distanziati in modo da evitare che il cavo sia assoggettato a sforzi dannosi, anche per il peso proprio.

Le giunzioni fisse fra cavi e fra singoli spezzoni di essi debbono essere eseguite mediante apposite cassette o muffole Le giunzioni eseguite con altri sistemi sono permesse solo in casi di emergenza e vanno sostituite al più presto con quelle regolari.

Art 314

Nei cavi muniti di rivestimenti metallici almeno uno di questi deve essere messo a terra a meno che il cavo sia altrimenti protetto contro i pericoli derivanti da contatti accidentali

Il rivestimento messo a terra deve presentare una buona continuità metallica

Art 315.

I cavi flessibili per il collegamento degli apparecchi portatili devono avere un rivestimento di spessore e qualità tali che sia assicurata la buona conservazione dell'isolamento, avuto riguardo alle speciali condizioni ambientali d'esercizio

L'eventuale rivestimento metallico flessibile deve essere messo a terra In tal caso le prese a spina all'estremità del cavo flessibile devono essere tali da evitare il contatto accidentale con la parte in tensione, durante l'inserzione e la disinserzione

Nel punto di derivazione del cavo flessibile dalla conduttura principale deve essere installato un interruttore onnipolare

Art 316

Gli impianti fissi di illuminazione devono essere a tensione non superiore a 220 V

I circuiti devono essere protetti con interruttori onnipolari di tipo chiuso muniti di valvole fusibili o automatici a massima corrente

Art 317

Ogni apparecchio di illuminazione installato a portata di mano deve portare la lampada entro globo di vetro protetto da gabbia metallica

Art 318

Le lampade elettriche portatili alimentate dalla rete devono essere a tensione non superiore a 25 V verso terra ed essere provviste di impugnatura isolante e di gabbia metallica di protezione Qualora la corrente di alimentazione sia fornita per mezzo di un trasformatore, questo deve avere gli avvolgimenti primario e secondario adeguatamente isolati fra loro

Art 319

Non sono ammessi impianti di trazione a terza rotaia

È proibito per gli impianti di trazione l'uso dell'alta tensione

Nel caso di tensione superiore a 220 V i fili di contatto devono trovarsi ad una altezza di almeno m 2,50 sopra il piano superiore delle rotaie

Per tensione eguale od inferiore a 220 V l'altezza dei fili può essere ridotta a 2,00 m quando essi siano efficacemente protetti contro contatti accidentali delle persone Dove ciò non sia possibile, come negli attraversamenti o biforcazioni, si devono disporre adatti segnali luminosi di pericolo

Non è consentito l'impiego del filo di contatto nelle gallerie armate di legname

I fili di contatto debbono avere sezione non inferiore a 50 mmq

I ganci di sostegno vanno montati in rettilineo a distanza tale che la freccia del filo fra due ganci consecutivi non sia maggiore di 8 cm, in curva, a distanza minore e tale che se il filo si stacca da un gancio non vi sia pericolo di contatto con il locomotore

Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione alla galleria od alla linea deve essere tolta la tensione dal filo di contatto

Art 320

L'isolamento verso terra dei fili di contatto deve essere proporzionato a una tensione di esercizio di almeno 2000 V

Art 321.

Quando le rotaie vengono usate come conduttori di ritorno, il collocamento fra i vari tronchi deve essere tale da realizzare una buona continuità metallica mediante giunti elettrici di rame aventi una sezione non inferiore a 50 mmq, provvisti di capi corda o saldati.

Si devono inoltre stabilire fra le rotaie, a distanza non maggiore di 100 metri, dei collegamenti trasversali buoni conduttori

Le tubazioni, l'armamento metallico della galleria, le armature dei cavi e i fili di segnalazione meccanica, agli incroci con i conduttori di contatto, devono essere collegati elettricamente alle rotaie.

Art 322

I locomotori a presa di corrente devono essere costruiti in modo che il conducente non sia esposto a toccare inavvertitamente il filo di contatto o le parti sotto tensione dell'organo di presa

Inoltre la presa di corrente deve essere munita di un dispositivo mediante il quale essa possa essere staccata dal filo di contatto e mantenuta staccata.

Art 323

I locali adibiti alla carica degli accumulatori devono avere assicurata una ventilazione adatta a consentire una sufficiente diluizione dei gas che vi si sviluppano L'impianto di illuminazione deve essere di tipo stagno

Art 324

I conduttori degli impianti di segnalazione e di comunicazione non devono essere riuniti in uno stesso cavo con altri conduttori.

Si devono prendere adatte precauzioni per prevenire contatti fra i fili di segnalazione e di comunicazione e altre parti dell'impianto

Le linee di segnalazione e di comunicazione, nei tratti in cui esse incrociano linee elettriche, devono essere munite di adatti ripari

Art 325

Se l'impianto elettrico di segnalazione è a servizio della estrazione esso deve essere munito di dispositivo che in caso di mancanza di tensione all'impianto stesso ne dia avviso al macchinista

Art 326

Nelle cabine di trasformazione devono essere esposti cartelli recanti lo schema dell'impianto, le istruzioni da seguire in caso di incendio, e quelle per i soccorsi d'urgenza ai colpiti da corrente elettrica

I cartelli devono essere di materiale durevole e collocati in modo ben visibile

Nei locali dove siano apparecchi elettrici in olio e il macchinario abbia una potenza complessiva di almeno 200 kVA devono esservi almeno due estintori d'incendio adatti allo scopo, pronti per l'uso, e sacchi pieni di sabbia.

Art 327

L'installazione, la manutenzione e la sorveglianza degli impianti elettrici devono essere affidate a personale idoneo per capacità e conoscenza del sotterraneo

Ove l'importanza degli impianti lo richieda, a capo di tale personale deve essere posto un tecnico di adeguata esperienza specifica.

Art 328

Gli impianti devono essere mantenuti in buono stato di isolamento La continuità dei conduttori di terra deve essere verificata almeno ogni tre mesi

La buona conservazione dell'elettrodo spandente deve essere verificata almeno ogni anno

I risultati delle verifiche debbono essere trascritti in apposito registro

Art 329

I cavi flessibili degli apparecchi portatili devono essere esaminati frequentemente e i cavi difettosi riparati o cambiati immediatamente

Art 330

Salvo il caso di assoluta necessità non si debbono eseguire lavori sotto tensione quando la tensione superi il valore di 25 V efficaci verso terra

Quando si debbono eseguire lavori in vicinanze di parti poste sotto tensione, e vi sia pericolo che il lavoratore tocchi, anche con qualche oggetto, una parte sotto tensione, deve essere tolta la tensione da questa

Nel caso di assoluta necessità, riconosciuta da un capo responsabile, ogni lavoro sotto tensione o in vicinanza di parti sotto tensione va compiuto con le modalità ed i mezzi atti a garantire l'incolumità dell'operatore.

Art. 331

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sugli impianti elettrici, e salvo per il caso di lavoro sotto tensione indicato nell'articolo 330, bisogna interrompere la linea dalla parte da cui la tensione proviene, in ogni caso si deve collegare a terra la parte dell'impianto sulla quale si lavora e prendere adatte precauzioni per impedire che l'impianto torni sotto tensione durante i lavori.

I conduttori dei cavi ad alta tensione di lunghezza considerevole devono essere scaricati dalle eventuali cariche elettriche statiche, prima di toccarli.

Capo XXVII

Impianti elettrici nei sotterranei pericolosi per grisù o polveri

Art. 332.

Le prescrizioni che seguono si applicano agli impianti elettrici installati nei sotterranei minerari grisutosi o nelle parti di sotterraneo soggette a produzione pericolosa di polveri infiammabili.

Per i sotterranei soggetti ad irruzioni istantanee di grisù, l'ingegnere capo può prescrivere ulteriori norme, o vietare l'uso dell'elettricità nel sotterraneo.

Art. 333.

Nei sotterranei di cui al precedente art. 332 le macchine, i trasformatori e le apparecchiature elettriche devono essere di tipo speciale di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili.

Le macchine, i trasformatori e le apparecchiature predette debbono essere di tipo dichiarato di sicurezza in seguito a prove effettuate anche solo sul prototipo in laboratori ufficialmente riconosciuti dall'Assessorato per l'industria e commercio.

Essi porteranno oltre alla targa caratteristica normale, il contrassegno indicativo del tipo di sicurezza, che deve essere apposto direttamente dal fabbricante.

L'Assessore per l'industria e il commercio con suo decreto stabilisce quali siano i laboratori autorizzati ad effettuare le prove anzidette ed a rilasciare i relativi certificati.

Le norme per l'esecuzione delle prove sono emanate ed aggiornate dall'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 334.

L'uso di materiale diverso da quello indicato nell'articolo 333 può essere consentito dall'ingegnere capo, quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) l'impianto nella parte che interessa sia lambito da una corrente di aria sufficientemente intensa proveniente direttamente dalle vie di entrata d'aria, e non sia esposto a polveri combustibili in quantità pericolosa,

2) il tenore di grisù, rilevato giornalmente, non oltrepassi mai 0,5 % in alcun punto del circuito di ventilazione a monte dell'impianto,

3) non esista alcun cantiere di coltivazione o vecchio lavoro l'aria del quale possa venire in comunicazione con il circuito di aeraggio a monte dell'impianto elettrico,

4) sia escluso ogni pericolo di inversione di corrente di aria e di invasioni improvvise di gas.

In ogni caso l'impianto fisso di illuminazione deve essere almeno di tipo stagno.

Art. 335.

Gli apparecchi elettrici in bagno d'olio non possono essere utilizzati nei cantieri di abbattimento e nelle immediate vicinanze di questi, a meno che non si impieghi olio non combustibile.

Art. 336

Nei sotterranei grisutosi debbono essere muniti di involucri a prova di esplosione interna:

1) i motori per le macchine e gli apparecchi trasportabili adoperati nei cantieri di coltivazione,

2) i motori dei ventilatori applicati alle condotte di ventilazione sussidiaria,

3) le macchine ed i trasformatori per corrente normale inferiore ad 1 *ampere*, salvo che essi resistano a corti circuiti prolungati senza che la temperatura oltrepassi 100° C.

Art. 337.

Nelle macchine, nei trasformatori e negli apparecchi, le parti sotto tensione e quelle per le quali è necessaria la protezione contro l'esplosione, non devono essere accessibili che rimovendo o allentando chiusure richiedenti attrezzi speciali.

Art. 338.

Gli apparecchi come interruttori, commutatori e simili, che siano muniti di involucri di protezione apribili, devono essere *provvisti di blocco atto ad impedire il loro azionamento* quando l'involucro è aperto ed inoltre di aprire l'involucro quando l'apparecchio trovasi in posizione di circuito chiuso.

Allorchè sia necessario aprire l'involucro di protezione di una macchina, devesi apporre un cartello di avviso sul relativo interruttore acciocchè questo non venga indebitamente richiuso.

Art. 339.

I trasformatori del tipo ad immersione in olio devono essere muniti di interruttori onnipolari automatici a massima corrente tanto sull'alta che sulla bassa tensione.

Art. 340.

Le linee che alimentano gli impianti delle zone classificate grisutose devono essere provviste di interruttori onnipolari automatici a massima corrente installati nei posti non grisutosi dai quali si dipartono le linee stesse.

Gli interruttori di cui al primo comma dell'art. 305 a servizio di linee che alimentano zone grisutose, devono essere automatici a massima corrente e provvisti di dispositivi atti ad impedirne la reinserzione, dopo lo scatto, senza l'uso di mezzi e conoscenze speciali.

Art. 341.

Per gli impianti fissi sono permessi soltanto cavi armati o aventi protezione riconosciuta equivalente da uno dei laboratori di cui all'art. 333.

Per l'alimentazione di apparecchi trasportabili o portatili si debbono usare cavi con protezione particolarmente robusta in gomma o in altro materiale equivalente.

Art. 342.

Le cassette di giunzione o derivazione e le prese a spine devono essere del tipo di sicurezza contro il grisù.

Art. 343.

Le lampade fisse sia ad ampolla che a tubo debbono essere poste sotto globi o lastre di protezione costituite da vetro o altro materiale non infiammabile di idonea resistenza meccanica.

Le armature ed i dispositivi di attacco devono essere di tipo approvato ai sensi dell'art. 333.

I globi e le lastre predetti debbono essere protetti da gabbia metallica.

Art. 344.

Gli accumulatori ed i relativi involucri debbono essere di tipo riconosciuto di sicurezza a norma dell'art. 333.

La stazione di carico delle batterie deve essere ventilata da una corrente direttamente derivata dalle vie di entrata d'aria.

I recipienti che contengono le batterie devono essere chiusi in modo che, durante l'esercizio, non possano venire manomessi e non sia possibile alcun contatto con le parti sotto tensione.

Il cambio delle batterie deve essere fatto solo nelle vie di entrata d'aria.

Art. 345

La trazione a filo è vietata.

Le locomotive ad accumulatori debbono essere di tipo riconosciuto di sicurezza ai sensi dell'art. 333.

Art. 346.

Il personale che ha in consegna macchine od apparecchiature di tipo di sicurezza deve accertarsi, prima dell'inizio

del lavoro, che gli involucri siano chiusi ed in buono stato e che i cavi non presentino lesioni

Il tecnico responsabile del servizio elettrico in sotterraneo è tenuto ad effettuare almeno ogni sei mesi una accurata verifica degli impianti ai fini della sicurezza specifica ed i risultati devono essere riportati in apposito registro.

Art 347

Chiunque costati un guasto nelle macchine o nelle apparecchiature elettriche, oppure difetti di isolamento o di messa a terra, deve darne avviso al sorvegliante il quale impartirà le istruzioni atte ad evitare pericoli ed avvertirà il responsabile del servizio elettrico o la direzione

Art 348

Qualora in un cantiere si manifesti un tenore di grisu superiore all 1 % si deve togliere la tensione alle macchine elettriche del cantiere, tranne che all eventuale ventilatore sussidiario

Qualora si costati un guasto o un difetto di isolamento nelle apparecchiature, nelle linee e nelle messe a terra, si deve togliere la tensione alla parte di impianto interessata

La direzione deve stabilire, con apposito ordine di servizio, le misure da prendere, con particolare riguardo all'impianto elettrico, nel caso di arresto della ventilazione principale e nei casi di distacco della tensione, di cui ai comma precedenti, indicando inoltre le persone incaricate del distacco e della reinserzione della tensione

Art 349

E' proibito eseguire lavori sugli impianti, sia anche il semplice ricambio delle lampade quando essi sono sotto tensione

Negli impianti di segnalazione è però consentito aprire gli involucri di protezione e lavorare sotto tensione sempre che sia stato riconosciuto da un sorvegliante che il cantiere sia libero da grisu durante il lavoro l atmosfera del cantiere deve essere sorvegliata e deve essere tolta la tensione non appena sia avvertita presenza di grisu

Art 350

Le prove ed i controlli su parti degli impianti elettrici quali misure di isolamento di resistenza, di tensione di corrente e simili devono essere eseguiti solo dopo che sia stata costatata l assenza di grisu dall ambiente ove le prove stesse si effettuano, durante la prova o la misura l atmosfera deve essere sorvegliata con un idoneo rivelatore di grisu

Art 351

Per gli impianti e loro parti già installati prima della data del decreto previsto dall art 333, l ingegnere capo può autorizzarne l'uso, se dalla ispezione risulti che essi sono di tipo consentito per le condizioni del loro impiego

TITOLO IX

INCENDI, IRRUZIONI D'ACQUA

Capo XXVIII

Incendi

Art 352

Nei sotterranei delle miniere soggette al pericolo di incendio deve essere installata una rete di distribuzione di acqua a pressione mantenuta sempre pronta all'uso Nei casi di pratica impossibilità debbono essere approntati adeguati depositi di acqua opportunamente distribuiti

Deve essere pure predisposta una idonea attrezzatura per l'efficiente funzionamento dei mezzi di estinzione, nonchè per la protezione del personale ad essi addetto.

Art 353

La disposizione del circuito di ventilazione deve essere tale che possano adottarsi, nei casi prevedibili di incendi in luoghi particolarmente soggetti del sotterraneo, misure predisposte atte a combatterli.

I capi servizio ed i sorveglianti debbono essere edotti delle manovre necessarie per combattere gli incendi, per segregare i cantieri e per segregare, ove occorra, tutto o in parte il sotterraneo.

Art 354.

L'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere, per le miniere pericolose per incendio, che la coltivazione sia condotta in modo da potere isolare, per quanto possibile mediante la chiusura di poche vie, i quartieri sotto l incendio.

Art 355

Per le miniere nelle quali esistono zone impegnate da incendi, capaci di creare pericoli per le zone di lavoro o per parti vergini del giacimento, l'ingegnere capo prescrive, ove lo ritenga necessario, le cautele occorrenti.

Art 356

Nel sotterraneo debbono essere predisposti, con opportuna ubicazione, i materiali idonei alla costituzione degli sbarramenti occorrenti per i casi di incendio

Detti sbarramenti debbono essere aperti solo dietro ordine del direttore e sotto la vigilanza di persone appositamente da lui incaricate.

Art 357

Chiunque nel sotterraneo si accorga di un incendio, o di un principio di incendio deve darne avviso al più presto ad un sorvegliante o ad un dirigente

Art 358

Nei cantieri delle miniere di zolfo è proibito procedere all'abbattimento di minerale mediante l'impiego di mine, allorchè in essi trovasi depositato minerale già abbattuto E' però consentito l impiego di qualche mina nel caso di necessità ai fini della sicurezza In tale caso le mine debbono essere fatte brillare una alla volta

In caso di interruzione della coltivazione il minerale abbattuto o franato che può costituire pericolo di incendio, deve essere asportato, e il cantiere isolato, ove occorra, dal circuito di aria

Art 359

Presso le miniere nel cui sotterraneo siano occupati per ogni turno più di cinquanta operai, deve essere istruita e mantenuta in allenamento mediante esercitazioni almeno mensili, una squadra antincendio

L ingegnere capo può prescrivere la istituzione della squadra antincendio anche per miniere aventi un numero di operai minore dell anzidetto

Capo XXIX.

Irruzioni di acqua

Art 360

Ove si conosca o si sospetti l esistenza di lavori invasi dall'acqua che possano dar luogo a pericolo siti oltre il limite della concessione o della ricerca, l esercente o il direttore debbono informarsi presso l ufficio minerario della loro ubicazione quanto più esatta possibile

Art 361

Nei cantieri od avanzamenti per i quali si ritenga esistente il pericolo di irruzione di acqua l'abbattimento deve essere preceduto dall esecuzione di fori di spia adeguati per numero lunghezza ed orientamento e le volate debbono essere costituite dal minor numero possibile di mine

Le norme precedenti non si applicano allo scavo delle gallerie destinate al ribasso di livelli d'acqua, purchè esse siano munite di porte a chiusura stagna capaci di resistere alla prevedibile pressione idrostatica

Art 362

Nei cantieri ed avanzamenti di cui al precedente articolo, dovrà farsi uso solamente di lampade elettriche di tipo stagno, e debbono essere prese le cautele occorrenti per il sicuro e rapido allontanamento del personale in caso di necessità

Art 363

Qualora esista pericolo di irruzione di acqua dall'esterno nel sotterraneo, attraverso le vie di comunicazione di questo con la superficie, od attraverso terreni rotti o di insufficiente tenuta, debbono porsi in atto le cautele idonee, come fossi di guardia, sbarramenti, canali di scolo, platee impermeabili, o simili.

TITOLO X

SALVATAGGIO, PRONTO SOCCORSO, IGIENE DEL LAVORO

Capo XXX.

Salvataggio

Art 364

Presso ogni miniera o cava sotterranea, pericolosa per grisù od altri gas, o per polveri infiammabili, o perchè soggetta ad incendi, deve essere costituita una squadra di salvataggio

Nel caso di miniere vicine, gli esercenti di quelle aventi meno di 200 operai occupati all'interno possono, con l'autorizzazione dell'ingegnere capo, associarsi fra loro per la costituzione di una squadra unica.

Art 365

I componenti delle squadre di salvataggio debbono essere volontari, avere superato i 21 anni di età e non oltrepassato i 45 anni Debbono inoltre avere idoneità fisica adeguata ai compiti della squadra, da accertare, anche ai fini della selezione attitudinale, con visita medica annuale eseguita dal medico specialista previsto dall'art 5 della legge L'onere relativo a tale visita è a carico dell'esercente della miniera o cava

I detti componenti debbono conoscere il sotterraneo in tutte le sue parti, tanto da potervi circolare senza guida.

Art 366

Il numero dei componenti della squadra di salvataggio non deve essere inferiore ad uno per ogni cinquanta operai lavoranti in un turno

La squadra è divisa in gruppi di cinque uomini, di cui uno deve essere un sorvegliante a capo del gruppo. A capo della squadra deve essere un capo servizio

Il numero minimo degli uomini della squadra è quello di un gruppo, ossia quattro operai ed un sorvegliante

Qualora presso la miniera o cava esista un solo gruppo per il salvataggio, debbono essere aggiunti ad esso almeno due componenti supplenti.

Il servizio di salvataggio deve essere assicurato per ciascuno dei turni di lavoro.

Art 367.

L'elenco dei componenti della squadra di salvataggio è tenuto aggiornato dal direttore, ed affisso in un locale frequentato dagli operai.

Art 368

Ogni squadra di salvataggio deve disporre, presso la miniera o cava di un locale idoneo destinato esclusivamente alla conservazione e manutenzione del materiale di salvataggio che deve corrispondere ad un elenco approvato dallo ingegnere capo per ciascuna squadra.

Art 369

Il personale della squadra di salvataggio deve essere istruito ed allenato con periodi d'istruzione ed esercitazioni, nel modo stabilito dal direttore

Ogni squadra, almeno tre volte all'anno, deve compiere una completa esercitazione di salvataggio nel sotterraneo

Gli addetti alla sicurezza partecipano ai periodi di istruzione ed alle esercitazioni della squadra

Di tutte le istruzioni ed esercitazioni svolte deve essere presa nota in apposito registro, con la indicazione dei nomi dei partecipanti.

Art 370.

Nell'impiego delle squadre di salvataggio, tutti i partecipanti alle operazioni debbono essere provvisti degli apparecchi idonei a permettere la permanenza ed il lavoro nell'ambiente pericoloso

Gli apparecchi in numero sufficiente, debbono essere tenuti sempre pronti per l uso immediato Essi debbono essere verificati almeno ogni mese.

Art 371.

L'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta dell ingegnere capo può disporre l'istituzione per ogni gruppo di miniere contemplate nel primo comma dell'art 364 di una stazione centrale di salvataggio, perchè in essa si possa.

1) controllare e sperimentare gli apparecchi delle squadre di salvataggio;

2) provvedere alla manutenzione degli apparecchi;

3) svolgere istruzioni ed esercitazioni del personale, concernenti il salvataggio,

4) conservare e mantenere pronti per l'uso apparecchi di riserva da dislocare al bisogno

Art. 372.

L'idoneità dei locali, dell'attrezzatura e del personale della stazione centrale di salvataggio prevista dal precedente articolo deve essere riconosciuta dall Assessore per l industria e commercio sentito l'ingegnere capo

La stazione è installata e mantenuta a spese degli esercenti delle miniere del gruppo

Il regolamento per il funzionamento della stazione è approvato dall'Assessore per l'industria e commercio, su proposta dell'ingegnere capo

L'esercente di ogni miniera del gruppo ha l'obbligo di consentire che alle esercitazioni di salvataggio aventi luogo nella sua miniera partecipino operai appartenenti ad altre squadre del gruppo.

Art 373

Il servizio di salvataggio per le miniere di zolfo resta regolato dal regolamento approvato dal regio decreto 3 luglio 1921, n. 1190.

Capo XXXI.

Pronto soccorso

Art 374

Presso ogni miniera o cava, in cui il numero complessivo di operai presenti in un turno sia maggiore di 100, deve essere installata in superficie, una infermeria per il pronto soccorso, il cui esercizio è soggetto all autorizzazione dell'autorità sanitaria competente.

Il personale dell'infermeria deve alternarsi a turno di servizio disposto dal direttore, in modo che la presenza sia assicurata nelle ore di lavoro della miniera o cava.

Art. 375.

Presso ogni miniera o cava in cui il numero complessivo di operai per turno non sia maggiore di 100, deve essere sistemato, all esterno, un ambiente idoneo, ove gli operai possano ricevere i primi soccorsi Ivi deve tenersi una cassetta di pronto soccorso, mantenuta rifornita a cura della direzione, ed in consegna a persona reperibile durante le ore di lavoro.

Art 376

In ogni sotterraneo di miniera o cava deve essere tenuta in efficienza una cassetta di pronto soccorso, in consegna ad un sorvegliante.

Art 377.

Entro tre mesi dal giorno dell'inizio dell'esercizio, l'ingegnere capo, sentito il medico previsto dall art 5 della legge notifica all esercente della miniera o cava le prescrizioni relative ai medicamenti ed ai mezzi di soccorso e di salvataggio Notifica altresì le prescrizioni circa l'obbligo di adibire presso l'infermeria uno o più infermieri ed eventualmente un medico chirurgo ove ciò sia necessario in relazione al numero degli operai occupati, od alla distanza da centri abitati ove risieda un medico

L'ingegnere capo ha facoltà di modificare, occorrendo, tali prescrizioni.

Art 378

Un solo medico chirurgo può essere addetto al servizio di più miniere o cave se vicine

In tal caso la ripartizione dell'onere per la assistenza medica fra i vari esercenti interessati è determinata dall ingegnere capo tenuto conto del numero degli operai, della natura dei lavori e della loro ubicazione.

Art 379

Gli esercenti di miniera e cave vicine possono, col consenso o su invito dell'ingegnere capo costituirsi in consorzio volontario per l esercizio del servizio di pronto soccorso In tal caso l'ingegnere capo emana le prescrizioni concernenti i locali il personale ed i mezzi di soccorso comuni per il gruppo di miniere o cave.

Art. 380.

Le spese necessarie ai soccorsi immediati da prestare agli infortunati, quelle per il salvataggio, le indennità per le requisizioni di arnesi, materiali, veicoli e altri mezzi di soccorso, sono a carico dell'esercente.

Per la riscossione di tali spese si procede con le norme fissate all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 381.

Il servizio di pronto soccorso per le miniere di zolfo resta regolato dal regolamento approvato con regio decreto 3 dicembre 1908, n. 787, e successive modificazioni.

Capo XXXII.

Igiene del lavoro

Art. 382.

L'esercente della miniera o cava è tenuto a fornire, a sue spese, agli operai, durante le ore di lavoro, acqua potabile in quantità sufficiente.

Art. 383.

L'esercente deve fornire a sue spese agli operai, in quantità sufficiente, acqua igienicamente idonea per la pulizia personale. L'ingegnere capo può prescrivere tenendo conto delle condizioni in cui il lavoro si svolge e della disponibilità di acqua, la installazione presso la miniera o cava di un adeguato numero di docce.

Art. 384.

Presso la miniera o cava a cielo aperto devono essere installate in idonea ubicazione una o più latrine, in relazione al numero degli operai occupati.

Le latrine debbono essere protette contro le intemperie e mantenute in regolari condizioni d'uso, pulite e disinfettate.

Art. 385.

Per i sotterranei delle miniere o cave l'ingegnere capo emana le prescrizioni per l'installazione delle latrine, fissandone *l'ubicazione, il numero e le caratteristiche, in relazione* al numero dei lavoratori occupati ed al pericolo di trasmissione di malattie.

Le latrine mobili debbono essere mantenute in regolari condizioni d'uso, pulite e disinfettate. Quelle da campo debbono essere disinfettate e coperte con terra alla fine di ogni turno di lavoro.

Alla pulizia ed alla manutenzione delle latrine deve essere adibito personale in numero sufficiente.

Art. 386.

Nei sotterranei nei quali si abbia formazione di fanghiglia deve essere eseguita, settimanalmente, nei livelli in lavorazione, la disinfestazione del suolo.

Art. 387.

La miniera o cava deve essere provvista di idonei dormitori e refettori per i lavoratori. *L'ingegnere capo può esonerare* l'esercente da tale obbligo, tenuto conto della vicinanza dei lavori a centri abitati della ricettività di questi o dello scarso numero di operai che dovrebbero usufruire dei dormitori stessi.

Art. 388.

Ogni operaio, alla sua prima assunzione al lavoro minerario deve essere sottoposto a visita medica, nonchè all'esame radiografico del torace, al fine di accertarne la sana costituzione fisica e l'idoneità al lavoro cui deve essere adibito.

Il medico che esegue la visita compila una scheda sanitaria in duplice esemplare ed esprime il giudizio sulla idoneità lavorativa. Uno degli esemplari è inviato dal medico all'Ufficio minerario, l'altro è consegnato all'esercente che lo conserva insieme ai documenti di lavoro dell'interessato.

Almeno una volta in ciascun semestre gli operai debbono essere sottoposti ad una visita medica di controllo, al fine di accertare il persistere dell'idoneità di cui al primo comma. Tale visita deve comprendere la schermografia del torace.

L'ingegnere capo può permettere, ove le condizioni del lavoro lo consentano, che le visite di controllo abbiano luogo ogni anno.

Gli operai addetti alla manovra di argani di estrazione im*piegati per trasporto di persone od alle manovre di locomo*tori, debbono essere sottoposti, prima di assumere tali compiti, ad una visita medica attitudinale. Tale visita deve essere ripetuta almeno ogni due anni.

Art. 389.

Ai fini del presente capo, si definisce temperatura normale di un cantiere quella che si verifica in condizioni normali di ventilazione e col numero regolare di operai al lavoro nel cantiere.

Nei cantieri ove la temperatura normale oltrepassi 30 gradi centigradi, e salvo che si tratti di lavori urgenti e temporanei nessun operaio deve essere adibito per una permanenza maggiore di sei ore al giorno.

Se la temperatura supera i 35 gradi gli operai debbono essere adibiti solo in caso di necessità riconosciuta dall'ingegnere capo, od in caso di intervento contro un pericolo.

Art. 390.

La durata del lavoro deve essere ridotta quando per due giorni consecutivi si sia costatato che la temperatura del cantiere supera di 30 gradi.

La durata normale viene ripristinata solo quando per due giorni consecutivi si sia costatato che la temperatura si è mantenuta inferiore a 30 gradi.

L'ingegnere capo può prescrivere che nei cantieri ove l'aria è particolarmente umida, l'orario ridotto sia adottato anche per temperature inferiori a trenta gradi, o che nei cantieri ove l'aria è particolarmente asciutta e mossa, esso sia adottato per temperatura più alta tenendo conto di misure appositamente effettuate sull'umidità e sulla velocità dell'aria.

Art. 391.

L'operaio che per un mese sia stato adibito al lavoro in un cantiere nelle condizioni di temperatura elevata prevista dagli articoli 389, 390 deve essere trasferito ad altro cantiere a temperatura non elevata, e non può essere impiegato di nuovo in un cantiere a temperatura elevata prima che sia trascorso un mese dal trasferimento.

Art. 392.

Ove la *perforazione avvenga con macchine non munite* di dispositivi di aspirazione delle polveri o di iniezioni d'acqua nel foro, è obbligatorio l'uso della maschera antipolvere per l'operaio perforatore e per gli altri che si trovino nella atmosfera polverosa.

La maschera deve essere munita di filtro che offra alla inspirazione ed alla espirazione, rispettivamente, una resistenza superiore a 15 e 5 millimetri di acqua con una corrente di 50 litri al minuto primo, ed un potere di ritenzione non inferiore al 95 % delle polveri di un micron di diametro.

Art. 393.

Le maschere di cui all'articolo precedente devono essere:

1) consegnate a fine di ogni turno di lavoro ad apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza;

2) conservate ordinatamente in un armadio o altro posto idoneo;

3) disinfettate periodicamente, e sempre quando cambiano i soggetti che le usano.

Art. 394.

Nelle gallerie e nei pozzi percorsi dai lavoratori la velocità dell'aria non deve superare i 5 metri al minuto secondo.

La deroga a tale norma può essere consentita dall'ingegnere capo, ove occorra per particolari motivi.

Art. 395.

Il materiale abbattuto nei cantieri polverosi deve essere inumidito prima di essere rimosso e trasportato, anche se per le operazioni di sgombero o di scaricamento siano impiegati mezzi meccanici.

La stessa cautela deve essere adottata quando il trasporto avviene attraverso pozzetti o mediante scivoli.

Art. 396.

I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, allorchè possano costituire veicolo di contagio, debbono essere individuali ed essere contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero.

Art. 397.

Per quanto attiene alla prevenzione nei riguardi della silicosi e dell'asbestosi si osservano, per le miniere e le cave, e in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO XI

Capo XXXIII

Accertamento delle infrazioni

Art. 398.

I funzionari di cui all'art. 4 della legge devono redigere processo verbale per le infrazioni alle disposizioni della legge medesima, a quelle del presente regolamento ed alle norme sulla prvenzione degli infortuni.

Art. 399.

Il processo verbale deve contenere:

1) l'esposizione succinta del fatto con le indicazioni delle circostanze che lo caratterizzano;

2) la indicazione della disposizione violata;

3) le generalità del contravventore, o quant'altro valga ad identificarlo;

4) le informazioni assunte e le dichiarazioni e gli elementi tutti di prova raccolti;

5) l'indicazione degli oggetti che si ritenesse di porre a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il processo verbale deve essere sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto, dal contravventore, che può farvi inserire le dichiarazioni che ritenga di rendere sul fatto attribuitogli, e dalle altre persone intervenute.

Di eventuali rifiuti o impedimenti alla sottoscrizione viene fatta menzione nel processo verbale, con l'indicazione delle ragioni addotte.

Il processo verbale dev'essere trasmesso, senza ritardo, all'ingegnere capo, che lo inoltra al Pretore competente per territorio.

Copia dello stesso processo verbale dev'essere trasmessa all'Assessorato regionale per l'industria e commercio.

Art. 400.

L'oblazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge può essere effettuata, prima dell'inoltro del processo verbale al pretore, innanzi all'ingegnere capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 15 luglio 1958.

LA LOGGIA

FASINO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 24 settembre 1958 Registro n. 1, foglio n. 31.

MOD. A

Processo verbale di cui all'art. 4, primo comma del regolamento

Avanti a me . . . . . ingegnere capo / funzionario del Distretto minerario di . . . . si è presentato il sig. . domiciliato a . . . . il quale si è dichiarato esercente della miniera di (1) . . . . denominata . , posta in comune di . . . . . . nella contrada . . concessa a . comprovando detta sua qualità.

Il predetto, ai termini dell'art. 4 del regolamento alla legge regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n. 23 dichiara di avere affidato la direzione dei lavori in miniera al sig. . . . . domiciliato a . . . . e di aver nominato capi servizio e sorveglianti le persone appresso indicate, tutte capaci e atte all'incarico loro affidato.

Capi servizio:

1) sig. . . . . domiciliato a . . . .

2) sig. . . . . domiciliato a . . . .

3) sig. . . . . domiciliato a . . . .

Sorveglianti:

1) sig. . . . . domiciliato a . . . .

2) sig. . . . . domiciliato a . . . .

3) sig. domiciliato a . .

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità che i lavori sono stati iniziati il giorno

Fatto oggi in due esemplari, dei quali uno si conserva agli atti del Distretto minerario e l'altro è consegnato al denunziante.

Data . . . .

Firma . . . . esercente

Firma . . . . . . ingegnere capo / funzionario del Distretto min. di . . . .

(1) Indicare la natura del minerale che forma oggetto della coltivazione.

MOD *A* 1

Processo verbale di cui all'art. 4, terzo comma, del regolamento

Avanti a me . . . . $\frac{\text{ingegnere capo}}{\text{funzionario}}$ del Distretto minerario di . . . . si e presentato il sig . . . . . domiciliato a . . . . il quale si è dichiarato esercente della miniera di (1) . . . . denominata . . . . posta in comune di . . . . concessa a . . . . comprovando tale sua qualità

Il sig . . . . , ai termini dell'art. 4 del regolamento alla legge regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n 23, ha dichiarato le seguenti variazioni di mansioni e sostituzioni avvenute nei dirigenti, capiservizio e sorveglianti

Variazioni di mansioni

1) sig . . . . da (2) . . a (3) . . . in data . . . . .
2) sig . . . . da (2) . . . a (3) . . . . in data . . . . .
etc

Sostituzioni

1) sig . . . . . . (qualifica) . . . . . sostituito in data . . . . . .
con il sig . . . . . domiciliato a . . . .
2) sig . . . . (qualifica) . . sostituito in data . . . . . .
con il sig . . . . domiciliato a . . . .
etc

Fatto oggi in due esemplari, dei quali uno si conserva agli atti del Distretto minerario e l'altro è consegnato al denunciante.

Data . . . .

Firma . . . . esercente

. . . . $\frac{\text{ingegnere capo}}{\text{funzionario}}$ del Distretto min di . . . .

(1) Indicare la natura del minerale che forma oggetto della coltivazione.
(2) Precedente qualifica.
(3) Nuova qualifica

MOD *B*

Processo verbale di cui agli articoli 6 e 7, primo comma, del regolamento

Avanti a me . . . . sindaco del comune di . . . . si è presentato il sig . . . . domiciliato a . . . . il quale ha dichiarato di avere iniziato l'esercizio della cava di (1) . . . . denominata . . . . posta in comune di . . . . , nella contrada . . . .

Il predetto, ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n 23, dichiara di avere affidato la direzione dei lavori in miniera al sig . . domiciliato a . . e di avere nominato capi servizio e sorveglianti le persone appresso indicate, capaci e atte all'incarico loro affidato:

Capi servizio:

1) sig . . . . domiciliato a . . . .
2) sig . . . . domiciliato a . . . .
3) sig . . . . domiciliato a . . . .

Sorveglianti:

1) sig . . . . domiciliato a . . . .
2) sig . . . . domiciliato a . . . .
3) sig . . . . domiciliato a . . . .

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono stati iniziati il giorno . . .

Il sottoscritto infine designa proprio rappresentante il sig . . . . che accetta qui in calce (2) . . . .

Fatto oggi in triplice esemplare, dei quali uno si conserva agli atti del Comune, il secondo sarà trasmesso all'Ufficio minerario competente ed il terzo viene consegnato al denunziante.

Data . . . .

Firme . . . . esercente
. . . . direttore
. . . . capo servizio
. . . . capo servizio
. . . . sorvegliante
. . . . sorvegliante
. . . . rappresentante (2)
. . . . sindaco

(1) Indicare la natura del materiale che costituisce oggetto della escavazione.
(2) Solo nei casi di esercizio tenuto da più persone.

Mod. B 1

Processo verbale di cui all'art. 7, secondo comma, del regolamento

Avanti a me . . . . sindaco del comune di . . . . .
si è presentato il sig . . domiciliato a . . . . .
il quale si è dichiarato esercente / rappresentante degli esercenti della cava di (1) . .
. . . . denominata . . . . posta in comune
di . . . . . ., nella contrada . . . . , comprovando
tale sua qualità

Il predetto, ai termini dell art 7 del regolamento alla legge regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n 23, ha dichiarato le seguenti variazioni di mansioni e sostituzioni avvenute nei dirigenti, capi servizio e sorveglianti

1) sig . . da (2) a (3) . in data . . .
2) sig . . . . da (2) . . a (3) . . in data . . . .

etc

Sostituzioni

1) sig . . . . . (qualifica) . . . sostituito in data . .
con il sig . . . . domiciliato a . . .
2) sig . . . (qualifica) . . sostituito in data . . . .
con il sig . . . . domiciliato a .

etc

Fatto oggi in tre esemplari dei quali una si conserva agli atti del Comune, il secondo sarà trasmesso all'Ufficio minerario competente ed il terzo viene consegnato al denunziante

Data . . . .

Firme . . . . esercente / rappresentante degli esercenti
. . . . nuovo dirigente o sorvegliante
. . . . » » »
. . . . » » »
. . . . sindaco

(1) Indicare la natura del materiale che forma oggetto dell esecuzione
(2) Precedente qualifica.
(3) Nuova qualifica.

Mod. C

Denunzia di infortunio di cui all'art. 53, secondo comma, del regolamento

Immediata comunicazione telegrafica in caso di morte

1) Esercente della concessione o del permesso di ricerca o della cava . . . . .
2) residente in . . . .
3) Direttore dei lavori . . . . (4) Sorveglianti . . . .
. . . .
4) Estremi della concessione o permesso . . . .
5) Infortunato { Cognome . . . . . nome . . . . . nato a . . . . . . il . . . .
di professione (occupazione precisa presso la ditta) . . . . . dimorante nel comune di . . . . . fraz . . . . . . via . . . . . . }
6) Data dell infortunio . . . . ora precisa . . . .
7) L'infortunio è avvenuto nel comune di . . . . località precisa . . .
8) Da quanto tempo l'operaio è addetto alla lavorazione nella quale si è infortunato ? . . . .
9) Vi erano altri operai ? . . . . . quanti ? . . . .
10) Narrazione particolareggiata delle cause e circostanze dell'infortunio . . . .
11) Testimoni dell'infortunio (indicare cognome, nome, mestiere e domicilio) .
12) Dove è stato inviato per le cure l'infortunato ? . . . . . Se è stato ricoverato in ospedale, quale ? . . . .

L'ESERCENTE
. . . .

IL DIRETTORE DEI LAVORI
. . . .

Visti gli allegati L'Assessore per l'industria e il commercio

LEGGE 8 ottobre 1958, n 26.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 59 dell'8 ottobre* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonche il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*)

E' altresi autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art 2.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, ciascuno per i rami di Amministrazione cui è preposto o destinato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformita dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*)

Art 3

Agli effetti dell'art 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale, sono considerate spese obbligatorie e d ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n 1, annesso alla presente legge

L iscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell elenco di cui al precedente comma, e disposta con decreto dell Assessore regionale per il bilancio

Art 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale, sono quelli riportati negli elenchi nn 2 e 3, annessi alla presente legge

Per i capitoli compresi nell'elenco n 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme e emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio, sentita la Giunta regionale

Per i capitoli compresi nell elenco n 3, il decreto con il quale si dispone l inscrizione di somme e emanato dall'Assessore regionale per il bilancio

Art 5.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti al capitolo n 36 della rubrica « Bilancio »

Per gli effetti del comma precedente, l'Assessore regionale per il bilancio e altresi autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti al predetto capitolo n 36

Art 6

Per l'anno finanziario 1958 59 le disposizioni contenute nell art 6 della legge regionale 30 dicembre 1957, n 60, si applicano solamente per lo stanziamento del capitolo n 39 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge e quelle contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'art 7 della legge regionale stessa si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n 40 del predetto stato di previsione della spesa.

Art 7.

L'Assessore regionale per il bilancio, ai sensi dell'art 13 della legge regionale 30 dicembre 1957, n 60, e autorizzato a contrarre, con gli Istituti di credito previsti dal citato art 13 e con le modalita nello stesso indicate, prestiti per il complessivo importo di milioni 7100 necessari per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge regionale 5 agosto 1957, n 51, concernente provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale.

Art 8

Per le finalità dell'art 2 della legge regionale 2 aprile 1953, n 24, concernente l erezione in Palermo di un monumento a Vittorio Emanuele Orlando, e autorizzata, per l'anno finanziario 1958 59, l ulteriore spesa di L 5 000 000 che si inscrive al capitolo n 557 (rubrica « Presidenza della Regione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 9.

Ai sensi dell'art 4 della legge regionale 12 febbraio 1951, n 18, e per le finalita previste dalla legge stessa e dalla legge regionale 4 aprile 1955, n. 34, e autorizzata per l anno finanziario 1958 59, la spesa di L. 70 000 000 che si inscrive al capitolo n 562 (rubrica « Affari economici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 10

Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1947, n 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 500 000 000 che si inscrive al capitolo n 578 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 11.

Ai sensi del primo comma dell'art 5 della legge regionale 25 giugno 1956, n 38, e per le finalità della legge stessa e di quella 3 luglio 1950, n 50, e autorizzata, per l'anno finanziario 1958 59 la spesa di L 50 000 000 che si inscrive al capitolo n 579 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Art 12.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 2 della legge regionale 7 febbraio 1957, n 15, concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate e autorizzata, per l'anno finanziario 1958 59, la spesa di L 200 000 000 che si inscrive al capitolo n 580 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 13

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1958, n. 11, concernente agevolazioni per il grano duro, e autorizzata, per l'anno finanziario 1958 59, la spesa di L 500 milioni che si inscrive al cap n 580 *bis* (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Art 14

Ai sensi del quarto comma dell'art 4 della legge regionale 25 giugno 1956 n 37, è autorizzata, per l anno finanziario 1958 59, la spesa di L 15 000 000 che si inscrive al capitolo n 582 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Art 15

Ai sensi dell ultimo comma dell'art 2 della legge regionale 11 luglio 1952, n 23, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958 59, la spesa di L 350 000 000 che si inscrive al capitolo n 584 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 16

Ai sensi del secondo comma dell'art 5 della legge regionale 18 febbraio 1958 n 5, concernente concessioni di contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro, è autorizzata, per l anno finanziario 1958 59, la spesa di lire 90 milioni che si inscrive al cap n 584 *bis* (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 17.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n 49 concernente provvedimenti in favore della limonicoltura colpita dal malsecco è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59 la spesa di L 50 000 000 che si iscrive al capitolo n 587 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 18.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, concernente provvidenze per la marina, è autorizzata per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L 3 000 000 che si inscrive al capitolo n 592 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 19.

Ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 1954, n 47, concernente provvedimenti per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature di cooperative agricole, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L 150 milioni che si inscrive per L 75 000 000 al capitolo n 594 e per L 75 000 000 al capitolo n 595 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 20.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950 n 104 relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59 la spesa di L 94 000 000 (rubrica « Agricoltura ») che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap n 596	L	2 000 000
Cap n 597	»	1 000 000
Cap n 598	»	8 000 000
Cap n 600	»	2 000 000
Cap n 602	»	6 000 000
Cap n 603	»	20 000 000
Cap n 604	»	5 000 000
Cap. n. 604 *bis*	»	50 000 000

Art 21.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 13 della legge regionale 11 marzo 1957 n 24, e per le finalità previste dall'articolo stesso, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59 la spesa di L 50 000 000 che si inscrive al capitolo n 616 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 22.

Ai sensi dell'art 3 della legge regionale 19 febbraio 1955, n 16, relativa alla concessione di contributi per i servizi igienico sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle isole minori, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59 la spesa di L 65 000 000 che si inscrive al capitolo n 618 (rubrica « Amministrazione civile ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 23

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 4 della legge regionale 10 giugno 1957, n 31, relativa alla concessione di contributi per la costruzione di case comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L 140 000 000 che si inscrive per L 100 000 000 al cap n 619 e per L 40 000 000 al cap n 620 (rubrica « Amministrazione civile ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Art 24

E' autorizzata la spesa di L 6 300 000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1959 che si inscrive al capitolo n 628 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Art 25

E' autorizzata la spesa di L 18 000 000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della zona industriale di Catania per l'anno finanziario 1958-59 che si inscrive al capitolo n 629 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 26.

E' autorizzata la spesa di L 5 000 000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della zona industriale di Palermo per l'anno finanziario 1958-59, che si inscrive al capitolo n 630 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 27.

E' autorizzata la spesa di L. 2 500 000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta per l'anno finanziario 1958-59, che si inscrive al cap n 630 *bis* (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 28.

E' autorizzata la spesa di L 1 092 500 000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59, che si inscrive al cap n 664 (rubrica « Foreste, rimboschimenti ed economia montana ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge Di detto contributo L 500 milioni sono destinate all'acquisto di terreni per lo sviluppo del Demanio forestale.

Art 29.

Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, ai sensi del primo comma dell'art 5 del decreto legislativo Presidenziale predetto la spesa di L 940 000 000 che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Igiene e sanità »), giusta la seguente ripartizione per capitoli·

Cap n 671	L	700 000 000
Cap n 672	»	100 000 000
Cap. n 673	»	140 000 000

Art 30.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n 40 concernente la liquidazione delle spedalità in favore delle amministrazioni ospedaliere, è autorizzata la spesa di L 450 000 000 che si inscrive al capitolo n 676 (rubrica « Igiene e sanità ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 31.

Ai sensi del primo comma dell'art 5 della legge regionale 12 febbraio 1955, n 13 concernente la concessione di contributi per il miglioramento, l'ampliamento il restauro e la attrezzatura dei mattatoi comunali è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59 la spesa di L 200 000 000 che si attribuisce quanto a L 50 000 000 e quanto a lire 150 milioni per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art 1 della legge predetta (capitoli nn 685 e 686 della rubrica « Igiene e sanità »).

Art 32.

Ai sensi dell'art 7, primo comma, del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951 n 21 ratificato con la legge regionale 29 gennaio 1955 n 10 concernente la costruzione e la gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L 100 000 000 che si destina per le finalità del capitolo n 709 (rubrica « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 33

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 5 della legge regionale 26 febbraio 1954, n 2 concernente la costruzione di edifici da destinare agli uffici dipendenti dall'Amministrazione regionale e dell'agricoltura e foreste, è autorizzata per l'anno finanziario 1958-59 la spesa di L 200 000 000 che si inscrive al capitolo n 711 (rubrica « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 34

Ai sensi del primo comma dell'art 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n 37, concernente la concessione di contributi a favore dei Comuni siciliani per la realizzazione e sistemazione di villette e giardini pubblici, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L 30 000 000 che si inscrive al capitolo n 721 (rubrica « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Art 35

Ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione siciliana di cui alla lettera *a*) dell'art 8 del decreto legislativo stesso è fissato, per l'anno finanziario 1958-59, in L 1 000 000 000 che si attribuisce al capitolo n 742 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale »), da destinare

a) quanto a L 80 000 000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n 25,

b) quanto a L 20 000 000 per cantieri scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n 25, per lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al Demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17 18 19 20 e 21 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951 n 25,

c) quanto a L 900 000 000 per gli altri cantieri scuola di lavoro, ai termini del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n 31 I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici

Art 36

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per la attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato è autorizzata la spesa di lire 1 000 000 000 che si inscrive al capitolo n 746 (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi,

b) il pagamento del finanziamento accordato è autorizzato per il 50 % con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia sia per quantità che per qualità nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Art 37

Ai sensi dell'art 27 della legge regionale 15 luglio 1950, n 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n 30, relativa all'ordinamento della scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958 59, la spesa di L 760 300 000 (rubrica « Pubblica istruzione ») giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap n 455	L. 610 000 000
Cap n 456	» 9 000 000
Cap n 458	» 500 000
Cap n. 459	L. 3 000 000
Cap n 460	» 4 000 000
Cap n 461	» 800 000
Cap n 462	» 10 000 000
Cap n 463	» 40 000 000
Cap n 464	» 3 000 000
Cap n 765	» 10 000 000
Cap n 766	» 70 000 000

Art 38

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 8 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n 9, il contributo della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale per l'anno finanziario 1958-59, è fissato in L 9 000 000 che si inscrive al capitolo n 770 (rubrica « Pubblica istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Art 39

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, nello utilizzare la somma inscritta al capitolo n 774 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, tiene conto delle norme contenute nell'art 2 del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

Art 40

Per il conseguimento dei fini previsti dalla legge regionale 1° aprile 1955, n 21, art 3, lettera *c*) per la parte concernente il funzionamento di colonie marine e montane per gli alunni bisognosi di cui è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59 la spesa di L 200 000 000 che si inscrive al capitolo n 780 (rubrica « Pubblica istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art .41

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 2 della legge regionale 12 ottobre 1956, n 51, concernente l'istituzione di uffici e mostre del turismo siciliano nel territorio nazionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59 la spesa di lire 40 000 000 che inscrive al capitolo n 539 (rubrica « Turismo, spettacolo e sport ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Art 42

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle aziende autonome, formulando i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art 43

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n 1.

Art 44

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n 2.

Art 45

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per l'anno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n 3.

Art 46

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale per l'anno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art 47.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della valle dei templi di Agrigento per l'anno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.

Art 48.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico alberghiera per il periodo 1° luglio 1958-31 dicembre 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n 6 A decorrere dal 1° gennaio 1950, l'anno finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare

All'Azienda autonoma turistico alberghiera si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1957, n 60

Art 49.

I residui accertati alla chiusura dell'esercizio 1957 58 sui capitoli nn 504 e 503, sono attribuiti, rispettivamente, ai capitoli nn 559-*bis* e 559-*ter* dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Art 50

I residui accertati alla chiusura dell'esercizio 1957 58 sul capitolo n 553, sono attribuiti al capitolo n 622 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 51.

Per le finalità della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49, modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n 7, è autorizzata per l'anno finanziario 1958 59, la spesa di lire 25 milioni che si attribuisce per L 15 000 000 e per L 10 000 000, rispettivamente, ai capitoli 800-*bis* e 800-*ter* (rubrica « Turismo, Spettacolo e Sport ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 52.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrata	L	57 510 485 000
Spesa	»	72 338 885 000
Differenza	— L.	14 828 400 000

Movimento di capitali

Entrata	L.	7 100 000 000
Spesa	»	—
Differenza	+ L.	7 100 000 000

Partite di giro

Entrata	L.	28 321 566 670
Spesa	»	28 321 566 670
Differenza	— L.	—

Riassunto generale

Entrata	L.	92 932 051 670
Spesa	»	100 660 451 670
Differenza	— L.	7 728 400 000

Art 53.

E' autorizzato, in favore dell'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (E R A S) e dell'Azienda Siciliana Trasporti (A S T) il rimborso delle competenze al lordo dagli stessi corrisposte al proprio personale comunque distaccato presso l'Amministrazione centrale della Regione

Al rimborso previsto dal comma precedente provvede l'Amministrazione regionale del bilancio, a richiesta degli Enti interessati Dette richieste devono essere fatte per singoli nominativi devono contenere l'indicazione dell'ammontare lordo e netto corrisposto mensilmente per tutto il periodo del distacco e devono essere munite della dichiarazione dell'interessato attestante l'avvenuta riscossione della somma netta mensile risultante dalla richiesta, nonchè della dichiarazione dell'Amministrazione centrale regionale competente dalla quale risulti che il nominativo cui la richiesta si riferisce ha prestato l'intera sua opera esclusivamente per l'Amministrazione centrale regionale e per l'intero periodo per il quale si richiede il rimborso

A decorrere dal 5 agosto 1958 è vietato all'Amministrazione regionale di avvalersi di personale comunque distaccato, fatta eccezione per quello il cui distacco o comando sia previsto o da particolari disposizioni di legge o sia stato effettuato con decreto registrato alla Corte dei conti.

Art 54

Alle maggiori spese risultanti dalla tabella *B* nei confronti della previsione dell'entrata di cui alla tabella *A* si fa fronte con gli avanzi di gestione appurati fino all'esercizio 1956 57 e risultanti dai relativi rendiconti generali.

Art 55

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e avrà effetto dal 1° luglio 1958

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 ottobre 1958

LA LOGGIA

LO GIUDICE

DECRETO PRESIDENZIALE 16 maggio 1958, n 8.

Approvazione del regolamento del Centro avicolo di Messina.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 62 del 25 ottobre* 1958)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana,

Vista la legge regionale 25 giugno 1956, n 37, concernente « Proroga delle provvidenze straordinarie in favore della pollicoltura e della coniglicoltura »,

Considerato che occorre provvedere all'emanazione di norme regolamentari a seguito della trasformazione dell'osservatorio avicolo di Messina in Centro avicolo, disposta dall'articolo 3 della legge sopra citata.

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,

Vista la delibera della Giunta regionale in data 7 marzo 1958,

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento del Centro avicolo di Messina di cui alla legge regionale 25 giugno 1956, n 37, composto di otto articoli ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Palermo, addì 16 maggio 1958

LA LOGGIA

MILAZZO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 6 ottobre 1958 *Registro n.* 1, *foglio n.* 35

ALLEGATO

Regolamento del Centro avicolo di Messina

Art 1

Il Centro avicolo di Messina, previsto dalla legge regionale 25 giugno 1956, n 37 costituisce una gestione separata dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia

Il Centro è posto sotto la vigilanza dell'Assessorato per la agricoltura e le foreste.

Art 2

Il Centro avicolo di Messina svolge la sua attività nelle provincie di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa ai sensi

del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, ed ha per compiti

a) servire ad esempio per il razionale allevamento del pollame,

b) produrre e distribuire a condizione di favore, riproduttori ed uova fecondate,

c) provvedere al miglioramento ed incremento del pollame locale

d) mantenere in allevamento razze riconosciute idonee al miglioramento della produzione avicola,

e) tenere corsi pratici di avicoltura,

f) provvedere alla assistenza ed al controllo tecnico dei pollai e delle conigliere che producono e pongono in vendita materiale da riproduzione ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 20 marzo 1951, n 16 ratificato con la legge regionale 18 luglio 1952 n 39,

g) eseguire quanto ad esso viene demandato dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana, in relazione alle finalità del Centro

Art. 3.

Il Centro è retto da una Commissione amministratrice composta da cinque membri compreso il presidente, che è nominata dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste fra persone fornite di particolare competenza tecnica ed amministrativa Non più di tre membri possono appartenere contemporaneamente al Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia

Per il funzionamento della Commissione si applicano le norme stabilite per il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto.

Art 4.

La Commissione amministratrice predispone il programma di azione del Centro e vigila sulla sua attuazione, delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo

Delibera inoltre, sulla pianta del personale e sulle relative assunzioni, licenziamenti e trattamento economico.

Art 5

La direzione del Centro è affidata ad un direttore, nominato dalla Commissione amministratrice con deliberazione da approvarsi dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Spettano al direttore le seguenti attribuzioni

a) fissare l'indirizzo scientifico e tecnico del Centro e stabilire il programma dell'attività sperimentale in attuazione del programma di azione predisposto dalla Commissione amministratrice,

b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e sottoporre alla Commissione amministratrice la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro,

c) sopraintendere e vigilare sul personale del Centro,

d) dirigere e vigilare la conduzione dell'allevamento

e) provvedere alle riscossioni e pagamenti secondo gli stanziamenti di bilancio,

f) compatibilmente con le disponibilità di bilancio, assumere operai giornalieri per l'esecuzione di lavori non continuativi e stagionali dell'azienda agraria e degli allevamenti

Art 6.

Il Centro provvede al suo funzionamento:

a) con i contributi a carattere continuativo e straordinari previsti dall'art 3 del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n 2298, e dalla legge regionale 25 giugno 1956, n 37,

b) con gli utili netti dalla gestione degli allevamenti e delle aziende,

c) con eventuali contributi di enti ed istituzioni;

d) con quanto perviene al Centro per eventuali lasciti e donazioni.

Art 7.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Centro, nonchè gli atti concernenti la pianta del personale, le modalità per la relativa assunzione ed il trattamento economico sono approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e sottoposti quindi alla definitiva approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste

Il trattamento economico del personale salariato sarà conforme agli accordi sindacali ed alle tariffe locali per i dipendenti di aziende agrarie

E' esteso al Centro il controllo dei sindaci nominati per l'Istituto sperimentale anzidetto.

Art. 8.

Per l'ordinamento del personale e, in genere, per quanto non è previsto dal presente regolamento, si osservano in quanto applicabili, le norme stabilite nel regolamento dello Istituto zootecnico per la Sicilia.

Visto, *il Presidente della Regione siciliana*
LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 20 settembre 1958, n 291 A.
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Borsa di studio cav. prof. Rosario La Cara », con sede in Piazza Armerina.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 66 *del* 15 *novembre* 1958)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art 20 dello Statuto della Regione siciliana;

Visti gli articoli 12 e seguenti del Codice civile,

Vista l'istanza in data 8 settembre 1957, con la quale il preside del Liceo-ginnasio « Generale Antonino Cascino » di Piazza Armerina ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Borsa di studio cav prof Rosario La Cara » con sede in Piazza Armerina presso la Cassa scolastica dell'Istituto Liceo-ginnasio « Generale Antonino Cascino »;

Visto l'atto costitutivo della fondazione anzidetta per rogito del dott Arcangelo Quattrocchi notaio in Nicolosi, del 2 ottobre 1956, n 2519 di repertorio, nonchè lo statuto della fondazione costituito di 13 articoli ed allegato all'atto costitutivo medesimo,

Visto l'atto di modifica dello statuto dell'anzidetta fondazione per rogito del dott Arcangelo Quattrocchi notaio in Nicolosi, del 21 gennaio 1958, n 7129 di repertorio;

Considerato che la predetta fondazione si propone scopi educativi e di istruzione e che essa possiede altresì i requisiti per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica

Vista la proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa;

Decreta:

Art 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Borsa di studio cav. prof. Rosario La Cara » con sede in Piazza Armerina.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della fondazione predetta composto di tredici articoli, nel testo risultante dalle modifiche apportate all'atto costitutivo 2 ottobre 1956 con l'atto notarile 21 gennaio 1958 di cui alle premesse

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 20 settembre 1958

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 30 *ottobre* 1958. *Registro n.* 1, *foglio n* 34.

LEGGE 24 dicembre 1958, n. 27.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 75 *del* 27 *dicembre* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-1959 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-1959, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 3.

Per le finalità di cui ai capitoli nn 551 e 552 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59, è autorizzata la spesa di lire 100 000 000 che si iscrive quanto a L 50 000 000 al cap n 551 e quanto a L 50 000 000 al cap. n. 552, rubrica « Presidenza della Regione ».

Art. 4.

Dall'elenco n 1 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59, sono soppressi i capitoli di spesa di cui alla annessa tabella *C*, firmata dall'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 5.

Dall'elenco n 3 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59, sono soppressi i capitoli di spesa di cui alla annessa tabella *D*, firmata dall'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 6.

Alle maggiori spese risultanti dalla tabella *B*, si fa fronte con le maggiori entrate risultanti dalla tabella *A*.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 dicembre 1958.

MILAZZO

BIANCO

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

Conto della competenza

a) in aumento:

PARTE ORDINARIA

Imposte dirette

Cap n 20 — Imposta sui fabbricati	L.	35 000 000
Cap n 21 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	500 000 000
Cap n 22 — Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	»	65 000 000

Tasse ed imposte indirette sugli affari

Cap n 26 — Imposta sulle successioni e donazioni	L.	250 000 000
Cap n 28. — Imposta di registro	»	150 000 000
Cap n 29 — Imposta generale sull'entrata	»	500 000 000
Cap n 31 — Imposta di bollo	»	100 000 000
Cap n 32 — Imposta in surrogazione del registro e del bollo	»	50 000 000
Cap n 34 — Imposta ipotecaria	»	80 000 000
Cap n 40 — Tasse sulle concessioni governative	»	100 000 000

Dogane ed imposte indirette sui consumi

Cap n 51. — Imposta sul consumo del caffè	L	20 000 000

Proventi dei servizi pubblici minori

Cap n. 57. — Tasse di pubblico insegnamento	L.	50 000 000
Cap n 62 — Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	»	50 000 000

Proventi e contributi speciali

Cap n 83 — Addizionale 5% alle imposte dirette erariali, imposte di successione ecc.	L.	100 000 000

Entrate diverse

Cap n 94 — Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione siciliana	L.	420 000 000

PARTE STRAORDINARIA

Imposte transitorie

Cap n 116 — Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio	L.	100 000 000

Entrate diverse

Cap n. 146 — Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero, etc	L.	20 000 000
Totale degli aumenti dell'entrata	L.	2 590 000 000

BIANCO

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

Conto della competenza

a) in aumento:

PARTE ORDINARIA

Bilancio

Cap n 34 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	300 000 000
Cap n 36 — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative	»	1 960 000 000

Amministrazione civile

Cap n 147 — Fondo corrispondente ai due quinti dell'addizionale 5% ai vari tributi erariali da devolvere ai sensi del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n 2145, ecc	L	40 000 000

Finanze

Cap n 222 — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del 5 per cento dei vari tributi erariali da devolvere ai sensi dell'art 37 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946 n 100	L.	60 000 000
Cap n 223 — Somma dovuta allo Stato per provento dell'I G E da versare per conto dello Stato stesso, alle Amministrazioni comunali e provinciali della Regione	»	55 000 000
Cap n 224 — Fondo corrispondente al gettito dell'imposta sui fabbricati non rurali da devolvere a favore dei Comuni, ecc	»	35 000 000
Cap n 272 — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc	»	10 000 000
Cap n 273 — Paghe ed altre competenze di carattere generale a favore del personale temporaneamente assunto per l'accertamento della materia imponibile, ecc	»	30 000 000

PARTE STRAORDINARIA

Presidenza della Regione

Cap n 551 — Spese per le elezioni regionali	L.	50 000 000
Cap n 552 — Spese per le elezioni amministrative	»	50 000 000

b) modifica di denominazione

PARTE ORDINARIA

Industria e commercio

Cap n 371 (modificata la denominazione) — Spese contributi, concorsi e sussidi per studi, iniziative e ricerche dirette a favorire, incoraggiare e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia di commercio (art 5 della legge regionale 21 marzo 1958, n 7).

Cap n 372 (modificata la denominazione) — Spese, contributi, concorsi e sussidi per studi e rilevazioni di carattere statistico-economico concernente l'importazione e la esportazione (art 5 della legge regionale 21 marzo 1958, n 7).

Totale degli aumenti della spesa L. 2 590 000 000

BIANCO

TABELLA C

Tabella dei capitoli di spesa soppressi dall'elenco n 1 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

PARTE STRAORDINARIA

Presidenza della Regione

Cap n 558. — Spese per l'arredamento di Enti di culto, ecc

Lavori pubblici

Cap n 707 — Spese per l'esecuzione di opere di interesse di Enti pubblici, ecc

Cap n 708 — Fondo destinato alla esecuzione di opere e spese di carattere straordinario di interesse di Enti di culto, ecc.

Solidarietà sociale

Cap n 786 — Contributi a favore di Enti pubblici, ecc

Cap n 789 — Spese per il pagamento di rette dipendenti da provvedimenti di ricovero di illegittimi, ecc

BIANCO

TABELLA D

Tabella dei capitoli di spesa soppressi dall'elenco n. 3 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziaria dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

PARTE STRAORDINARIA

Presidenza della Regione

Cap. n. 558 — Spese per l'arredamento di Enti di Culto, ecc.

Lavori pubblici

Cap n 707 — Spese per l'esecuzione di opere di interesse di Enti pubblici, ecc

Cap n 768 — Fondo destinato alla esecuzione di opere e spese di carattere straordinario di interesse di Enti di culto, ecc.

Solidarietà sociale

Cap n 786. — Contributi a favore di Enti pubblici, ecc

Cap n 789 — Spese per il pagamento di rette dipendenti da provvedimenti di ricovero di illegittimi, ecc.

BIANCO

LEGGE 27 dicembre 1958, n. 28.

Provvidenze per il ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n 75 *del 27 dicembre* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

a al pagamento di rette per il ricovero di minori, vecchi o inabili al lavoro, presso istituti di assistenza all'infanzia, case dei fanciulli, ospizi per vecchi o altri istituti di beneficenza o di istruzione, gestiti o amministrati da Enti pubblici o da istituzioni e associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza o di beneficenza ed istruzione,

b) alla concessione di contributi per la integrazione di rette insufficienti riguardanti i ricoveri a carico di altri enti nei predetti istituti

Il pagamento delle rette e la concessione dei contributi sono disposti con decreto dell'Assessore regionale per la solidarietà sociale

Nei decreti è stabilito l'obbligo del rendimento e ne sono fissati i termini e le modalità.

Art 2.

Condizione essenziale per l'assunzione delle rette a carico del bilancio regionale è che il ricoverando versi in stato di effettiva indigenza

Gli orfani di entrambi i genitori sono preferiti ad ogni altro minore

Il pagamento dei contributi e delle rette ha luogo trimestralmente, previa presentazione di apposita contabilità da parte degli enti ricoveranti

L'Assessore competente accerta, mediante ispezioni o indagini di volta in volta disposte, l'osservanza degli obblighi assunti dagli enti ricoveranti

Nei casi più gravi di inadempienza, l'Assessore competente, oltre a promuovere e adottare gli opportuni provvedimenti revoca i contributi concessi e dispone il passaggio dei ricoveranti in altri istituti.

Art 3.

I fondi destinati alle finalità della presente legge sono ripartiti per Provincia dall'Assessore competente tenendo conto del rapporto tra gli indigenti di ciascuna Provincia e quelli della intera Regione

Il numero degli indigenti è desunto dall'elenco dei poveri di ogni Comune.

Art 4.

L'accertamento dello stato di indigenza è compiuto dall'Assessorato competente

In sede di conferma dei provvedimenti di ricovero adottati nei passati esercizi, l'Assessore competente provvede alla esclusione dai benefici dei ricoverati per i quali venga accertata l'insussistenza dello stato di indigenza.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1958-59 la spesa di lire un miliardo e cento milioni alla quale si fa fronte con le disponibilità del capitolo n 36 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

Art. 6.

In deroga al disposto del terzo comma dell'art 2, il pagamento delle rette e dei contributi relativi al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ha luogo in base ad una contabilità complessiva da presentarsi all'uopo da ciascun Istituto.

Art 7.

Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento regionale 6 maggio 1953, n. 3.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

MILAZZO

BATTAGLIA — BIANCO

(1711)

PELTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6151563) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.